



Università degli Studi “ Magna Græcia ” di Catanzaro
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Tesi di Laurea in

DIRITTO SPORTIVO

***Il contratto di cessione di atleti: profili
problematici***

Relatore

Prof.ssa Elisabetta Errigo

Candidato

Olindo Falcone

Matr. 247507

Sommario

CAPITOLO I – I CONTRATTI SPORTIVI E IL LAVORO DELL’ATLETA	
.....	3
1.1 Premessa. L’autonomia dell’ordinamento sportivo e i suoi rapporti con l’ordinamento statale.....	3
1.2 I contratti sportivi tra ordinamento nazionale, internazionale e regolamentazione federale.....	10
1.3 Natura giuridica dei contratti tra autonomia associativa e sovranità statale.....	17
1.4 Il contratto di lavoro sportivo. La distinzione tra professionista, dilettante e “professionista di fatto”. La riforma dello sport.....	24
1.5 Segue. Diritti e obblighi delle parti e tutele dell’atleta-lavoratore. ...	31
CAPITOLO II - IL CONTRATTO DI CESSIONE DI ATLETI: PROFILI TEORICI E APPLICATIVI.....	39
2.1 Definizione, origine e inquadramento giuridico: dalla compravendita del cartellino alla cessione del contratto con l’atleta.....	39
2.2 Oggetto e soggetti del contratto. La causa variabile nel trasferimento temporaneo e definitivo e la solennità della forma.....	47
2.3 Una fattispecie negoziale complessa tra dimensione patrimoniale dello scambio e rapporto di lavoro. Il difficile equilibrio tra autonomia delle società e diritti fondamentali	

i dell'atleta.	54
2.4 Profili problematici e rimedi connessi al consenso dell'atleta e ai limiti di disponibilità del rapporto.	62
2.5 Riflessi applicativi nella giurisprudenza nazionale ed europea. Dal caso “Bosman” ai recenti interventi del Tribunale Arbitrale dello Sport.	70
2.6 Questioni critiche aperte: il vincolo sportivo e il premio di formazione tecnica; il lavoro dell'atleta minore; la libera circolazione degli sportivi.	77
CAPITOLO III – LA CESSIONE INTERNAZIONALE E I RISVOLTI APPLICATIVI: IL CASO BREXIT	
3.1 La disciplina relativa ai trasferimenti internazionali, il ruolo della FIFA e le tutele del mercato unico europeo.	87
3.2 La libera circolazione dei lavoratori sportivi nello spazio europeo. I nuovi indirizzi della Corte di Giustizia.....	94
3.3 Le criticità connesse ai Trasferimenti extra-UE: in particolare, i problemi relativi alle quote, ai permessi di soggiorno e alla tutela dei minori.....	102
3.4 Segue. Il caso Brexit tra frammentazione dei regimi circolatori ed esigenze di protezione dei diritti fondamentali degli atleti.....	109
Bibliografia	116
Decisioni.....	118

CAPITOLO I – I CONTRATTI SPORTIVI E IL LAVORO DELL'ATLETA

1.1 Premessa. L'autonomia dell'ordinamento sportivo e i suoi rapporti con l'ordinamento statale.

Il fenomeno sportivo, nella sua moderna ed evoluta configurazione, ha da tempo superato i confini della mera attività ludica o ricreativa per assurgere alla dignità di "fatto giuridicamente rilevante" di primaria grandezza¹. Tale transizione non rappresenta un semplice mutamento di percezione sociale, ma riflette una metamorfosi strutturale: lo sport contemporaneo si presenta come una realtà complessa, in cui la dimensione agonistica originale si intreccia indissolubilmente con componenti etiche, sociali e, in misura sempre più pervasiva, economiche².

¹ L. Di Nella, *Sport e mercato – Metodo, modelli, problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 461, ove l'autore chiarisce che il fenomeno sportivo è da intendersi come un "fatto giuridicamente rilevante" poiché la sua fenomenologia complessa interseca componenti sociali, etiche ed economiche che l'ordinamento statale non può più ignorare nel perseguimento degli obiettivi del settore.

² Cfr. R. Cofferata, *Tendenze strutturali della crescita dello sport come "business"*, in EDT, 1998, p. 7 ss., l'autore evidenzia come la trasformazione dello sport in un'industria globale del business abbia imposto il superamento di vecchi schemi associativi a favore di modelli gestionali volti alla produzione dello spettacolo sportivo come bene economico.

Questa stratificazione di interessi ha indotto l'ordinamento statale a uscire da una posizione di indifferenza per intraprendere un percorso di costante "inseguimento" normativo, volto a recepire e disciplinare gli obiettivi di un settore che, sotto la spinta di un business globale, rivendica una propria specificità e una sfera di autonomia d'azione che lo affranchi dalle rigidità del diritto comune³.

La questione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo costituisce il presupposto logico-giuridico di ogni indagine sulla contrattualistica di settore. Sotto il profilo della teoria generale, la dottrina più autorevole ha inquadrato lo sport nel solco della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, ravvisando in esso un "ordinamento settoriale" dotato di una propria normazione, di una propria organizzazione e di una propria giurisdizione⁴. Tale sistema non è un aggregato atomistico di regole, ma si regge su una struttura piramidale di respiro internazionale, al cui vertice siede il Comitato Internazionale Olimpico (CIO), ente supremo deputato alla conservazione e alla promozione dei valori olimpici⁵.

La catena gerarchica si dirama poi attraverso le Federazioni Internazionali, responsabili dell'uniformità tecnica delle singole discipline su scala

³ L. Di Nella, *Sport e mercato – Metodo, modelli, problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 462, in cui si precisa che l'oggetto della cessione è rappresentato dal credito alla prestazione professionale agonistica, coordinata e continuativa, e non dalla persona fisica dell'atleta, sottraendo così il rapporto a derive patrimonialistiche.

⁴ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 195 ss., secondo cui lo sport si configura come un "ordinamento settoriale" dotato di una propria normazione, organizzazione e giurisdizione, la cui architettura istituzionale mira a garantire un'uniformità di regole su scala globale.

⁵ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 340, ove si osserva che la presenza di "elementi di estraneità" nei contratti sportivi impone una disciplina ad hoc che individui quale tra i diversi ordinamenti debba prevalere per regolare il rapporto internazionale.

mondiale, fino a giungere alle Federazioni Nazionali che, in Italia, operano sotto l'egida e il coordinamento del CONI⁶.

L'esigenza di una siffatta autonomia risiede nella necessità di garantire la "specificità dello sport", ovvero quel nucleo di regole tecniche e di giustizia che assicurino la parità di condizioni nelle competizioni e, soprattutto, la celerità nella risoluzione delle controversie, elementi che la giustizia statale, per sua natura, faticherebbe a garantire con la medesima tempestività⁷. Tuttavia, è essenziale precisare che l'autonomia rivendicata dal mondo sportivo non può essere intesa in termini di assoluta separatezza o "anomia". L'ordinamento sportivo, pur ricercando un costante affrancamento dai sistemi normativi ordinari per evitare frammentazioni che nuocerebbero alla competizione internazionale, rimane ineludibilmente interconnesso con l'ordinamento dello Stato e con quello sovranazionale⁸.

In questa complessa dialettica, il diritto statale svolge una funzione non meramente notarile, ma di controllo e trasformazione dell'esistente. Lo Stato non si limita a riconoscere lo sport come fenomeno pre-giuridico, ma lo orienta attivamente verso la realizzazione di valori costituzionalmente garantiti⁹. In questa prospettiva, la "ragionevole giustificazione"

⁶ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 341, in cui si dà atto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha esteso il divieto di discriminazione basata sulla nazionalità anche ai professionisti di Stati terzi associati all'Unione Europea.

⁷ Cfr. F. Criscuolo, *Impresa sportiva e interessi rilevanti. Profili sostanziali e strumentali di tutela*, in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009, p. 461 ss., l'autore riflette sulla necessità di bilanciare la logica del profitto dell'impresa sportiva con la tutela degli interessi diffusi e dei valori agonistici che ne giustificano la rilevanza sociale.

⁸ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 198., ove viene sottolineato come l'autonomia delle federazioni nel regolare i trasferimenti sia legittima finché tale potere è funzionalizzato al corretto svolgimento delle competizioni e alla tutela della parità di condizioni competitive.

⁹ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 296, ove si analizza come il diritto dello sport svolga

dell'autonomia sportiva risiede proprio nella sua capacità di porsi come strumento di elevazione sociale e di tutela della salute. Sotto tale profilo, l'esercizio della pratica sportiva trova una diretta e solida copertura nel dettato dell'art. 2 della Costituzione, laddove la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle "formazioni sociali" ove si svolge la sua personalità¹⁰.

Lo sport, inteso come comunità di valori e ambito di espressione del sé, rappresenta indubbiamente una di queste formazioni, divenendo terreno di elezione per lo sviluppo della personalità umana e per la tutela del benessere psicofisico, in armonia con l'art. 32 Cost.¹¹.

Il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale non è dunque configurabile come una gerarchia rigida o una separazione netta, bensì come un sistema di "sussidiarietà"¹².

Il principio di sussidiarietà implica che l'ordinamento settoriale sportivo sia legittimato a regolare autonomamente i propri interessi finché l'esercizio di tale potere risulti idoneo a garantire l'armonia del sistema complessivo e la

oggi una funzione di "trasformazione dell'esistente", perseguendo prioritariamente la realizzazione di valori costituzionalmente garantiti nel rispetto dell'autonomia negoziale.

¹⁰ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 59 ss., secondo cui la prestazione sportiva è funzionalizzata allo sviluppo della personalità umana protetta dall'art. 2 Cost., imponendo che ogni pattuizione rispetti la dignità del lavoratore e la sua libertà professionale nell'ambito delle formazioni sociali.

¹¹ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 62, l'autore evidenzia come lo sport rappresenti una "formazione sociale" essenziale entro cui l'individuo deve poter esercitare i propri diritti inviolabili senza subire forme di oggettivazione economica.

¹² G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 ss., il quale rileva che il principio di sussidiarietà orizzontale impone un coordinamento tra l'ordinamento sportivo e quello statale, laddove quest'ultimo mantiene un potere di controllo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti.

tutela dei diritti dei singoli¹³. Tuttavia, laddove la norma federale o la prassi associativa entrino in collisione con i principi cardine dell'ordinamento generale — si pensi alla libertà di circolazione dei lavoratori, alla parità di trattamento o alla dignità della persona — l'intervento dello Stato diventa non solo legittimo, ma doveroso¹⁴.

Questo intreccio di competenze e sovranità emerge con particolare vigore nella materia contrattuale. Il contratto sportivo non è un'isola giuridica, ma l'atto negoziale in cui l'autonomia privata dei soggetti deve costantemente confrontarsi con il filtro della liceità e della meritevolezza¹⁵. La dottrina ha evidenziato come lo Stato mantenga un potere di sindacato sull'attività negoziale sportiva che non si limita alla verifica della non contrarietà a norme imperative, ma si estende al vaglio della meritevolezza degli interessi perseguiti, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.¹⁶. Un contratto che, pur essendo formalmente conforme ai regolamenti federativi, sacrifichi eccessivamente i diritti fondamentali dell'atleta o violi il principio

¹³ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 238, dove si ribadisce che lo Stato non abdica alla propria sovranità, ma controlla che la specifica autonomia sportiva non violi i diritti fondamentali dell'atleta inteso come persona in formazione.

¹⁴ Cfr. Corte Giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Bosman*, in GC, 1996, I, p. 601 ss., sentenza cardine che ha sancito l'illegittimità delle norme federali che limitavano la libera circolazione dei lavoratori comunitari attraverso l'imposizione di indennità di trasferimento alla scadenza naturale del contratto di lavoro.

¹⁵ L. Di Nella, *Sport e mercato – Metodo, modelli, problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 464, secondo cui l'ordinamento giuridico ha la funzione primaria di inseguire e recepire gli obiettivi del business sportivo, garantendo che lo sviluppo del settore avvenga nel rispetto della legalità unitariamente intesa.

¹⁶ A. Di Santo, *La immeritevolezza del contratto concluso in violazione delle c.d.d. regole sportive*, in FN, 2017, p. 153 ss., l'autore chiarisce che il contratto che viola norme federale di correttezza e trasparenza può essere dichiarato nullo civilmente qualora si ravvisi un difetto di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti.

di equità, può essere dichiarato "immeritevole" di tutela e, conseguentemente, colpito da nullità dall'autorità giudiziaria ordinaria¹⁷.

In questo senso, l'autonomia dell'ordinamento sportivo è definibile come un'autonomia "protetta" e, al contempo, "limitata". Essa è protetta perché lo Stato ne riconosce l'utilità sociale e la specificità tecnica, ma è limitata dal dovere di conformità ai valori apicali della legalità costituzionale e sovranazionale¹⁸.

La dialettica tra sport e diritto, dunque, non deve essere vista come un conflitto di poteri, bensì come una ricerca di equilibrio tra l'efficienza agonistica e la garanzia delle tutele soggettive.

Come sottolineato dai più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, il prodotto culturale della "complessa realtà sociale" dello sport deve trovare la propria validità in un sistema ordinamentale unitariamente inteso, dove la specificità del settore non diventi mai un pretesto per la creazione di zone d'ombra inaccessibili ai diritti fondamentali dell'uomo¹⁹.

Approfondendo ulteriormente la natura di questo legame, occorre analizzare come l'autonomia sportiva si rifletta sulla produzione normativa interna. Le cosiddette "norme endoassociative" — ovvero quelle regole prodotte dalle federazioni per disciplinare il comportamento dei propri affiliati — possiedono una rilevanza esterna che lo Stato non può ignorare, specialmente quando incidono su rapporti patrimoniali o sulla libertà

¹⁷ G. Facci, *L'invalidità del contratto sportivo*, in *RaDES*, 2013, p. 101 ss., l'autore osserva che l'invalidità delle pattuizioni contrarie alle regole sportive è volta a preservare la trasparenza finanziaria e l'integrità del sistema competitivo contro manovre elusive volte a falsare l'equilibrio dei campionati.

¹⁸ F. La Fata, *La validità dei contratti sportivi tra sussidiarietà e meritevolezza degli interessi*, in *RaDES*, 2016, p. 202 ss., il quale sostiene che laddove la pattuizione sportiva si traduca in un sacrificio sproporzionato dei diritti inviolabili dell'uomo, l'ordinamento generale deve intervenire dichiarando l'immeritevolezza della causa contrattuale.

¹⁹ Cfr. Cass. civ., 17 marzo 2015, n. 5216, con note di F. Fratini, *Rilevanza esterna delle norme endoassociative e validità dei contratti*, in *RaDES*, 2015, p. 402 ss., decisione che affronta la necessità di valutare normativamente la liceità e meritevolezza delle multiformi condotte sportive alla luce della fitta rete di regole statali e sovranazionali.

professionale²⁰. Tuttavia, l'efficacia di tali norme nel mondo reale è subordinata alla loro capacità di non porsi in contrasto con l'ordine pubblico²¹. Si assiste, pertanto, a un fenomeno di "recezione condizionata": lo Stato accetta la vigenza delle regole sportive finché esse non minacciano l'unitarietà del sistema giuridico complessivo²².

La comprensione dei rapporti tra ordinamento sportivo e statale richiede un approccio metodologico che rifiuti interpretazioni monistiche o riduzionistiche.

Lo sport è un ordinamento "derivato" e "dipendente" sotto il profilo del riconoscimento legale, ma "autonomo" e "originale" sotto il profilo della genesi dei propri valori e delle proprie regole tecniche²³.

Solo attraverso il riconoscimento di questa doppia anima è possibile analizzare con spirito critico la materia dei contratti sportivi, consapevoli che ogni pattuizione individuale o collettiva è il risultato di un delicato bilanciamento tra la "ragione sportiva" e la "ragione giuridica"²⁴.

²⁰ F. Fratini, *Rilevanza esterna delle norme endoassociative e validità dei contratti*, in *RaDES*, 2015, p. 405, ove l'autore evidenzia come il prodotto culturale della complessa realtà sociale sportiva debba essere disciplinato da un sistema ordinamentale unitario che rafforzi l'autonomia negoziale delle parti senza svilirla.

²¹ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 210, ove viene analizzato il ruolo dei controlli federali e del sistema delle licenze nel garantire l'equilibrio finanziario dei club quale presupposto ineliminabile per la lealtà della competizione agonistica.

²² Cfr. A. Di Amato, *Impresa e nuovi contratti*, 2^a ed., Napoli, 1998, che analizza l'emergere di nuove fattispecie contrattuali atipiche legate allo sviluppo dell'impresa sportiva e alla necessità di regolare lo sfruttamento economico dei diritti immateriali dell'atleta.

²³ L. Caravita, *L'etica per lo sport*, in F.E. Rubino, P.B. Helzel e L. Bulinsky (a cura di), *La 'metamorfosi' dello sport: un approccio multidisciplinare*, Milano, 2016, p. 63 ss., l'autore riflette sul valore pedagogico e sociale dell'attività agonistica, che deve fungere da limite assiologico invalicabile alle spinte verso una mercificazione indiscriminata della prestazione atletica.

²⁴ L. Di Nella, *Sport e mercato – Metodo, modelli, problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 465, secondo cui la vitalità dello sport risiede nella ricerca di un equilibrio dinamico tra l'efficienza agonistica e la garanzia delle tutele soggettive

Questa tensione dialettica rappresenta non un limite, ma la garanzia della vitalità e della legittimità dello sport all'interno di una società democratica fondata sul primato del diritto²⁵.

1.2 I contratti sportivi tra ordinamento nazionale, internazionale e regolamentazione federale.

L'analisi della materia contrattuale in ambito sportivo impone, in via preliminare, una complessa attività di ricognizione delle fonti normative che concorrono a disciplinare il rapporto tra l'atleta e il sodalizio di appartenenza. Tale sistema, caratterizzato da un marcato policentrismo normativo, si presenta come una struttura stratificata e variegata, ove diverse sfere di sovranità — quella internazionale, quella statale e quella propriamente federale — si intrecciano in una dialettica costante, dando vita a quello che la dottrina definisce come un ordinamento settoriale integrato²⁶. La comprensione di questa architettura delle fonti è fondamentale non solo per inquadrare la validità dei singoli vincoli negoziali, ma anche per risolvere le antinomie che inevitabilmente sorgono tra la specificità delle regole agonistiche e la supremazia dei principi del diritto comune²⁷.

costituzionalmente garantite, assicurando che lo sport rimanga un fattore di crescita umana e sociale.

²⁵ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 70, l'autore conclude sottolineando che ogni atto di autonomia negoziale in ambito sportivo deve trovare la propria ragionevole giustificazione nel rispetto dei valori della dignità umana e dei doveri di solidarietà politica ed economica.

²⁶ L. Di Nella, *Sport e mercato – Metodo, modelli, problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, ove l'autore chiarisce che il fenomeno sportivo è da intendersi come un "fatto giuridicamente rilevante" poiché la sua fenomenologia complessa interseca componenti sociali, etiche ed economiche che l'ordinamento statale non può più ignorare nel perseguimento degli obiettivi del settore.

²⁷ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, secondo cui lo sport si configura come un "ordinamento settoriale" dotato di

Al vertice di questa ideale piramide normativa si colloca l'ordinamento sportivo internazionale, il cui baricentro è rappresentato dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO). In quanto ente supremo del movimento olimpico mondiale, il CIO emana direttive e principi fondamentali che fungono da parametro di legittimità per l'intera organizzazione sportiva globale. Tuttavia, sotto il profilo strettamente contrattuale, un ruolo di primaria importanza è rivestito dalle Federazioni Internazionali (FI), le quali dettano la disciplina specifica per ogni singola disciplina atletica²⁸.

Nel settore del calcio, che funge spesso da benchmark per l'intera industria sportiva per via della sua evoluzione normativa e giurisprudenziale, assume un rilievo centrale la FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Quest'ultima, attraverso il "Regulations on the Status and Transfer of Players" (RSTP), ha codificato un corpus normativo che disciplina in modo uniforme il trasferimento transfrontaliero degli atleti, i requisiti di validità del contratto di lavoro sportivo e i meccanismi di risoluzione delle controversie²⁹.

L'importanza di tali fonti internazionali risiede nella loro capacità di vincolare non solo le Federazioni nazionali affiliate, ma indirettamente anche i singoli tesserati e le società, assicurando una parità di condizioni competitive che non potrebbe essere garantita dai soli diritti nazionali³⁰.

una propria normazione e giurisdizione, la cui architettura istituzionale mira a garantire un'uniformità di regole su scala globale attraverso una struttura piramidale.

²⁸ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, ove si analizza il policentrismo normativo del settore, evidenziando come la presenza di "elementi di estraneità" nei contratti imponga una disciplina ad hoc che coordini le diverse sfere di sovranità coinvolte.

²⁹ *Cfr. Regolamento F.I.F.A. sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, aggiornamento ottobre 2020*, il quale dispone che tali norme sono vincolanti a livello globale per quanto concerne lo status dei calciatori e la loro ammissibilità a partecipare al calcio organizzato, nonché per i trasferimenti tra club appartenenti a diverse associazioni nazionali.

³⁰ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, *op. cit.*, ove si osserva che il diritto dello sport svolge oggi una funzione di "trasformazione dell'esistente", perseguendo prioritariamente la

Accanto alle fonti di matrice associativa internazionale, non può essere trascurato l'impatto del diritto dell'Unione Europea, la cui incidenza sulla materia contrattuale sportiva ha subito una radicale accelerazione a partire dalla celebre sentenza Bosman del 1995³¹.

La Corte di Giustizia, in quell'occasione, ha sancito la piena applicabilità dei principi di libera circolazione dei lavoratori e di libera prestazione dei servizi anche all'ambito sportivo, laddove quest'ultimo assuma i connotati di un'attività economica rilevante ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)³².

Da tale orientamento è derivata la necessità per le Federazioni di espungere dai propri regolamenti clausole limitative della libertà professionale degli atleti — come il vecchio vincolo sportivo perpetuo — e di conformare le norme sui trasferimenti ai principi comunitari di proporzionalità e non discriminazione³³.

La specificità dello sport, pur riconosciuta dall'art. 165 del TFUE, non costituisce dunque una zona franca, ma deve essere armonizzata con le

realizzazione di valori costituzionalmente garantiti attraverso l'integrazione di regole statali e federative.

³¹ *Corte Giust.*, 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Bosman*, in *GC*, 1996, I, decisione cardine che ha sancito l'illegittimità delle norme federali che imponevano il pagamento di un'indennità di trasferimento alla scadenza del contratto, ravvisandovi un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei lavoratori.

³² *P. Perlingieri*, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, l'autore sottolinea che la prestazione sportiva è funzionalizzata allo sviluppo della personalità umana protetta dall'art. 2 Cost., imponendo che ogni pattuizione negoziale rispetti la dignità e la libertà professionale del lavoratore.

³³ *Cfr. E. Indraccolo*, *La cessione dei calciatori tra legge dello Stato e disposizioni federali*, in *RaDES*, 2006, l'autore analizza il corrispettivo economico della cessione come una forma di indennizzo volta a compensare il club per la perdita anticipata del valore tecnico rappresentato dal tesserato, sottolineando il collegamento necessario con il deposito federale.

tutele del mercato unico e con i diritti fondamentali protetti dalla Carta di Nizza³⁴.

Spostando l'analisi sul piano dell'ordinamento nazionale, la fonte principale di riferimento è storicamente rappresentata dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, la quale ha tipizzato per la prima volta in Italia il contratto di lavoro sportivo³⁵.

Tale normativa ha svolto una funzione di rottura rispetto al passato, definendo i criteri per la qualificazione del professionismo sportivo e introducendo presunzioni legali sulla natura subordinata del rapporto di lavoro, pur lasciando spazio a forme di collaborazione autonoma in presenza di determinati requisiti³⁶.

L'architettura della legge 91/1981 è stata tuttavia recentemente interessata da un profondo processo di riforma avviato con la legge delega 8 agosto 2019, n. 86. Questa riforma mira a superare la rigida dicotomia tra professionismo e dilettantismo, introducendo la figura unitaria del lavoratore sportivo e prevedendo un sistema di tutele previdenziali e assistenziali più inclusivo, teso a colmare quel vuoto normativo che per decenni ha caratterizzato il cosiddetto professionismo di fatto³⁷.

³⁴ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, ove si evidenzia come lo status dell'atleta rappresenti un valore costituzionalmente rilevante che garantisce al singolo un fascicolo di prerogative inviolabili che devono prevalere sulle spinte alla mercificazione.

³⁵ M. Sanino - F. Verde, *Il diritto sportivo*, 4^a ed., Padova, CEDAM, 2015, i quali inquadrano il contratto di lavoro sportivo nell'alveo della circolazione dei contratti a prestazioni corrispettive, evidenziando le deroghe necessarie a garantire l'equilibrio e la stabilità delle competizioni.

³⁶ L. Galantino, *Diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2018, autore che definisce il rapporto di lavoro sportivo come un "rapporto speciale" che differisce parzialmente dalla disciplina generale in ragione della particolare natura della prestazione agonistica posta in essere dal prestatore.

³⁷ Cfr. l. 8 agosto 2019, n. 86, art. 5, norma di delega che mira a superare la rigida dicotomia tra professionismo e dilettantismo, introducendo la figura unitaria del lavoratore sportivo e prevedendo un sistema di tutele previdenziali più inclusivo.

Nel quadro delle fonti nazionali, un ruolo sussidiario ma fondamentale è svolto dalle norme del Codice Civile.

Nonostante la specialità del settore, il contratto sportivo rimane un negozio giuridico soggetto alle regole generali sulla validità, sulla causa, sull'oggetto e sulla forma.

In particolare, il controllo di meritevolezza degli interessi di cui all'art. 1322 c.c. rappresenta il filtro attraverso cui lo Stato valuta la legittimità delle pattuizioni sportive, impedendo che l'autonomia federale possa tradursi in un sacrificio irragionevole dei diritti della persona³⁸.

Parimenti, le norme in tema di nullità contrattuale (art. 1418 c.c.) trovano applicazione qualora il contratto sportivo violi norme imperative di legge o principi di ordine pubblico, come nel caso di patti volti a eludere le tutele previste per i lavoratori subordinati³⁹.

Il terzo livello normativo è costituito dalle fonti federali, ovvero dalle norme prodotte internamente dalle singole Federazioni Nazionali (come le NOIF per la FIGC) sotto il coordinamento del CONI. Tali regole, pur avendo una natura endoassociativa, assumono una rilevanza esterna decisiva nel momento in cui vengono recepite nei contratti individuali⁴⁰.

Tra le fonti federali, una menzione particolare meritano gli Accordi Collettivi stipulati tra le associazioni di categoria degli atleti e le leghe delle società.

³⁸ A. Di Santo, *La immeritevolezza del contratto concluso in violazione delle c.d.d. regole sportive*, in *FN*, 2017, l'autore chiarisce che il contratto che viola norme federale di correttezza può essere dichiarato nullo civilmente qualora si ravvisi un difetto di meritevolezza degli interessi perseguiti, agendo come limite all'autonomia privata.

³⁹ G. Facci, *L'invalidità del contratto sportivo*, in *RaDES*, 2013, ove si osserva che l'invalidità delle pattuizioni contrarie alle regole sportive è volta a preservare la trasparenza finanziaria e l'integrità del sistema competitivo contro manovre elusive del controllo federale.

⁴⁰ F. Fratini, *Rilevanza esterna delle norme endoassociative e validità dei contratti*, in *RaDES*, 2015, l'autore evidenzia come il prodotto culturale della realtà sociale sportiva debba essere disciplinato da un sistema ordinamentale unitario che assicuri la coerenza tra l'autonomia dei gruppi e la legalità statale.

Questi accordi non si limitano a definire i livelli minimi retributivi, ma stabiliscono il contenuto dei contratti tipo, ai quali le parti devono obbligatoriamente conformarsi a pena di nullità delle pattuizioni difformi⁴¹. La funzione del contratto tipo è quella di standardizzare i rapporti negoziali, prevenendo disparità di trattamento e garantendo che i diritti fondamentali degli atleti (come il diritto alla salute, all'allenamento e al riposo) non siano oggetto di negoziazioni peggiorative⁴².

Un elemento di estrema complessità in questo sistema è rappresentato dalle norme sui trasferimenti e sulla cessione del contratto di prestazione sportiva. In tale ambito, le fonti federali si intrecciano con quelle internazionali della FIFA, dando vita a istituti peculiari come l'indennità di formazione e il contributo di solidarietà, finalizzati a compensare le società che hanno investito nella crescita tecnica dei giovani talenti⁴³.

Tali meccanismi di compensazione economica, pur essendo privi di un riscontro diretto nel diritto civile comune, sono considerati legittimi dalla giurisprudenza nella misura in cui non costituiscano un ostacolo insormontabile alla libertà di movimento dell'atleta⁴⁴.

La dialettica tra fonti federale e statali emerge con forza anche nella gestione della giustizia sportiva e nelle clausole compromissorie inserite nei contratti, le quali impongono ai tesserati di devolvere le controversie a

⁴¹ Cfr. Cass., ord., 13 marzo 2014, n. 5830, in *CoG*, 2015, decisione che ribadisce la nullità dei contratti non conformi agli Accordi Collettivi e ai Contratti Tipo, i quali fungono da fonte di tutela inderogabile per il contraente debole.

⁴² G. Facci, *L'invalidità del contratto sportivo*, in *RaDES*, 2013, in cui si specifica che la sanzione della nullità colpisce non solo l'assunzione irregolare ma anche eventuali patti aggiunti non depositati, ravvisandovi una violazione del principio di lealtà agonistica.

⁴³ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, ove si analizza l'indennità di formazione come meccanismo di compensazione economica finalizzato a remunerare l'investimento delle società che hanno curato la crescita dei giovani talenti.

⁴⁴ Cfr. Corte Giust., 16 marzo 2010, c. 325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Bernard*, in *FI*, 2010, pronuncia che ha riconosciuto la legittimità dei premi di formazione a condizione che siano strettamente proporzionati ai costi effettivamente sostenuti e non ostacolino irragionevolmente la carriera dell'atleta.

organi arbitrali interni, limitando il ricorso alla magistratura ordinaria ai soli casi di rilevanza esterna del diritto soggettivo⁴⁵.

La stratificazione delle fonti si riflette infine nella dimensione dei diritti mediali e delle sponsorizzazioni, ove le regole federali e della Lega nazionale stabiliscono i limiti dell'autonomia individuale dell'atleta nello sfruttamento della propria immagine⁴⁶.

In questi settori, il contratto sportivo diventa lo strumento attraverso cui vengono coordinate le esigenze commerciali dei singoli, dei club e delle istituzioni sportive, in un equilibrio spesso precario tra libertà d'impresa e vincoli associativi⁴⁷.

L'interprete è dunque chiamato a operare una sintesi costante tra questi diversi piani normativi, applicando il principio di sussidiarietà e di proporzionalità per assicurare che la specificità dello sport non entri in conflitto con l'unitarietà del sistema giuridico statale⁴⁸.

In conclusione, il sistema delle fonti dei contratti sportivi si configura come un ordinamento a geometria variabile, ove il baricentro si sposta tra il livello internazionale, nazionale e federale a seconda della fattispecie considerata.

⁴⁵ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, il quale rileva che il principio di sussidiarietà orizzontale impone allo Stato un potere di sindacato sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle federazioni attraverso la contrattualistica.

⁴⁶ L. Di Nella, *Sport e mercato – Metodo, modelli, problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, l'autore sottolinea che il giurista deve vigilare affinché lo sport rimanga un ambito di espressione della personalità umana, assicurando il rispetto dei principi di legalità unitariamente intesa oltre le mere logiche di business.

⁴⁷ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, *op. cit.*, ove viene sottolineato come il contratto sportivo sia lo strumento attraverso cui vengono coordinate le esigenze commerciali dei singoli e dei club in un equilibrio precario tra libertà d'impresa e vincoli associativi.

⁴⁸ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, dove si ribadisce che l'autonomia negoziale sportiva è protetta finché risulta idonea a garantire l'armonia del sistema complessivo e la tutela dei diritti fondamentali dei singoli.

Se per i trasferimenti internazionali è la normativa FIFA a dettare i tempi e le modalità, per la qualificazione del rapporto di lavoro e le relative tutele è la legge statale a mantenere la supremazia⁴⁹.

Tale pluralismo richiede un approccio metodologico rigoroso, volto a verificare costantemente la conformità delle regole settoriali ai principi costituzionali, i quali rimangono il parametro ultimo di validità di ogni atto di autonomia privata in ambito sportivo⁵⁰.

1.3 Natura giuridica dei contratti tra autonomia associativa e sovranità statale.

L'indagine sulla natura giuridica dei contratti sportivi rappresenta uno dei nodi gordiani della dottrina internazionalistica e civilistica contemporanea, imponendo una riflessione che travalica la mera esegesi delle norme codicistiche per approdare a una visione sistematica del rapporto tra autonomia privata e ordinamenti settoriali.

La qualificazione del contratto sportivo non può infatti risolversi in una semplice operazione di sussunzione della fattispecie negli schemi tipici del diritto civile, poiché ci si trova di fronte a una complessa fenomenologia negoziale ove convivono istanze di natura ludico-agonistica e componenti di carattere squisitamente patrimoniale⁵¹.

⁴⁹ M. Sanino - F. Verde, *Il diritto sportivo*, 4^a ed., Padova, CEDAM, 2015, i quali evidenziano come la negoziazione collettiva rappresenti l'argine principale contro il rischio di clausole vessatorie, garantendo standard minimi di tutela previdenziale e assistenziale.

⁵⁰ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 59 ss., l'autore conclude sottolineando che ogni atto di autonomia privata in ambito sportivo deve trovare la propria ragionevole giustificazione nel rispetto dei valori della dignità umana e della solidarietà sociale.

⁵¹ L. Di Nella, *Sport e mercato – Metodo, modelli, problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 461, ove l'autore chiarisce che il fenomeno sportivo è da intendersi come un "fatto giuridicamente rilevante" poiché la sua fenomenologia complessa interseca componenti sociali, etiche ed economiche che l'ordinamento statale non può più ignorare nel perseguimento degli obiettivi del settore.

Tale realtà, definibile come fatto giuridicamente rilevante di estrema densità, appare oggi ampiamente strutturata nelle sue diverse componenti sociali, etiche ed economiche, richiedendo all'interprete uno sforzo di sintesi tra la specificità del settore sportivo e l'unitarietà dell'ordinamento giuridico statale⁵².

Sotto il profilo dogmatico, il punto di partenza per definire la natura giuridica di tali accordi risiede nell'analisi della causa del contratto, intesa non come astratta funzione economico-sociale, bensì come sintesi degli interessi reali che le parti intendono perseguire attraverso lo strumento negoziale.

Il contratto sportivo si presenta come un negozio a prestazioni corrispettive, informato da un sinallagma peculiare ove la prestazione dell'atleta — consistente nello svolgimento dell'attività agonistica sotto la direzione della società — trova il suo corrispettivo non solo nella remunerazione economica, ma anche nella partecipazione a un sistema di valori e di visibilità professionale che è proprio dell'ordinamento sportivo⁵³.

In questa prospettiva, la dottrina ha evidenziato come ci si trovi spesso dinanzi a contratti atipici o socialmente tipici, la cui ragionevole giustificazione risiede nella necessità di regolamentare una prestazione che è, al contempo, lavoro e manifestazione della personalità⁵⁴.

⁵² L. Di Nella, *Sport e mercato – Metodo, modelli, problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 462, in cui si precisa che l'oggetto della contrattualistica sportiva è rappresentato dal credito alla prestazione professionale agonistica, coordinata e continuativa, sottraendo così il rapporto a derive patrimonialistiche contrarie alla dignità del lavoratore.

⁵³ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 195 ss., secondo cui lo sport si configura come un "ordinamento settoriale" dotato di una propria normazione, organizzazione e giurisdizione, la cui validità è subordinata alla capacità di armonizzare la specificità del settore con i principi di ordine pubblico nazionale e sovranazionale.

⁵⁴ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 198, ove viene sottolineato come il contratto sportivo sia lo strumento

La complessità di tale inquadramento emerge con vigore quando si analizza il continuo interessamento da parte dell'ordinamento giuridico statale nei riguardi del settore sportivo, motivato dal crescente rilievo assunto dallo sport come vero e proprio business globale⁵⁵. Tale evoluzione ha determinato una trasformazione della causa contrattuale, che non può più essere letta in una chiave meramente associativa o dilettantistica, ma deve essere vagliata attraverso il filtro della meritevolezza degli interessi⁵⁶.

Ai sensi dell'art. 1322, comma 2, del codice civile, l'autonomia contrattuale dei soggetti è riconosciuta e protetta dallo Stato solo nella misura in cui persegue interessi meritevoli di tutela. Ne consegue che la natura giuridica del contratto sportivo è intrinsecamente legata a un giudizio di valore operato dall'ordinamento generale, il quale non può restare indifferente dinanzi a pattuizioni che, pur conformi alle regole federali, possano risultare lesive della dignità della persona o della libertà professionale dell'atleta⁵⁷.

In questo scenario, assume un rilievo centrale il rapporto tra il contratto sportivo e i valori costituzionalmente garantiti.

La prestazione sportiva, infatti, non è una merce qualunque, ma costituisce una delle modalità essenziali attraverso cui si sviluppa la personalità umana,

attraverso cui vengono coordinate le esigenze commerciali dei singoli e dei club in un equilibrio precario tra libertà d'impresa sportiva e vincoli associativi.

⁵⁵ R. Cofferata, *Tendenze strutturali della crescita dello sport come "business"*, in EDT, 1998, p. 7 ss., l'autore evidenzia come la trasformazione dello sport in un'industria globale del business abbia imposto il superamento di vecchi schemi associativi a favore di modelli gestionali volti alla produzione dello spettacolo sportivo come bene economico.

⁵⁶ A. Di Santo, *La immeritevolezza del contratto concluso in violazione delle c.d.d. regole sportive*, in FN, 2017, p. 153 ss., l'autore chiarisce che il contratto che viola norme federale di correttezza e trasparenza può essere dichiarato nullo civilmente qualora si ravvisi un difetto di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti.

⁵⁷ 7 G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 ss., il quale rileva che il principio di sussidiarietà orizzontale impone un coordinamento tra l'ordinamento sportivo e quello statale, laddove quest'ultimo mantiene un potere di controllo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti.

trovando la propria copertura nell'art. 2 della Costituzione⁵⁸.

La natura giuridica del contratto deve quindi essere intesa in senso funzionale: lo strumento negoziale non serve solo allo scambio economico, ma è funzionalizzato alla realizzazione di un'attività che lo Stato riconosce come socialmente utile e protetta.

Questa "specialità" del rapporto sportivo giustifica la presenza di clausole derogatorie rispetto alla disciplina del diritto del lavoro comune, purché tali deroghe non comprimano il nucleo irriducibile dei diritti inviolabili dell'atleta⁵⁹.

Un ulteriore elemento che caratterizza la natura giuridica di questi accordi è la loro necessaria conformità alle norme prodotte dagli organismi sportivi nazionali e internazionali.

Si assiste a un fenomeno di integrazione tra fonti diverse: il contratto individuale di prestazione sportiva trae la sua validità non solo dal consenso delle parti, ma anche dalla sua coerenza con il sistema piramidale che vede al vertice il Comitato Internazionale Olimpico e si dirama attraverso le Federazioni internazionali e nazionali⁶⁰. Tale stratificazione normativa comporta che il contratto sportivo sia un negozio a struttura complessa, ove il contenuto è in gran parte predeterminato dai cosiddetti contratti-tipo e dagli accordi collettivi stipulati tra le associazioni di categoria.

⁵⁸ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 59 ss., secondo cui la prestazione sportiva è funzionalizzata allo sviluppo della personalità umana protetta dall'art. 2 Cost., imponendo che ogni pattuizione rispetti la dignità del lavoratore e la sua libertà professionale nell'ambito delle formazioni sociali.

⁵⁹ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 62., l'autore evidenzia come lo status di lavoratore sportivo debba essere protetto da standard di legalità che pongano la persona al centro del sistema, evitando che la forza contrattuale dell'impresa sportiva schiacci la dignità del contraente più debole.

⁶⁰ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 340 ss., ove si analizza il policentrismo normativo del settore, evidenziando come la presenza di "elementi di estraneità" nei contratti sportivi imponga una disciplina ad hoc che coordini le diverse sfere di sovranità coinvolte.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'eventuale violazione di tali schemi federali non comporta solo sanzioni endo-sportive, ma può determinare la nullità dei patti aggiunti per carenza di meritevolezza della causa, qualora tali patti siano volti a eludere tutele fondamentali fissate dal sistema generale⁶¹.

Approfondendo l'analisi della causa, occorre distinguere tra la causa sportiva e la causa economica che sorregge l'operazione negoziale. Mentre la prima attiene alla finalità agonistica e al rispetto del principio di lealtà e probità, la seconda riguarda l'allocazione delle risorse e lo sfruttamento commerciale dell'immagine dell'atleta⁶².

In molte fattispecie contrattuali moderne, queste due anime si fondono in un unico assetto di interessi, rendendo difficile una separazione netta.

Si pensi ai contratti dei professionisti di vertice, ove la prestazione atletica è inscindibilmente legata a obblighi di sponsorizzazione e di merchandising. In tali casi, la natura giuridica del contratto assume i connotati di un rapporto di lavoro speciale con forti venature di sfruttamento di diritti immateriali, richiedendo un'interpretazione coordinata tra norme sul lavoro e norme sulla proprietà industriale⁶³.

La discussione sulla natura giuridica si estende anche al profilo della validità del consenso. Nel diritto sportivo, il consenso dell'atleta alla stipulazione del contratto è spesso condizionato da vincoli di appartenenza

⁶¹ Cfr. Cass., ord., 13 marzo 2014, n. 5830, in *CoG*, 2015, p. 341 ss., con nota di G. Facci, *La nullità dei patti aggiunti al contratto sportivo*, decisione che ribadisce la nullità delle clausole non depositate presso le federazioni, ravvisandovi una violazione dell'obbligo di trasparenza necessario per la validità del vincolo negoziale.

⁶² L. Di Nella, *Sport e mercato – Metodo, modelli, problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 464, ove si sottolinea che l'ordinamento giuridico ha la funzione primaria di inseguire e recepire gli obiettivi del business sportivo, garantendo che lo sviluppo del settore avvenga nel rispetto della legalità unitariamente intesa.

⁶³ G. Facci, *L'invalidità del contratto sportivo*, in *RaDES*, 2013, p. 101 ss., l'autore osserva che l'invalidità delle pattuizioni contrarie alle regole sportive è volta a preservare la trasparenza finanziaria e l'integrità del sistema competitivo contro manovre elusive volte a falsare l'equilibrio dei campionati.

federale che limitano la sua libertà di negoziazione⁶⁴.

Sebbene il superamento del vecchio vincolo sportivo perpetuo abbia ridato centralità all'autonomia privata, persistono meccanismi di indennità di formazione e premi di addestramento che influenzano la struttura del contratto di cessione e, di riflesso, del contratto di lavoro individuale⁶⁵. Tale realtà impone di considerare il contratto sportivo non come un atto isolato, ma come parte di una operazione economica complessa, regolata dal principio di sussidiarietà tra ordinamenti.

Lo Stato interviene per garantire che la specificità del settore non diventi un pretesto per eludere le regole di validità del diritto comune, assicurando che la causa del contratto risponda sempre a un criterio di proporzionalità e giustizia contrattuale⁶⁶.

Un aspetto peculiare della natura giuridica risiede inoltre nella giurisdizione applicabile alle controversie derivanti da tali contratti.

L'inserimento sistematico di clausole compromissorie nei contratti sportivi, che devolvono la risoluzione delle liti a organi arbitrali interni (come il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna o i collegi arbitrali federale), non muta la natura civile del rapporto, ma ne sottolinea l'appartenenza a un sistema di giustizia specializzato⁶⁷.

⁶⁴ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 210, ove viene analizzato il ruolo dei controlli federali nel garantire l'equilibrio finanziario dei club quale presupposto ineliminabile per la lealtà della competizione agonistica e la validità degli impegni assunti verso i tesserati.

⁶⁵ Cfr. Corte Giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Bosman*, in GC, 1996, I, p. 601 ss., sentenza cardine che ha sancito l'illegittimità delle norme federali che limitavano la libera circolazione dei lavoratori comunitari attraverso l'imposizione di indennità di trasferimento alla scadenza naturale del contratto di lavoro.

⁶⁶ F. La Fata, *La validità dei contratti sportivi tra sussidiarietà e meritevolezza degli interessi*, in *RaDES*, 2016, p. 202 ss., il quale sostiene che laddove la pattuizione sportiva si traduca in un sacrificio sproporzionato dei diritti inviolabili dell'uomo, l'ordinamento generale deve intervenire dichiarando l'immeritevolezza della causa contrattuale.

⁶⁷ *Manuale di Diritto dello Sport*, op. cit., p. 341, in cui si dà atto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha esteso il divieto di discriminazione basata sulla nazionalità anche ai professionisti di Stati terzi associati all'Unione Europea.

Tuttavia, il carattere di ordine pubblico di molte norme statali in materia di lavoro e di diritti della personalità comporta che l'autonomia sportiva debba sempre arrestarsi dinanzi al sindacato di legittimità dell'autorità giudiziaria ordinaria, la quale rimane l'ultimo baluardo a tutela della liceità del negozio giuridico sportivo⁶⁸.

La natura giuridica dei contratti sportivi si delinea quindi come una sintesi dinamica tra autonomia associativa e sovranità statale. Si tratta di negozi giuridici che, pur operando in un ambito settoriale specifico, attingono la loro linfa vitale e la loro forza vincolante dai principi generali dell'ordinamento civile e costituzionale⁶⁹.

La qualificazione del contratto sportivo come rapporto di lavoro speciale, funzionalizzato alla crescita della persona e sottoposto a un rigoroso controllo di meritevolezza, permette di conciliare le esigenze di efficienza agonistica con la necessaria protezione dei diritti soggettivi. Solo attraverso questo equilibrio è possibile comprendere appieno la complessa realtà sociale del prodotto culturale sportivo, assicurando che il diritto possa inseguire e recepire gli obiettivi del settore senza rinunciare alla propria funzione primaria di trasformazione dell'esistente in conformità ai valori della legalità unitariamente intesa⁷⁰.

⁶⁸ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, op. cit., p. 238, dove si ribadisce che lo Stato non abdica alla propria sovranità, ma controlla che la specifica autonomia sportiva non violi i diritti fondamentali dell'atleta inteso come persona in formazione.

⁶⁹ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 70, l'autore conclude sottolineando che ogni atto di autonomia negoziale in ambito sportivo deve trovare la propria ragionevole giustificazione nel rispetto dei valori della dignità umana e dei doveri di solidarietà politica ed economica.

⁷⁰ L. Di Nella, *Sport e mercato – Metodo, modelli, problemi*, op. cit., p. 465, secondo cui la vitalità dello sport risiede nella ricerca di un equilibrio dinamico tra l'efficienza agonistica e la garanzia delle tutele soggettive costituzionalmente garantite, assicurando che lo sport rimanga un fattore di crescita umana e sociale.

1.4 Il contratto di lavoro sportivo. La distinzione tra professionista, dilettante e “professionista di fatto”. La riforma dello sport.

L'analisi del rapporto di lavoro sportivo impone, preliminarmente, una riflessione sulla metamorfosi strutturale dei soggetti che animano tale settore, con particolare riferimento all'evoluzione della società sportiva da mero ente associativo a vera e propria organizzazione aziendale complessa.

Come evidenziato dalla dottrina più avvertita, la manifestazione sportiva professionistica contemporanea non è più il frutto esclusivo della passione o della benemerenza, ma costituisce il prodotto finale di una gestione imprenditoriale che finalizza l'attività economica alla realizzazione dell'evento sportivo⁷¹.

In questo mutato scenario, l'impresa sportiva si connota per l'assunzione di un capitale di rischio e per la necessità di dotarsi di una struttura organizzativa idonea a gestire fattori produttivi eterogenei, tra i quali spicca, per rilievo giuridico ed economico, la prestazione lavorativa dell'atleta⁷².

Tale premessa è fondamentale per comprendere come il contratto di lavoro sportivo non sia un isolato schema negoziale, ma si inserisca in un sistema

⁷¹ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo statuto dell'impresa sportiva*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 207, ove si evidenzia la metamorfosi del club in un'organizzazione aziendale complessa, in cui la prestazione lavorativa dell'atleta è un fattore produttivo essenziale finalizzato alla realizzazione dell'evento sportivo come prodotto finale della gestione imprenditoriale.

⁷² G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo statuto dell'impresa sportiva*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 208, in cui si specifica che l'impresa sportiva contemporanea si connota per l'assunzione di un capitale di rischio e per la necessità di dotarsi di una struttura organizzativa idonea a gestire fattori produttivi eterogenei, tra cui spicca, per rilievo giuridico ed economico, la prestazione lavorativa dell'atleta.

di controlli federali e statali volti ad assicurare l'equilibrio finanziario e la lealtà della competizione⁷³.

Il quadro normativo di riferimento per la qualificazione di tale rapporto è stato a lungo dominato dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, la quale ha operato una distinzione netta tra l'area del professionismo e quella del dilettantismo, affidando alle Federazioni sportive nazionali il compito di perimetrare l'ambito di applicazione della tutela lavoristica speciale⁷⁴. Ai sensi dell'art. 2 della predetta legge, lo status di sportivo professionista è subordinato al ricorrere di tre requisiti fondamentali: l'onerosità della prestazione, la continuità dell'attività e la qualificazione federale. Sotto il profilo dell'onerosità, la natura professionale del rapporto emerge ogniqualvolta l'atleta riceva un compenso che superi il mero rimborso delle spese documentate, configurandosi come una retribuzione salariale atta a compensare non solo l'evento agonistico, ma anche la fase prodromica dell'allenamento e della preparazione tecnica⁷⁵.

La giurisprudenza di legittimità ha confermato che anche premi legati al rendimento o indennità forfettarie devono essere ricondotti nell'alveo della retribuzione, a prescindere dalle qualificazioni formali fornite dalle parti o dai massimali stabiliti dai regolamenti federali⁷⁶.

⁷³ Cfr. G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Le società professionistiche*, op. cit., p. 209, dove viene analizzato come il sistema dei controlli federale e statale sia volto ad assicurare l'equilibrio finanziario dei club e la lealtà della competizione, presupposti necessari per la regolarità del campionato.

⁷⁴ M. Sanino - F. Verde, *Il diritto sportivo*, 4^a ed., Padova, CEDAM, 2015, p. 209 ss., i quali analizzano la distinzione tra l'area del professionismo e quella del dilettantismo operata dalla legge n. 91 del 1981, evidenziando il ruolo centrale delle Federazioni sportive nazionali nel perimetrare l'ambito di applicazione della tutela lavoristica speciale.

⁷⁵ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 297, ove si chiarisce che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 91 del 1981, lo status di sportivo professionista è subordinato al ricorrere dei requisiti di onerosità della prestazione, continuità dell'attività e qualificazione federale.

⁷⁶ Cass. civ., sez. lav., 3 giugno 2011, n. 12138, in *RFI*, 2012, voce *Previdenza sociale*, n. 227, decisione che ha confermato come premi legati al rendimento o indennità forfettarie debbano essere ricondotti nell'alveo della retribuzione salariale atta a compensare non solo

Tuttavia, l'attribuzione della qualità di professionista non dipende esclusivamente dai caratteri sostanziali della prestazione, ma richiede l'elemento formale del tesseramento presso una società affiliata a una Federazione che abbia riconosciuto il professionismo per quella determinata categoria⁷⁷.

Tale meccanismo ha generato una categoria peculiare, definita dalla dottrina come “status di atleta professionista”, che non consiste in una mera sommatoria di situazioni giuridiche soggettive, ma rappresenta uno strumento per la protezione della personalità umana nel contesto sociale organizzato⁷⁸.

Come icasticamente rilevato da autorevole dottrina, lo status precede logicamente e funzionalmente le azioni poste a sua tutela, trovando legittimazione nella circostanza che l'attività sportiva professionistica si svolge all'interno di una comunità che richiede un inquadramento specifico per bilanciare i principi strutturali dello sport con le libertà fondamentali del Trattato dell'Unione Europea⁷⁹.

In questo contesto, la figura del dilettante viene definita dall'ordinamento in via puramente residuale, comprendendo tutti coloro che non rientrano negli

l'evento agonistico, ma anche la fase di preparazione tecnica, a prescindere dalle qualificazioni formali fornite dalle parti.

⁷⁷ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, op. cit., p. 227, ove si osserva che l'attribuzione della qualità di professionista richiede l'elemento formale del tesseramento presso una società affiliata a una Federazione che abbia riconosciuto il professionismo per quella determinata categoria, atto che segna il momento della soggezione dello sportivo ai regolamenti federali.

⁷⁸ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, op. cit., p. 225, il quale definisce lo status dell'atleta come il peculiare valore, costituzionalmente rilevante, di cui è portatore il singolo individuo nei contesti socialmente organizzati, fungendo da presidio per la protezione della personalità umana.

⁷⁹ Cfr. P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 664, ove l'autore evidenzia come lo status di atleta professionista rappresenti uno strumento per bilanciare i principi strutturali dello sport con le libertà fondamentali garantite dal Trattato dell'Unione Europea, valori che devono precedere logicamente l'azione negoziale.

schemi del professionismo formale⁸⁰.

Per lungo tempo, il legislatore ha mostrato uno scarso interesse per l'attività dilettantistica, considerandola priva di rilevanza economica significativa. Tale impostazione è stata tuttavia travolta dalla realtà dei fatti, che ha visto l'emergere del cosiddetto professionismo di fatto.

Si tratta di una fenomenologia complessa ove atleti militanti in campionati dilettantistici (si pensi alla Lega Nazionale Dilettanti nel calcio) esercitano l'attività sportiva in modo continuativo e dietro corrispettivi che, pur mascherati da rimborsi spese forfettari, costituiscono la loro principale fonte di reddito⁸¹.

L'ambiguità di questo sistema risiede nel fatto che l'atleta dilettante è spesso soggetto a vincoli associativi e disciplinari sovrapponibili a quelli del professionista, ma rimane privo delle tutele previdenziali, assistenziali e lavoristiche garantite dalla legge 91/1981⁸².

La criticità del professionismo di fatto risiede non solo nell'elusione delle norme sul lavoro, ma anche nella creazione di ingiustificate disparità di trattamento, in palese contrasto con gli articoli 3 e 35 della Costituzione⁸³.

⁸⁰ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo dilettante*, op. cit., p. 233, dove si rileva che la figura del dilettante viene definita dall'ordinamento in via residuale, comprendendo tutti coloro che non rientrano negli schemi del professionismo formale e che esercitano l'attività senza i requisiti di onerosità e qualificazione federale.

⁸¹ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 302, ove viene analizzata la fenomenologia del professionismo di fatto, caratterizzata da atleti militanti in campionati dilettantistici che esercitano l'attività in modo continuativo dietro corrispettivi mascherati da rimborsi spese.

⁸² E. Indraccolo, *Il complesso mondo dello sport tra professionismo e dilettantismo*, in *RaDES*, 2019, p. 235 ss., l'autore critica i meccanismi aprioristici di qualificazione federale che omettono di attribuire una specifica regolamentazione a molti casi concreti di professionismo di fatto, alimentando ingiustificate disparità di trattamento.

⁸³ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 59 ss., il quale sottolinea che lo sport rappresenta una formazione sociale essenziale ai sensi dell'art. 2 Cost., ove l'individuo deve poter esercitare i propri diritti inviolabili senza subire forme di oggettivazione economica legate all'etichetta del dilettantismo.

La giurisprudenza europea, con le sentenze Bosman e Deliège, ha contribuito a incrinare questa dicotomia, sottolineando che ogni attività sportiva che presenti i caratteri di un'attività economica reale ed effettiva deve essere ricondotta sotto l'egida del diritto comunitario, a prescindere dalla qualifica formale attribuita dalle Federazioni nazionali⁸⁴.

In tale prospettiva, la distinzione tra professionista e dilettante tende a sfumare a favore di una valutazione ex post della condotta negoziale concreta, ove il rilievo del reddito ricavato e la continuità della prestazione diventano i veri discriminanti per l'applicazione delle garanzie del lavoro subordinato⁸⁵.

Un ulteriore elemento di riflessione offerto dalla nuova fonte riguarda la posizione dell'atleta all'interno del sodalizio di base.

Mentre nel professionismo il rapporto è chiaramente sinallagmatico e subordinato, nel dilettantismo il legame associativo conserva formalmente una natura comunitaria, ove l'atleta dovrebbe essere, in teoria, un partecipe dei fini dell'ente⁸⁶. Tuttavia, la realtà associativa sportiva moderna vede spesso l'atleta in una posizione di mera soggezione alle decisioni di un gruppo ristretto che gestisce l'ente con criteri imprenditoriali, rendendo il rapporto tra atleta e associazione dilettantistica molto più simile a un contratto di prestazione d'opera che a un fenomeno di partecipazione

⁸⁴ Cfr. Corte Giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Bosman*, in GC, 1996, I, p. 601 ss.; Corte Giust., 11 aprile 2000, c. 51/96, *Deliège*, in RFI, 2000, pronunce che hanno contribuito a superare la rigida dicotomia tra professionismo e dilettantismo, sancendo che ogni attività sportiva che presenti i caratteri di un'attività economica reale deve essere ricondotta sotto l'egida del diritto comunitario.

⁸⁵ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di semiprofessionista e quello di professionista di fatto*, op. cit., p. 230, ove si analizza la progressiva erosione del modello sportivo costruito su basi puramente ideali e la conseguente affrancazione della prestazione atletica dallo schema associativo tradizionale.

⁸⁶ Cfr. G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo dilettante*, op. cit., p. 233 ss., dove viene evidenziata l'ambivalenza del ruolo dell'atleta nel sodalizio dilettantistico, il quale si vede al tempo stesso come persona in formazione e come utente dei servizi offerti dall'ente.

associativa ideale⁸⁷.

Questa ambivalenza giustifica la necessità di una rilettura dello status di dilettante, che non può più essere considerato un mero beneficiario esterno di servizi, ma un soggetto che sviluppa la propria personalità attraverso una funzione sociale protetta dall'ordinamento⁸⁸.

La questione delle discriminazioni di genere ha rappresentato per decenni un ulteriore vulnus del sistema.

Fino a tempi recenti, la quasi totalità dello sport femminile era relegata al dilettantismo per scelta federale, privando atlete di livello olimpico delle tutele minime del lavoratore⁸⁹.

Un segnale di cambiamento è giunto con la legge di bilancio 2020, che ha introdotto incentivi economici per promuovere il professionismo femminile, consentendo alle società di richiedere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le atlete tesserate con contratti di lavoro sportivo⁹⁰. Tale intervento normativo, unitamente ai criteri guida della riforma del 2019, mira all'individuazione della figura del lavoratore sportivo indipendentemente dal genere e dalla qualifica federale, ancorando le tutele

⁸⁷ Cfr. G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo dilettante*, op. cit., p. 235, in cui si specifica che gli indennizzi o rimborsi forfettari percepiti dai dilettanti non devono snaturare la natura ideale della partecipazione agonistica, sebbene spesso costituiscano la principale fonte di reddito dell'atleta.

⁸⁸ Cfr. G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo dilettante*, op. cit., p. 237, ove si rileva che l'atleta dilettante sviluppa la propria personalità attraverso una funzione sociale protetta dall'ordinamento, la quale non può essere ridotta a mera esecuzione del gesto atletico.

⁸⁹ E. Indraccolo, *Sport femminile e discriminazioni di genere: la riforma del lavoro sportivo in Italia*, in *AJI*, 2020, p. 601 ss., l'autore riflette sul vulnus delle discriminazioni di genere che ha relegato per decenni la quasi totalità dello sport femminile al dilettantismo, privando atlete di alto livello delle tutele minime del lavoratore subordinato.

⁹⁰ Cfr. l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 181, norma che ha introdotto incentivi economici sotto forma di esonero contributivo per promuovere il professionismo nello sport femminile, garantendo l'estensione delle condizioni di tutela previste dalla normativa vigente.

alla natura effettiva della prestazione⁹¹.

Il superamento della rigida distinzione tra professionismo e dilettantismo appare oggi un traguardo ineludibile per garantire la coerenza del sistema ordinamentale unitariamente inteso.

La riforma dello sport del 2019, nel tipizzare il lavoratore sportivo, riconosce che l'attività agonistica può essere svolta con modalità diverse, ma deve sempre essere soggetta a un controllo di liceità e meritevolezza che impedisca lo sfruttamento delle prestazioni lavorative sotto il velo del dilettantismo⁹².

Il contratto di lavoro sportivo, dunque, si evolve da schema negoziale eccezionale a modello tipico di esercizio della personalità umana nel mercato, ove la specificità dello sport deve armonizzarsi con i diritti inviolabili garantiti dall'art. 2 della Costituzione⁹³.

L'interprete è chiamato a un'opera di costante bilanciamento tra l'efficienza agonistica e la dignità del lavoratore, assicurando che la qualifica federale non diventi mai un ostacolo al pieno riconoscimento delle tutele statali⁹⁴.

In ultima analisi, la natura imprenditoriale dei club e lo status di lavoratore

⁹¹ Cfr. l. 8 agosto 2019, n. 86, art. 5, comma 1, lett. c), disposizione di delega che mira al superamento della rigida dicotomia tra categorie attraverso l'individuazione della figura unitaria del lavoratore sportivo, indipendentemente dal genere e dalla natura dell'attività svolta.

⁹² G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 ss., il quale rileva che l'attività agonistica deve essere soggetta a un controllo di liceità e meritevolezza che impedisca lo sfruttamento delle prestazioni lavorative sotto il velo del dilettantismo, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale.

⁹³ L. Di Nella, *Sport e mercato – Metodo. Modelli, problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 465, secondo cui l'ordinamento giuridico deve garantire che lo sviluppo del settore avvenga nel rispetto della legalità unitariamente intesa, assicurando che la qualifica federale non diventi un ostacolo al pieno riconoscimento delle tutele statali.

⁹⁴ A. Di Santo, *La immeritevolezza del contratto concluso in violazione delle c.d.d. regole sportive*, in FN, 2017, p. 153 ss., l'autore chiarisce che il contratto di lavoro sportivo deve evolversi in un modello tipico di esercizio della personalità umana nel mercato, ove il controllo di meritevolezza serva a bilanciare l'efficienza agonistica con la dignità del prestatore.

dell'atleta costituiscono le due facce di una medesima medaglia: quella di un settore che ha ormai abbandonato la purezza del dilettantismo per abbracciare le sfide e le responsabilità della modernità giuridica ed economica⁹⁵.

1.5 Segue. Diritti e obblighi delle parti e tutele dell'atleta-lavoratore.

La qualificazione del rapporto di lavoro sportivo e la determinazione dello status dell'atleta non esauriscono l'indagine giuridica, ma costituiscono il presupposto per l'analisi del complesso sistema di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, che scaturiscono dal vincolo contrattuale.

Il rapporto negoziale tra l'atleta e la società sportiva genera infatti un fascicolo di posizioni contrapposte ove l'adempimento delle obbligazioni agonistiche deve costantemente armonizzarsi con la tutela dei diritti fondamentali della persona, in un equilibrio dinamico tra l'efficienza dell'impresa sportiva e la dignità del prestatore⁹⁶.

Come osservato dalla dottrina più attenta, la categoria dello status rappresenta in questo ambito il valore costituzionalmente rilevante di cui è portatore il singolo individuo nei contesti socialmente organizzati, ove si esplica la propria personalità attraverso il gesto atletico⁹⁷.

⁹⁵ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo statuto dell'impresa sportiva*, op. cit., p. 208, ove si conclude sottolineando che la natura imprenditoriale dei club e lo status di lavoratore dell'atleta costituiscono le due facce di una medesima medaglia in un settore che ha ormai abbracciato le sfide della modernità economica.

⁹⁶ L. Di Nella, *Sport e mercato – Metodo, modelli, problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 461, ove l'autore chiarisce che il fenomeno sportivo è da intendersi come un "fatto giuridicamente rilevante" poiché la sua fenomenologia complessa interseca componenti sociali, etiche ed economiche che l'ordinamento statale non può più ignorare nel perseguimento degli obiettivi del settore.

⁹⁷ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 225, il quale definisce lo status dell'atleta come il peculiare valore, costituzionalmente rilevante, di cui è portatore il singolo individuo nei contesti socialmente organizzati, fungendo da presidio irrinunciabile per la sua dignità.

Sotto il profilo degli obblighi, la prestazione principale in capo all'atleta consiste nello svolgimento dell'attività agonistica, intesa non solo come partecipazione alle competizioni ufficiali, ma come impegno tecnico e professionale complessivo che comprende la preparazione atletica, gli allenamenti e il rispetto delle direttive impartite dallo staff tecnico⁹⁸. Tale obbligazione si connota per un elevato grado di specificità, in quanto la prestazione sportiva è funzionalizzata al raggiungimento del massimo risultato possibile, imponendo al lavoratore un dovere di diligenza che travalica i parametri del diritto del lavoro comune per abbracciare i canoni della lealtà e della probità sportiva⁹⁹.

L'atleta è infatti tenuto a conformarsi non solo agli ordini del datore di lavoro, ma anche a quel complesso di norme endoassocie prodotte dalle Federazioni che disciplinano l'etica e la correttezza del gioco, la cui violazione può determinare sanzioni sia sul piano contrattuale che su quello disciplinare-sportivo¹⁰⁰.

A corollario dell'obbligo di prestazione, si pongono i doveri di fedeltà e di riservatezza, che assumono nel settore sportivo una declinazione particolare in ragione dell'esposizione mediatica dei soggetti coinvolti.

L'atleta deve astenersi da condotte che possano pregiudicare il prestigio della società o l'integrità della competizione, inclusi i divieti relativi alle scommesse e al doping, quest'ultimo inteso come deplorabile fenomeno di alterazione della prestazione che mina alla base la parità di condizioni tra i

⁹⁸ *Manuale di Diritto dello Sport, op. cit., p. 298*, ove si specifica che l'attività lavorativa ordinaria del calciatore comprende non solo la partecipazione alle gare, ma anche l'espletamento della preparazione atletica e tecnica, essendo quest'ultima funzionale alla prestazione agonistica vera e propria.

⁹⁹ *Cfr. G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, Le regole di condotta dell'atleta, op. cit., p. 228*, in cui si analizza l'impegno del professionista a svolgere la prestazione conformandosi ai valori dell'etica e della correttezza sportiva sanciti dallo Statuto del CONI.

¹⁰⁰ *Cfr. G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, Le regole di condotta dell'atleta, op. cit., p. 226*, ove viene evidenziato come lo status professionale legittimi l'inquadramento dei soggetti in termini di tutele diversificate, basate sulla specificità dell'ordinamento sportivo e sui valori costituzionali di cui gli atleti sono portatori.

concorrenti¹⁰¹.

Lo status di professionista comporta inoltre la sottoposizione al potere direttivo e organizzativo della società, che si manifesta nella facoltà del club di determinare i tempi e i luoghi della prestazione, nonché di imporre codici di condotta volti a preservare l'immagine commerciale del sodalizio, in un mercato ove il valore del brand è indissolubilmente legato alla reputazione dei propri tesserati¹⁰².

Speculare al sistema degli obblighi è il quadro dei diritti spettanti all'atleta, al cui vertice si colloca il diritto alla remunerazione.

Come già analizzato, nel lavoro professionistico l'onerosità costituisce un elemento essenziale del rapporto, e il compenso deve essere determinato in misura proporzionata alla quantità e alla qualità della prestazione, garantendo in ogni caso un'esistenza libera e dignitosa¹⁰³.

Accanto alla retribuzione fissa, il contratto sportivo prevede frequentemente voci premiali legate al rendimento individuale o collettivo, le quali, pur mantenendo una natura aleatoria, concorrono alla formazione della base retributiva soggetta a contribuzione previdenziale¹⁰⁴.

¹⁰¹ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, op. cit., p. 228, i quali osservano che la rilevanza economica dello sport business comporta margini di guadagno in termini di retribuzione e sfruttamento dell'immagine tanto più elevati quanto più alti sono i risultati agonistici raggiunti.

¹⁰² L. Di Nella, *Sport e mercato – Metodo, modelli, problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 462, in cui si precisa che l'oggetto del contratto di lavoro sportivo è rappresentato dal credito alla prestazione professionale agonistica, coordinata e continuativa, e non dalla persona fisica dell'atleta, evitando così derive patrimonialistiche.

¹⁰³ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 297, ove si chiarisce che l'onerosità della prestazione sussiste quando l'atleta è ricompensato non con il mero rimborso spese, ma con una vera e propria retribuzione salariale atta a compensare il particolare disagio e la gravosità del compito.

¹⁰⁴ Cass. civ., sez. lav., 3 giugno 2011, n. 12138, in RFI, 2012, voce *Previdenza sociale*, n. 227, decisione che ha confermato come anche i compensi forfettari versati per il raggiungimento degli impianti debbano essere qualificati come retribuzione e non come rimborsi spese documentati.

Tuttavia, la tutela del diritto al compenso deve confrontarsi con le procedure di controllo federale volte a garantire l'equilibrio finanziario dei club, ove il regolare pagamento degli emolumenti è condizione necessaria per l'iscrizione ai campionati e per la stessa validità del tesseramento¹⁰⁵.

Un rilievo primario assume la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dell'atleta, diritto che trova la sua "ragionevole giustificazione" non solo nell'art. 32 della Costituzione, ma anche nelle specifiche disposizioni della legge 91/1981.

L'art. 7 della predetta legge istituisce infatti l'obbligo della scheda sanitaria per ogni sportivo professionista, imponendo controlli medici periodici finalizzati a prevenire infortuni o patologie legate allo sforzo agonistico estremo¹⁰⁶.

Tale tutela si estende alla predisposizione di programmi riabilitativi idonei e alla garanzia di una copertura assicurativa contro gli infortuni, configurando in capo alla società una responsabilità civile aggravata qualora non vengano adottate tutte le misure di sicurezza suggerite dalla scienza medica e dalla tecnica sportiva¹⁰⁷.

Lo status di professionista garantisce inoltre l'accesso a standard sanitari elevati, necessari per preservare l'atleta come "asset" economico

¹⁰⁵ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Le società professionistiche*, op. cit., p. 212, ove viene descritto il ruolo dei sistemi di controllo nel monitorare l'equilibrio finanziario dei club, assicurando che la circolazione degli atleti risponda a reali esigenze di bilancio e al principio di lealtà competitiva.

¹⁰⁶ Cfr. l. 23 marzo 1981, n. 91, art. 7, disposizione che ha istituito la "scheda sanitaria" per ciascun professionista, la cui regolare tenuta e aggiornamento costituiscono condizione imprescindibile per lo svolgimento dell'attività sportiva a tutela della salute del lavoratore.

¹⁰⁷ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, op. cit., p. 229, ove si sottolinea l'obbligo delle società di garantire la salute degli atleti predisponendo strumenti di prevenzione degli infortuni e idonei programmi riabilitativi per la cura degli stessi.

dell'impresa sportiva, ma ancor prima come persona in formazione nel contesto sociale¹⁰⁸.

In tema di tutele, la materia è dominata dalla complessa interazione tra l'ordinamento statale e quello federale riguardo all'applicabilità dello Statuto dei Lavoratori.

L'art. 4 della legge 91/1981 limita l'operatività della legge 300/1970, escludendo articoli fondamentali come l'art. 18 in tema di reintegrazione nel posto di lavoro, in ragione della natura "intuitu personae" e dell'estrema fungibilità della prestazione sportiva¹⁰⁹.

Parimenti, l'inapplicabilità dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in materia di sanzioni disciplinari permette alle Federazioni di mantenere un sistema di giustizia domestica celere, sebbene la giurisprudenza abbia più volte richiamato la necessità che il procedimento disciplinare federale rispetti comunque il principio del contraddittorio e i diritti di difesa del tesserato¹¹⁰. Questa deroga alle tutele ordinarie trova il suo contrappeso nella negoziazione collettiva: gli Accordi Collettivi e i Contratti Tipo fungono infatti da fonte di tutela inderogabile, impedendo che lo squilibrio di potere tra il grande club e il singolo atleta possa tradursi in clausole vessatorie¹¹¹.

¹⁰⁸ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, op. cit., p. 225, i quali evidenziano che la categoria dello status non consiste in una mera sommatoria di situazioni soggettive, ma è funzionalizzata alla protezione delle condizioni individuali della persona nello sport.

¹⁰⁹ Cfr. l. 23 marzo 1981, n. 91, art. 4, comma 2, norma che impone alle parti l'obbligo di conformare il contratto individuale all'Accordo Collettivo stipulato tra la Federazione e i rappresentanti delle categorie interessate, garantendo tutele minime inderogabili.

¹¹⁰ *Manuale di Diritto dello Sport*, op. cit., p. 299, ove si specifica che al rapporto di lavoro sportivo si applicano solo parzialmente le norme dello Statuto dei Lavoratori, data la particolare natura della prestazione oggetto del contratto.

¹¹¹ G. Facci, *La nullità dei patti aggiunti al contratto sportivo*, in *CoG*, 2015, p. 341, l'autore evidenzia la nullità insanabile di clausole laterali non depositate presso le federazioni, ravvisandovi un'ipotesi di immeritevolezza della causa per elusione dei controlli di trasparenza.

Un profilo di crescente importanza riguarda la tutela dei diritti della personalità e, in particolare, il diritto all'immagine dell'atleta.

La gestione economica dell'effigie sportiva costituisce oggi una posta di bilancio essenziale per le società, che spesso richiedono contrattualmente l'esclusiva sullo sfruttamento dell'immagine del tesserato in divisa sociale¹¹².

Tuttavia, lo status di atleta professionista non comporta la totale perdita della disponibilità dei propri tratti distintivi; la dottrina distingue infatti tra l'immagine sportiva, assorbita nell'organizzazione dell'evento, e l'immagine della persona nota, che rimane nella sfera di autonomia dell'atleta per sponsorizzazioni extra-settoriali¹¹³.

Il bilanciamento tra questi interessi richiede una delimitazione precisa dell'oggetto della pattuizione, evitando che la cessione dei diritti diventi una forma di sfruttamento indiscriminato contraria al principio di meritevolezza¹¹⁴.

Infine, l'ordinamento garantisce all'atleta-lavoratore una specifica tutela collettiva e sindacale.

Nonostante la specialità del rapporto, agli sportivi è riconosciuto il diritto di associarsi e di ricorrere allo sciopero per la difesa dei propri interessi professionali, in conformità agli artt. 39 e 40 della Costituzione¹¹⁵.

¹¹² G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Atleti e diritti d'immagine*, op. cit., p. 252, i quali distinguono tra il diritto all'immagine dell'atleta in divisa sociale, assorbito dall'organizzazione del club, e il diritto all'immagine della persona nota, che resta di competenza esclusiva del singolo.

¹¹³ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Atleti e diritti d'immagine*, op. cit., p. 258, ove si analizza come il consenso alla diffusione delle immagini della gara sia considerato implicito nella partecipazione stessa alla competizione agonistica.

¹¹⁴ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Atleti e diritti d'immagine*, op. cit., p. 260, i quali chiariscono che il calciatore può liberamente utilizzare la propria immagine, a condizione di non associarla a colori o simboli del club senza autorizzazione o per prodotti concorrenti degli sponsor societari.

¹¹⁵ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 59 ss., secondo

Tale tutela si manifesta nella partecipazione democratica degli atleti agli organismi direttivi delle Federazioni e del CONI, ove è prevista una quota di rappresentanza volta ad assicurare che i lavoratori sportivi possano concorrere alla formazione delle regole di indirizzo del sistema¹¹⁶.

Sotto il profilo previdenziale, il sistema riconosce la limitata durata della carriera agonistica attraverso l'accesso al trattamento pensionistico al compimento di limiti di età inferiori rispetto alla generalità dei lavoratori, a condizione che sia stato maturato il periodo minimo di contribuzione richiesto¹¹⁷.

In conclusione, la condizione giuridica dell'atleta-lavoratore si configura come uno status protetto, ove i diritti soggettivi e le tutele statali agiscono da limite invalicabile all'autonomia privata e al potere regolamentare delle istituzioni sportive¹¹⁸. La specificità dello sport legittima deroghe alle norme comuni solo nella misura in cui queste siano funzionali al corretto svolgimento delle competizioni e non ledano il nucleo essenziale dei diritti inviolabili dell'uomo¹¹⁹.

cui lo sport rappresenta una formazione sociale essenziale ai sensi dell'art. 2 Cost., entro cui l'individuo deve poter esercitare i propri diritti inviolabili senza subire forme di oggettivazione economica.

¹¹⁶ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, op. cit., p. 229, ove si specifica che lo status del professionista impone il rispetto delle regole di gioco e dei doveri di lealtà verso il concorrente e l'avversario quale pilastro fondamentale del sistema.

¹¹⁷ Cfr. Circ. INPS 7 febbraio 2020, n. 19, atto che disciplina le modalità di accesso al sistema previdenziale per i lavoratori sportivi professionisti a seguito delle numerose riforme legislative intervenute nel settore.

¹¹⁸ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 ss., il quale rileva che il principio di sussidiarietà orizzontale impone allo Stato un potere di sindacato sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle federazioni attraverso le clausole contrattuali

¹¹⁹ L. Di Nella, *Sport e mercato - Metodo, modelli, problemi*, op. cit., p. 464, l'autore sottolinea che il giurista deve vigilare affinché lo sport rimanga un ambito di espressione della personalità umana, assicurando il rispetto dei principi di legalità unitariamente intesa oltre le logiche di mercato.

Il contratto sportivo, in questa luce, non è solo lo strumento di uno scambio economico, ma il presidio legale attraverso cui l'ordinamento garantisce che l'agonismo rimanga un ambito di libertà, salute e crescita sociale, pienamente integrato nel sistema dei valori della legalità costituzionale¹²⁰.

¹²⁰ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, op. cit., p. 70, l'autore conclude sottolineando che ogni atto di autonomia negoziale in ambito sportivo deve trovare la propria ragionevole giustificazione nel rispetto dei valori della dignità umana e della solidarietà sociale.

CAPITOLO II - IL CONTRATTO DI CESSIONE DI ATLETI: PROFILI TEORICI E APPLICATIVI

2.1 Definizione, origine e inquadramento giuridico: dalla compravendita del cartellino alla cessione del contratto con l'atleta.

La disamina del contratto di cessione di atleti richiede, in via preliminare, un'operazione di chiarificazione terminologica e concettuale volta a depurare il discorso giuridico da espressioni tecnicamente improprie ma ampiamente diffuse nel lessico giornalistico e nella prassi commerciale.

Comunemente si discute di compravendita o di prestito dell'atleta, ovvero di acquisto del suo cartellino, locuzioni che evocano una presunta natura reale del rapporto, quasi che il prestatore di lavoro possa costituire l'oggetto di un diritto di proprietà in capo alla società sportiva¹. Tuttavia, nel moderno sistema ordinamentale, il trasferimento di un atleta da un sodalizio all'altro si realizza tecnicamente attraverso la cessione del contratto di lavoro sportivo, un negozio giuridico avente ad oggetto non la persona del calciatore, bensì la sua prestazione professionale coordinata e continuativa².

Tale distinzione non è meramente formale, ma segna il passaggio da una

¹ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 461, ove l'autore chiarisce che il fenomeno sportivo è da intendersi come un "fatto giuridicamente rilevante" poiché la sua fenomenologia complessa interseca componenti sociali, etiche ed economiche che l'ordinamento statale non può più ignorare nel perseguimento degli obiettivi del settore.

² Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 308, in cui si osserva che la negoziazione non ha ad oggetto il calciatore in sé, ma il credito alla sua prestazione sportiva professionale coordinata e continuativa, superando definitivamente la visione del trasferimento come compravendita di un bene reale.

visione patrimonialistica dello sportivo a una concezione fondata sul primato dell'autonomia negoziale e sulla tutela dei diritti fondamentali della persona, come sancito dall'art. 2 della Costituzione³.

Sotto il profilo definitorio, la cessione del contratto sportivo si configura come un accordo trilaterale tra la società cedente (di appartenenza dell'atleta), la società cessionaria (di destinazione) e l'atleta medesimo (il contraente ceduto), finalizzato al trasferimento della posizione contrattuale attiva e passiva derivante dal rapporto di lavoro in essere⁴.

Tale fattispecie trova il suo inquadramento dogmatico generale negli articoli 1406 e seguenti del codice civile, ove si prevede che ciascuna parte possa sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, purché queste non siano state ancora eseguite e l'altra parte vi consenta⁵.

In ambito sportivo, tuttavia, la disciplina civilistica subisce significative integrazioni e deroghe ad opera della normativa speciale e dei regolamenti federativi, che attribuiscono all'istituto una connotazione di specialità legata alle esigenze di equilibrio competitivo e stabilità dei campionati⁶.

³ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 59 ss., secondo cui la prestazione sportiva è funzionalizzata allo sviluppo della personalità umana protetta dall'art. 2 Cost., imponendo che ogni pattuizione negoziale rispetti la dignità del lavoratore e la sua libertà professionale nell'ambito delle formazioni sociali.

⁴ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 304, ove si evidenzia la natura trilaterale del negozio di cessione, il quale richiede necessariamente il coordinamento delle volontà della società cedente, della società cessionaria e del calciatore contraente ceduto.

⁵ Cfr. art. 1406 cod. civ., in relazione al quale la dottrina sottolinea che la cessione del contratto sportivo si inserisce nello schema della sostituzione soggettiva, subordinando l'efficacia del trasferimento al consenso del contraente ceduto quale presupposto *indefettibile per la validità dell'operazione negoziale*

⁶ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 ss., il quale rileva che il principio di sussidiarietà orizzontale impone un coordinamento tra

Le origini storiche di questo istituto affondano le radici in un sistema regolamentare radicalmente diverso da quello attuale, dominato per decenni dal cosiddetto vincolo sportivo. In epoca pre-riforma, il rapporto tra l'atleta e la società non era regolato esclusivamente dal contratto di lavoro, ma era mediato dal tesseramento, un atto amministrativo endofederale che determinava la costituzione di un vincolo di appartenenza potenzialmente perpetuo⁷.

Il club di appartenenza era titolare del cartellino, un documento che incorporava il diritto di utilizzare in esclusiva le prestazioni dell'atleta e che, nella prassi dell'epoca, veniva considerato alla stregua di un asset patrimoniale liberamente alienabile, indipendentemente dalla scadenza del contratto di lavoro individuale⁸. Questo meccanismo determinava una situazione di soggezione dell'atleta, il quale non poteva liberarsi dal vincolo associativo senza il consenso della società, trasformando di fatto il calciatore in una *res* oggetto di disposizioni negoziali esterne alla sua volontà⁹.

L'insostenibilità di tale assetto rispetto ai principi del diritto comune e ai valori di libertà professionale ha condotto a una progressiva erosione del

l'ordinamento sportivo e quello statale, laddove quest'ultimo mantiene un potere di controllo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle federazioni.

⁷ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 239, dove viene analizzato come lo status dell'atleta professionista rappresenti un peculiare valore costituzionalmente rilevante che precede logicamente e funzionalmente le azioni negoziali poste a sua tutela.

⁸ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 308, il quale deve essere inteso correttamente come un documento amministrativo che attesta il vincolo federale e indica lo status dello sportivo, privo di natura proprietaria in senso civilistico.

⁹ G. Volpe Putzolu, *Sui rapporti tra i giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica delle c.d. cessioni del calciatore*, in *RDCo*, 1970, p. 7 ss., la quale ha storicamente criticato il meccanismo del vincolo associativo illimitato, ravvisandovi una forma di soggezione personale dell'atleta che ostacola l'esercizio del libero diritto all'attività sportiva.

modello del vincolo, culminata nel processo di trasformazione industriale dello sport degli anni Ottanta¹⁰.

Una tappa fondamentale in questo percorso evolutivo è rappresentata dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, la quale, all'art. 5, ha formalmente disciplinato la cessione del contratto di lavoro sportivo, ammettendone la successione a termine tra gli stessi soggetti e subordinandola al consenso del lavoratore¹¹. La norma stabilisce che il contratto di lavoro può essere ceduto prima della sua scadenza naturale, purché vi sia l'accordo tra le due società e l'osservanza delle modalità fissate dalle Federazioni nazionali.

La legge speciale ha dunque operato una netta cesura rispetto al passato, ancorando il trasferimento dell'atleta agli schemi della circolazione dei crediti e dei contratti tipici del diritto del lavoro speciale¹².

Tuttavia, il vero spartiacque sistematico è costituito dalla celebre sentenza Bosman della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15 dicembre 1995¹³. I giudici di Lussemburgo hanno dichiarato l'illegittimità dei regolamenti federativi che prevedevano il pagamento di un'indennità di trasferimento (il cosiddetto parametro zero) alla scadenza naturale del contratto, ravvisando in tale prassi un ostacolo ingiustificato alla libera

¹⁰ R. Cofferata, *Tendenze strutturali della crescita dello sport come "business"*, in EDT, 1998, p. 7 ss., l'autore evidenzia come la trasformazione dello sport in un'industria globale del business abbia imposto il superamento di vecchi schemi associativi a favore di modelli gestionali volti alla produzione dello spettacolo sportivo come bene economico.

¹¹ Cfr. l. 23 marzo 1981, n. 91, art. 5, norma che ha introdotto nel sistema nazionale la disciplina della cessione del contratto di lavoro sportivo, stabilendo che essa è ammessa prima della scadenza solo se vi è il consenso dell'atleta e l'osservanza delle modalità fissate dalle Federazioni.

¹² M. Sanino - F. Verde, *Il diritto sportivo*, 4^a ed., Padova, CEDAM, 2015, p. 259 ss., i quali inquadrano la cessione del contratto sportivo nell'alveo della circolazione dei contratti a prestazioni corrispettive, sottolineando le deroghe necessarie a garantire la stabilità e l'equilibrio della competizione.

¹³ Corte Giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, Bosman, in GC, 1996, I, p. 601 ss., decisione che ha sancito l'illegittimità delle norme federali che limitavano la libera circolazione dei lavoratori comunitari attraverso l'imposizione di indennità di trasferimento alla scadenza del contratto.

circolazione dei lavoratori garantita dal Trattato UE¹⁴.

Da questo momento, l'ordinamento sportivo internazionale e nazionale ha dovuto riformulare i propri principi: i trasferimenti di atleti in scadenza avvengono oggi senza alcun corrispettivo economico tra le società, e l'atleta svincolato è libero di negoziare la propria posizione con qualsiasi nuovo club¹⁵.

La cessione onerosa è rimasta possibile solo in pendenza di contratto (in progress), assumendo la natura di un'operazione economica volta a compensare la società cedente per la rinuncia anticipata alle prestazioni del proprio tesserato¹⁶.

L'inquadramento giuridico della cessione deve inoltre tener conto della duplice dimensione del rapporto che lega l'atleta alla società: da un lato il contratto di lavoro subordinato, dall'altro il tesseramento federale¹⁷.

Come evidenziato dalla dottrina, il trasferimento comporta non solo la cessione della posizione contrattuale privatistica, ma anche il passaggio del vincolo di appartenenza federale, che è il presupposto indispensabile per la

¹⁴ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 664, ove l'autore evidenzia come lo status dell'atleta debba essere protetto da standard elevati legati allo sviluppo della personalità umana, valori che devono prevalere sulle regole federative contrarie.

¹⁵ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 305, in cui si precisa che, a seguito del caso Bosman, i trasferimenti di atleti svincolati avvengono a "parametro zero", mentre la cessione onerosa rimane possibile solo in pendenza di contratto (in progress).

¹⁶ E. Indraccolo, *La cessione dei calciatori tra legge dello Stato e disposizioni federali*, in *RaDES*, 2006, p. 208 ss., l'autore evidenzia il collegamento necessario tra la validità del contratto di cessione e il rispetto delle procedure federale di deposito presso le Leghe competenti per consentire il controllo di regolarità finanziaria

¹⁷ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 195 ss., secondo cui lo sport si configura come un "ordinamento settoriale" che rivendica un affrancamento dai sistemi ordinari per preservare la specificità delle proprie regole tecniche e organizzative.

partecipazione alle competizioni ufficiali¹⁸.

Senza il trasferimento del tesseramento presso la nuova federazione o lega, il contratto di cessione risulterebbe privo di efficacia pratica, in quanto l'atleta non sarebbe legittimato a scendere in campo per il nuovo sodalizio. Si assiste dunque a un fenomeno di collegamento negoziale necessario, ove la validità dell'operazione è subordinata al rispetto delle norme endoassociative prodotte dagli organismi nazionali e internazionali, come il FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players¹⁹.

Un elemento di particolare rilievo nell'analisi delle origini e dell'inquadramento risiede nella funzione sociale ed economica dello scambio.

La cessione di un atleta non è solo un atto di gestione del personale, ma rappresenta una modalità di autofinanziamento essenziale per le società sportive, specialmente in un mercato caratterizzato da elevati costi operativi²⁰.

In questo contesto, assume una rilevanza critica il cosiddetto *premio di addestramento e formazione tecnica*, istituito dalla legge 91/1981 e recepito dai regolamenti federale, volto a remunerare le società dilettantistiche o di settore giovanile che hanno investito nella crescita tecnica dell'atleta prima

¹⁸ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 304, ove viene analizzato come il trasferimento del tesseramento costituisca il presupposto di efficacia sportiva per la partecipazione alle competizioni per il nuovo sodalizio.

¹⁹ Cfr. *Regolamento F.I.F.A. sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori*, aggiornamento ottobre 2020, il quale dispone che la registrazione di un calciatore presso una nuova associazione nazionale è subordinata al rilascio dell'International Transfer Certificate (ITC) da parte della precedente associazione.

²⁰ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo statuto dell'impresa sportiva*, op. cit., p. 207, ove si sottolinea la natura imprenditoriale del club moderno, la cui attività economica è finalizzata all'offerta dell'evento sportivo come prodotto di una complessa organizzazione aziendale

del suo primo contratto professionistico²¹.

Tale meccanismo di solidarietà economica, pur limitando in parte la libertà di movimento del giovane talento, è considerato legittimo dalla giurisprudenza purché sia proporzionato ai costi effettivamente sostenuti e non si traduca in un nuovo vincolo sportivo mascherato²².

Approfondendo la natura giuridica dell'accordo tra le società, occorre rilevare come la causa della cessione sia spesso complessa e non riconducibile a un unico schema negoziale.

Accanto alle cessioni a titolo definitivo, la prassi federale ha elaborato le cessioni a titolo temporaneo, volgarmente definite prestito²³. In tali ipotesi, il vincolo di appartenenza si sposta temporaneamente in favore della società di destinazione, ma al termine del periodo stabilito il rapporto contrattuale riprende vigore con la società originaria, salvo l'esercizio di eventuali diritti di opzione o contropzione previsti dalle parti²⁴. Questa articolazione dei modelli di trasferimento dimostra la plasticità del contratto sportivo, capace di adattarsi alle esigenze di valorizzazione tecnica degli atleti e alle strategie finanziarie dei club, in un equilibrio sempre precario tra autonomia privata e

²¹ Cfr. l. 23 marzo 1981, n. 91, art. 6, disposizione che ha istituito il premio di addestramento e formazione tecnica per remunerare le società che hanno investito nella crescita giovanile dell'atleta in occasione della sua prima contrattualizzazione professionistica

²² Corte Giust., 16 marzo 2010, c. 325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Bernard*, in *RaDES*, 2011, p. 411 ss., sentenza che ha riconosciuto la legittimità dei sistemi di indennizzo per la formazione dei giovani talenti, purché tali misure non eccedano quanto strettamente necessario al perseguimento dello scopo sportivo.

²³ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 307, in cui si analizza la cessione a titolo temporaneo (prestito) come strumento di valorizzazione tecnica che permette all'atleta di acquisire esperienza agonistica pur mantenendo il legame contrattuale originario.

²⁴ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 304, ove si chiarisce che nella cessione temporanea il vincolo di appartenenza federale si sposta a favore della società di destinazione, ma al termine del periodo il calciatore torna alla società d'origine.

controlli federali²⁵.

La questione dell'inquadramento giuridico si complica ulteriormente quando il trasferimento presenta elementi di estraneità rispetto all'ordinamento nazionale, richiamando l'applicazione delle fonti internazionali²⁶.

In questi casi, la funzione della normativa FIFA è quella di individuare quale tra gli ordinamenti debba prevalere, assicurando standard minimi di tutela che impediscano forme di sfruttamento economico contrarie alla dignità umana.

La dottrina ha osservato come la cessione internazionale di atleti sia ormai divenuta un benchmark per l'evoluzione del diritto transnazionale dello sport, imponendo all'interprete di confrontarsi con categorie giuridiche eterogenee e con meccanismi di risoluzione delle controversie (come il TAS di Losanna) che rivendicano una propria autonomia rispetto alla giurisdizione statale²⁷.

La definizione e le origini della cessione di atleti riflettono la parabola evolutiva dell'intero ordinamento sportivo: da un sistema chiuso e autoreferenziale, fondato sul possesso del cartellino, a un sistema aperto e dinamico, integrato nel mercato globale e rispettoso delle tutele del lavoro²⁸.

²⁵ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 238, dove si ribadisce che lo Stato non abdica alla propria sovranità, ma esercita una funzione di trasformazione dell'esistente affinché l'autonomia negoziale sportiva non violi i diritti inviolabili dell'uomo.

²⁶ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 340, i quali chiariscono che un contratto sportivo internazionale è connotato da "elementi di estraneità" rispetto all'ordinamento di riferimento, imponendo una disciplina specifica che coordini le diverse fonti coinvolte.

²⁷ L. Musumarra, *Il dopo Bosman e il modello sportivo europeo*, in EAD (a cura di), *Diritto dello sport*, Roma, 2017, p. 239 ss., l'autore riflette sull'impatto della lex sportiva transnazionale della FIFA nell'uniformare i criteri di trasferimento degli atleti su scala globale, riducendo le asimmetrie tra i diversi sistemi giuridici nazionali.

²⁸ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 465, secondo cui l'ordinamento giuridico ha la funzione primaria di

Il contratto di cessione emerge come lo strumento cardine per la circolazione dei valori sportivi ed economici, la cui legittimità non risiede più nel potere di disposizione sulla persona, ma nella meritevolezza di un assetto di interessi che armonizza la specificità del settore con la libertà individuale²⁹.

Il compito del giurista è quello di vigilare affinché questa circolazione non torni a forme di oggettivazione dell'atleta, garantendo che ogni passaggio di maglia trovi la propria ragionevole giustificazione in un sistema di regole che ponga al centro lo sviluppo della personalità umana e la lealtà della competizione agonistica³⁰.

2.2 Oggetto e soggetti del contratto. La causa variabile nel trasferimento temporaneo e definitivo e la solennità della forma.

L'analisi strutturale del contratto di cessione di atleti impone una riflessione dogmatica volta a coordinare gli schemi negoziali del diritto civile con le esigenze di un mercato settoriale governato da regole di natura endoassociativa.

Tale operazione ermeneutica permette di delineare la fisionomia di un negozio che, pur traendo la propria linfa vitale dal principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., si connota per una spiccata specialità dettata dalla natura dei soggetti coinvolti e dalla peculiarità dell'oggetto dello

inseguire e recepire gli obiettivi del business sportivo, garantendo che lo sviluppo del settore avvenga nel rispetto della legalità unitariamente intesa.

²⁹ A. Di Santo, *La immeritevolezza del contratto concluso in violazione delle c.d.d. regole sportive*, in *FN*, 2017, p. 153 ss., l'autore chiarisce che il contratto sportivo può essere dichiarato nullo civilmente qualora si ravvisi un difetto di meritevolezza degli interessi perseguiti, specialmente in presenza di violazioni sistematiche delle regole di correttezza agonistica.

³⁰ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 70, ove si ribadisce che ogni atto di autonomia negoziale sportiva deve trovare la propria ragionevole giustificazione nel rispetto dei valori della dignità umana e dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

scambio³¹.

La scomposizione del contratto nei suoi elementi essenziali — soggetti, oggetto, forma e causa — rivela la complessità di una fattispecie che non si esaurisce in una semplice sostituzione soggettiva del lato datoriale, ma coinvolge una pluralità di interessi che lo Stato è chiamato a vagliare sotto il profilo della meritevolezza e della liceità³².

Sotto il profilo dei soggetti, la cessione del contratto sportivo si configura tradizionalmente come un accordo a struttura trilaterale, i cui protagonisti sono la società cedente, la società cessionaria e l'atleta ceduto³³.

La dottrina e la giurisprudenza, anche di respiro internazionale, concordano nel ritenere che la partecipazione dell'atleta al negozio di cessione sia un elemento imprescindibile, non potendosi configurare un trasferimento coattivo della prestazione lavorativa senza il consenso esplicito del titolare della stessa³⁴.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha infatti individuato nel consenso del calciatore uno dei quattro pilastri fondamentali per il perfezionamento

³¹ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 461, ove l'autore chiarisce che il fenomeno sportivo è da intendersi come un "fatto giuridicamente rilevante" la cui fenomenologia complessa interseca componenti sociali ed economiche che l'ordinamento statale ha il compito di ricondurre entro l'alveo della legalità.

³² G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 ss., il quale rileva come il principio di sussidiarietà orizzontale imponga un costante coordinamento tra l'autonomia dei gruppi sportivi e il potere di sindacato dello Stato sulla meritevolezza degli interessi concretamente perseguiti dalle parti.

³³ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 304, in cui si specifica che la cessione del contratto si configura come un negozio trilaterale che richiede necessariamente il consenso del club cedente, del club cessionario e del calciatore.

³⁴ E. Indraccolo, *La cessione dei calciatori tra legge dello Stato e disposizioni federali*, in *RaDES*, 2006, p. 208 ss., l'autore sottolinea che la partecipazione volitiva dell'atleta è l'elemento cardine che trasforma il trasferimento da mero atto dispositivo d'impresa a strumento di circolazione del rapporto di lavoro rispettoso della dignità umana.

del transfer agreement, unitamente al consenso dei due club e alla pattuizione di un prezzo³⁵. Tuttavia, la qualificazione dei soggetti non può prescindere dalla loro specifica natura giuridica e dallo status di cui sono portatori all'interno dell'ordinamento settoriale.

Da un lato, le società sportive si presentano oggi come organizzazioni aziendali complesse, la cui attività imprenditoriale è funzionalizzata alla produzione dell'evento sportivo e alla valorizzazione dei propri asset, tra i quali la posizione contrattuale degli atleti riveste un ruolo preminente³⁶.

Dall'altro, l'atleta non agisce come un mero contraente privato, ma come un soggetto investito di uno status professionale che precede logicamente e funzionalmente l'azione negoziale, garantendogli un fascicolo di tutele inviolabili legate allo sviluppo della propria personalità³⁷.

Tale asimmetria tra la forza contrattuale dell'impresa sportiva e la posizione del lavoratore impone che la struttura dei soggetti sia integrata da meccanismi di controllo federale volti a verificare l'onorabilità dei dirigenti e l'equilibrio finanziario dei club cessionari, assicurando che il trasferimento non pregiudichi la stabilità della competizione³⁸.

³⁵ Cfr. TAS, 28 settembre 2011, n. 2356/A, decisione in cui gli arbitri di Losanna hanno individuato i quattro elementi indefettibili per la validità di un transfer agreement: il consenso dei due club coinvolti, la volontà espressa del giocatore e la pattuizione di un corrispettivo economico.

³⁶ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo statuto dell'impresa sportiva*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 207, ove viene analizzata l'evoluzione del club in un'organizzazione aziendale complessa che finalizza la propria attività imprenditoriale alla produzione dell'evento sportivo come prodotto finale della gestione.

³⁷ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, op. cit., p. 225, il quale definisce lo status dell'atleta come il "peculiare valore, costituzionalmente rilevante, di cui è portatore il singolo individuo nei contesti, socialmente organizzati, dove esplica la propria personalità".

³⁸ Cfr. G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Le società professionistiche*, op. cit., p. 212, dove si evidenzia come il sistema dei controlli federale (Covisoc) sia finalizzato ad assicurare l'equilibrio finanziario dei club e il rispetto del principio di lealtà nello svolgimento delle competizioni.

L'individuazione dell'oggetto del contratto rappresenta un ulteriore punto di frizione tra il linguaggio della prassi e la precisione della tecnica giuridica.

Se nel lessico mediatico si continua a discutere di acquisto dell'atleta o del suo cartellino, nel rigore del diritto l'oggetto del negozio è rappresentato dalla posizione contrattuale derivante dal rapporto di lavoro sportivo, ovvero dal complesso di diritti e obblighi che legano il prestatore al datore di lavoro³⁹.

Non si tratta, dunque, di un atto di disposizione sulla persona, bensì del trasferimento di un credito alla prestazione professionale agonistica coordinata e continuativa⁴⁰. Come chiarito dalla Corte di Cassazione nel noto caso Lorenzon, il cosiddetto cartellino non è una res suscettibile di proprietà in senso civilistico, ma un documento amministrativo che incorpora il vincolo di appartenenza federale e indica lo status dello sportivo⁴¹.

Ne consegue che l'oggetto della cessione è duplice: da un lato vi è il rapporto privatistico di lavoro subordinato, dall'altro vi è lo spostamento del tesseramento presso la nuova società, elemento quest'ultimo che condiziona l'efficacia del contratto sul piano dell'ordinamento sportivo⁴².

³⁹ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 308, ove si ribadisce l'erroneità tecnica del termine "cartellino" inteso come oggetto di proprietà, chiarendo che esso rappresenta solo il documento che incorpora il vincolo di appartenenza federale.

⁴⁰ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 462, in cui si precisa che l'oggetto della cessione è il credito alla prestazione professionale agonistica, coordinata e continuativa, e non la persona fisica dell'atleta.

⁴¹ Cfr. Cass. civ., 4 aprile 1998, n. 3500, nota come "caso Lorenzon", in cui il Supremo Collegio ha chiarito che il trasferimento dell'atleta non può essere ricondotto allo schema della compravendita di una res, poiché l'atleta è titolare di uno status giuridico soggettivo che precede l'azione negoziale.

⁴² Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 304, ove viene analizzato il collegamento negoziale tra l'accordo privatistico di cessione e lo spostamento del tesseramento federale presso la nuova società acquirente.

Senza il trasferimento del vincolo federale, infatti, la prestazione oggetto del contratto risulterebbe priva di valore agonistico, non potendo l'atleta partecipare alle competizioni ufficiali per il nuovo club⁴³.

Per quanto concerne l'elemento della forma, la materia è dominata da un rigido formalismo che deroga al principio generale di libertà delle forme vigente nel diritto comune⁴⁴. Ai sensi dell'art. 4 della legge 91/1981, il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, e tale requisito si estende, per il principio di simmetria, anche al negozio di cessione della posizione contrattuale⁴⁵. Tuttavia, la particolarità del sistema sportivo risiede nell'obbligo per le parti di utilizzare i moduli appositamente predisposti dalle Federazioni nazionali (come le NOIF per la FIGC), i quali devono essere depositati presso la Lega di competenza entro termini perentori per consentirne il controllo di regolarità⁴⁶.

La forma scritta assume dunque una valenza ad substantiam non solo per la validità del vincolo tra le parti, ma anche come presupposto per l'omologazione federale del trasferimento⁴⁷.

La giurisprudenza ha precisato che eventuali patti aggiunti o clausole

⁴³ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 195 ss., l'autore evidenzia come lo sport si configuri come un "ordinamento settoriale" che rivendica un affrancamento dalle rigidità del diritto comune per preservare l'integrità agonistica e tecnica delle proprie regole interne.

⁴⁴ M. Sanino - F. Verde, *Il diritto sportivo*, 4ª ed., Padova, CEDAM, 2015, p. 259 ss., i quali sottolineano la specialità del rapporto di lavoro sportivo, evidenziando come i regolamenti federale debbano essere interpretati in armonia con le tutele minime garantite dallo Stato ai prestatori d'opera.

⁴⁵ Cfr. l. 23 marzo 1981, n. 91, art. 4, il quale sancisce il principio del formalismo negoziale stabilendo che il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità, per assicurare la trasparenza degli impegni assunti.

⁴⁶ Cfr. Regolamento LNP, art. 27, comma 1, disposizione che impone alle società il deposito dei contratti presso la sede della Lega entro termini perentori, affinché gli organismi federali possano verificarne la regolarità contributiva e finanziaria.

⁴⁷ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 329, ove si chiarisce che il requisito della forma scritta e il successivo deposito sono funzionali alla validità dell'operazione non solo tra le parti, ma anche ai fini dell'ordinamento sportivo internazionale.

lateralali non risultanti dal modulo federale depositato sono affetti da nullità per carenza di meritevolezza, in quanto volti ad eludere la trasparenza dei rapporti economici e il sistema dei controlli sulla par condicio competitiva⁴⁸. Infine, l'indagine sulla causa del contratto di cessione rivela la natura ibrida di questo strumento negoziale, ove si fondono ragioni di carattere tecnico-sportivo e finalità di ordine patrimoniale. La causa non può essere ridotta allo schema della compravendita, poiché manca il presupposto della natura reale del bene scambiato; essa va piuttosto inquadrata come una sintesi di interessi volta alla circolazione dei valori sportivi nel mercato⁴⁹.

Nelle cessioni a titolo definitivo, la causa risiede nello scambio tra la rinuncia anticipata alla prestazione dell'atleta da parte del club cedente e il corrispettivo economico versato dal club cessionario, in un assetto sinallagmatico che permette al primo di realizzare una plusvalenza patrimoniale e al secondo di acquisire un rinforzo tecnico⁵⁰.

Diverso è il profilo causale nelle cessioni a titolo temporaneo, ove l'interesse delle parti è quello di garantire all'atleta una maggiore continuità di impiego o una valorizzazione tecnica presso un sodalizio di minore rango, mantenendo però fermo il legame contrattuale originario con la società cedente al termine del periodo stabilito⁵¹.

⁴⁸ G. Facci, *La nullità dei patti aggiunti al contratto sportivo*, in *CoG*, 2015, p. 341 ss., l'autore evidenzia la nullità insanabile di clausole laterali non depositate, ravvisandovi un'ipotesi di immeritevolezza della causa per violazione dei principi di correttezza e trasparenza del mercato sportivo.

⁴⁹ A. Di Santo, *La immeritevolezza del contratto concluso in violazione delle c.d.d. regole sportive*, in *FN*, 2017, p. 153 ss., ove si osserva che il controllo statale di meritevolezza ex art. 1322 c.c. agisce come limite all'autonomia privata qualora la pattuizione sportiva si traduca in un sacrificio sproporzionato dei diritti dell'atleta.

⁵⁰ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 307, in cui viene descritta la cessione definitiva come l'accordo volto al trasferimento permanente della posizione contrattuale dell'atleta verso il pagamento di un prezzo determinato tra i club.

⁵¹ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 304, ove si definisce la cessione a titolo temporaneo

In questi casi, la causa si arricchisce di una funzione di collaborazione tra club, spesso mediata da diritti di opzione o contropzione che conferiscono all'operazione una venatura aleatoria⁵².

La meritevolezza della causa è costantemente monitorata dall'ordinamento statale, che interviene per impedire che lo scambio di atleti diventi un mezzo per occultare perdite di bilancio o per violare il principio di lealtà sportiva attraverso manovre finanziarie opache⁵³.

Sotto tale profilo, il premio di addestramento e formazione tecnica, pur essendo un elemento accessorio del corrispettivo, integra la causa del contratto di cessione nelle ipotesi di primo passaggio al professionismo, assolvendo a una funzione solidaristica riconosciuta sia dalla legge 91/1981 che dalla normativa FIFA⁵⁴.

In conclusione, la struttura del contratto di cessione di atleti si presenta come un edificio negoziale a geometrie variabili, ove gli elementi essenziali del codice civile sono declinati secondo le categorie della specificità dello sport.

Il passaggio dalla concezione patrimonialistica del cartellino alla moderna cessione della posizione contrattuale riflette il primato dei diritti della persona-atleta, il cui consenso rimane la chiave di volta dell'intera

(prestito) come lo strumento che permette di spostare transitoriamente il vincolo di appartenenza federale per finalità di valorizzazione tecnica del tesserato.

⁵² Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 347, ove si analizza la complessità delle clausole di opzione e contropzione che conferiscono una natura aleatoria allo scambio temporaneo di prestazioni atletiche.

⁵³ F. Maisto, *Collegamento tra contratti*, in AA.VV., *Il contratto. Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato*, Napoli, 2019, p. 277 ss., l'autore riflette sul fenomeno del collegamento negoziale funzionale tra il contratto di cessione (tra club) e il contratto di lavoro subordinato (tra club e atleta), preordinati a un'unica operazione economica.

⁵⁴ Cfr. l. 23 marzo 1981, n. 91, art. 6, norma che introduce il premio di addestramento e formazione tecnica quale indennizzo obbligatorio volto a remunerare l'investimento formativo delle società di base.

operazione⁵⁵.

La rigidità della forma e la complessità della causa testimoniano la volontà dell'ordinamento di sottrarre lo sport alle logiche selvagge del mercato, imponendo che ogni trasferimento trovi la propria giustificazione in un bilanciamento tra l'efficienza dell'impresa sportiva, l'integrità della competizione e la tutela della salute e della libertà professionale dei lavoratori⁵⁶.

Solo attraverso questa rigorosa analisi strutturale è possibile comprendere la reale portata del prodotto culturale sportivo, assicurando che la circolazione degli atleti rimanga un fattore di crescita del sistema e non una zona d'ombra per l'elusione dei principi fondamentali del diritto⁵⁷.

2.3 Una fattispecie negoziale complessa tra dimensione patrimoniale dello scambio e rapporto di lavoro. Il difficile equilibrio tra autonomia delle società e diritti fondamentali dell'atleta.

L'indagine sulla natura giuridica della cessione dei contratti di prestazione sportiva si colloca in un'area di intersezione tra il diritto civile dei contratti, il diritto del lavoro e le logiche dell'economia aziendale, configurando una

⁵⁵ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 59 ss., il quale ribadisce che lo sport è una formazione sociale protetta dall'art. 2 Cost. entro cui l'individuo deve poter esercitare i propri diritti inviolabili senza subire forme di oggettivazione economica.

⁵⁶ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 465, secondo cui l'ordinamento giuridico ha la funzione primaria di trasformare l'esistente conformandolo ai valori della legalità unitariamente intesa, impedendo che l'autonomia sportiva diventi un ambito di irrilevanza giuridica.

⁵⁷ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 70, l'autore conclude sottolineando che ogni atto di autonomia negoziale sportiva deve trovare la propria giustificazione nel rispetto della dignità umana e nei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

fattispecie negoziale che la dottrina definisce di eccezionale complessità⁵⁸.

Il punto di partenza per una corretta ricostruzione dogmatica risiede nel superamento della storica dicotomia tra la prestazione atletica intesa come mero oggetto di un rapporto di lavoro subordinato e la sua qualificazione come asset patrimoniale della società⁵⁹.

Tale metamorfosi riflette l'evoluzione dell'impresa sportiva, la quale, pur rimanendo funzionalizzata alla produzione dell'evento agonistico, agisce nel mercato globale con strumenti tipici dell'imprenditorialità commerciale, ove il valore della risorsa umana viene contabilizzato e scambiato secondo parametri di redditività e plusvalenza⁶⁰.

Sotto il profilo strettamente lavoristico, la cessione del contratto sportivo trova il suo fondamento nella necessità di garantire la continuità del rapporto di lavoro speciale, pur in presenza di un mutamento della figura datoriale.

La prestazione dell'atleta, tuttavia, non è una merce di scambio indifferenziata, ma una modalità essenziale di espressione della personalità umana, protetta dall'art. 2 della Costituzione⁶¹.

⁵⁸ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 461, ove l'autore rileva come il fenomeno sportivo costituisca un "fatto giuridicamente rilevante" di eccezionale densità, le cui componenti sociali ed economiche inducono l'ordinamento statale a un costante "inseguimento" normativo volto ad assicurarne la coerenza con i principi generali del diritto.

⁵⁹ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 308, i quali osservano che la moderna contrattualistica sportiva ha definitivamente superato la visione patrimonialistica del tesserato, incentrando il trasferimento sulla cessione del contratto di lavoro e sul diritto alla prestazione professionale agonistica coordinata e continuativa.

⁶⁰ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo statuto dell'impresa sportiva*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 207, dove viene analizzata la metamorfosi del club in un'organizzazione aziendale complessa, nella quale l'evento sportivo è concepito come il prodotto finale di una gestione imprenditoriale che deve necessariamente bilanciare lo scopo di lucro con i valori agonistici.

⁶¹ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 59 ss., secondo

Ne consegue che ogni operazione di trasferimento deve essere vagliata attraverso il filtro della meritevolezza degli interessi, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, del codice civile, assicurando che la causa del negozio di cessione non si risolva in un mero sfruttamento economico della persona, ma conservi una ragionevole giustificazione legata alla crescita professionale del lavoratore e all'equilibrio del sistema sportivo⁶². In questa prospettiva, la dottrina civilistica più autorevole ha evidenziato come il contratto di cessione sia un negozio a struttura complessa, ove l'autonomia negoziale delle società deve costantemente arrestarsi dinanzi al nucleo irriducibile dei diritti inviolabili dell'atleta⁶³.

La tensione tra lavoro e patrimonio emerge con particolare vigore nella gestione del cosiddetto cartellino, termine che la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente ricondotto alla sua reale natura di documento amministrativo e non di bene reale⁶⁴. Nel celebre caso Lorenzon, la Corte di Cassazione ha chiarito che il trasferimento di un atleta non può essere qualificato come una compravendita di res, poiché l'atleta non è una cosa, bensì il titolare di uno status giuridico soggettivo che precede e condiziona

cui lo sport rappresenta una formazione sociale essenziale ai sensi dell'art. 2 Cost., ove l'individuo esplica la propria personalità e dove il diritto del lavoro speciale deve garantire la tutela dei diritti inviolabili del prestatore d'opera

⁶² . Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 ss., il quale sottolinea che il principio di sussidiarietà orizzontale impone al giudice un rigoroso vaglio di meritevolezza degli interessi dedotti nel contratto sportivo, affinché l'autonomia negoziale delle parti non travalichi i limiti imposti dall'utilità sociale.

⁶³ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 62, l'autore evidenzia come lo status di lavoratore sportivo debba essere protetto da standard di legalità che pongano la persona al centro del sistema, evitando che la forza contrattuale dell'impresa sportiva schiacci la dignità del contraente più debole.

⁶⁴ Cfr. Cass. civ., 4 aprile 1998, n. 3500, in NGCC, 1999, p. 170 ss., in cui i giudici di legittimità hanno chiarito che il cosiddetto cartellino non è un bene suscettibile di un diritto di proprietà, ma un mero documento amministrativo che attesta il vincolo di appartenenza federale e lo status professionale dell'atleta.

l'azione negoziale⁶⁵.

L'oggetto della cessione è, dunque, la posizione contrattuale attiva e passiva derivante dal rapporto di lavoro, comprensiva del diritto alla prestazione agonistica e dell'obbligo di corrispondere la retribuzione⁶⁶. Il valore economico attribuito al trasferimento, pur essendo contabilmente trattato come l'acquisto di un'immobilizzazione immateriale, rappresenta tecnicamente un corrispettivo per la rinuncia anticipata della società cedente alle prestazioni del proprio tesserato, configurandosi come un indennizzo per la risoluzione consensuale del precedente vincolo⁶⁷.

Approfondendo il profilo patrimoniale, occorre considerare come l'ordinamento sportivo abbia elaborato istituti peculiari che non trovano un riscontro immediato nel diritto civile comune, ma che sono considerati legittimi in ragione della specificità del settore.

Si pensi al meccanismo delle plusvalenze, che permette alle società di iscrivere in bilancio valori economici derivanti dalla cessione dei tesserati, garantendo l'equilibrio finanziario necessario per l'iscrizione ai campionati⁶⁸.

⁶⁵ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 308, ove si ribadisce che la natura giuridica del trasferimento non può essere ricondotta alla compravendita di una res, in quanto l'atleta non è una "cosa" e l'ordinamento non può tutelare pretese ripristinatorie basate sui vizi della cosa venduta.

⁶⁶ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 462, in cui si precisa che l'oggetto della cessione è rappresentato dal credito alla prestazione sportiva professionale, inserita in un rapporto di subordinazione speciale che non annulla l'autonomia esistenziale del lavoratore.

⁶⁷ E. Indraccolo, *La cessione dei calciatori tra legge dello Stato e disposizioni federali*, in *RaDES*, 2006, p. 208 ss., l'autore analizza il corrispettivo economico della cessione come una forma di indennizzo volta a compensare il club cedente per la perdita anticipata del valore tecnico rappresentato dal tesserato, qualificando il negozio come una risoluzione consensuale congiunta a una nuova stipulazione.

⁶⁸ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Le società professionistiche*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 212, dove viene descritto il ruolo della Covisoc nel monitorare l'equilibrio

Tale prassi, sebbene essenziale per la sopravvivenza economica del sistema, è soggetta al sindacato dello Stato e degli organismi di controllo federale (come la Covisoc), i quali hanno il compito di verificare che le valutazioni patrimoniali non siano artificiose e che la circolazione degli atleti non diventi uno strumento per occultare perdite o violare il principio di lealtà sportiva attraverso il cosiddetto doping amministrativo⁶⁹.

La causa del contratto di cessione deve quindi rispondere a un canone di proporzionalità e trasparenza, evitando che la logica del profitto prevalga sulla funzione sociale dello sport⁷⁰.

Un ulteriore elemento di riflessione sulla natura ibrida di questo istituto riguarda il collegamento negoziale tra il contratto di cessione (transfer agreement) intercorrente tra le società e il successivo contratto di lavoro subordinato stipulato tra l'atleta e la società cessionaria⁷¹. La dottrina ha osservato come si tratti di due contratti che, pur conservando ciascuno una propria causa autonoma, risultano funzionalmente collegati e preordinati alla realizzazione di un'unica operazione economica e sportiva⁷².

finanziario dei club, assicurando che la circolazione degli atleti risponda a reali esigenze di bilancio e non a manovre elusive.

⁶⁹ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Le società professionistiche*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 210, ove si analizza il fenomeno del "doping amministrativo" inteso come l'alterazione artificiosa dei valori patrimoniali degli atleti al fine di compromettere la par condicio competitiva e la lealtà dei campionati.

⁷⁰ A. Di Santo, *La immeritevolezza del contratto concluso in violazione delle c.d.d. regole sportive*, in FN, 2017, p. 153 ss., il quale rileva come la violazione delle norme federale di correttezza possa determinare l'invalidità civile del contratto per immeritevolezza della causa, qualora lo scambio negoziale persegua scopi contrari alla lealtà sportiva.

⁷¹ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 309, i quali evidenziano la sussistenza di un collegamento negoziale necessario tra l'accordo di cessione e il successivo tesseramento, elementi che concorrono alla validità e all'efficacia complessiva dell'operazione sportiva.

⁷² F. Maisto, *Collegamento tra contratti*, in AA.VV., *Il contratto. Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato*, Napoli, 2019, p. 277 ss., l'autore chiarisce che il collegamento funzionale tra il transfer agreement e il contratto di lavoro

L'invalidità del contratto di cessione internazionale, ad esempio, riverbera i suoi effetti sul successivo contratto di lavoro, rendendolo inefficace sul piano dell'ordinamento federale poiché verrebbe meno il presupposto del trasferimento del tesseramento⁷³.

Questo intreccio evidenzia come la dimensione patrimoniale dello scambio tra club sia inscindibile dalla dimensione lavoristica del rapporto con il singolo atleta, richiedendo un'interpretazione unitaria del sistema delle fonti⁷⁴.

La natura giuridica tra lavoro e patrimonio si manifesta anche nella gestione dei diritti di immagine, i quali vengono frequentemente inseriti nei contratti di cessione come elementi che incrementano il valore economico dell'operazione⁷⁵. Lo status di atleta professionista comporta infatti la coesistenza di una personalità sportiva, assorbita nell'organizzazione dell'evento, e di una immagine individuale che rimane nella disponibilità del soggetto per fini pubblicitari extrasettoriali⁷⁶.

subordinato trasforma la cessione in una fattispecie a formazione progressiva volta alla realizzazione di un unico assetto di interessi.

⁷³ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 309, ove si specifica che l'invalidità del rapporto internazionale di cessione riverbera i suoi effetti sul contratto di lavoro individuale, rendendolo inefficace ai fini della partecipazione alle competizioni ufficiali.

⁷⁴ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 195 ss., secondo cui il diritto dello sport rivendica una propria specificità tecnica che deve però essere armonizzata con l'unitarietà dell'ordinamento giuridico per evitare che l'autonomia si trasformi in una zona franca priva di tutele legali.

⁷⁵ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Atleti e diritti d'immagine*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 252, i quali distinguono tra il diritto all'immagine dell'atleta in divisa sociale, assorbito dall'organizzazione del club, e il diritto all'immagine della persona nota, che resta di competenza esclusiva del singolo.

⁷⁶ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Atleti e diritti d'immagine*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 258, ove si analizza come la notorietà acquisita attraverso l'attività

Quando una società acquista la posizione contrattuale di un atleta di vertice, l'assetto di interessi comprende spesso la cessione esclusiva del diritto allo sfruttamento dell'effigie sportiva, trasformando il contratto di lavoro in un negozio a contenuto misto ove la prestazione fisica è strettamente legata alla valorizzazione commerciale del brand⁷⁷. In tali ipotesi, il bilanciamento tra l'autonomia d'impresa (art. 41 Cost.) e la tutela della dignità umana richiede che l'atleta conservi sempre un margine di controllo sulla propria immagine, evitando che il profilo patrimoniale si traduca in una reificazione della persona⁷⁸.

In tema di cessioni a titolo temporaneo, la natura giuridica assume connotati ancora più peculiari.

Mentre nella cessione definitiva si assiste ad una sostituzione del lato soggettivo del rapporto con effetti permanenti, nel prestito si realizza una scissione temporanea tra la titolarità del rapporto di lavoro (che resta in capo alla società cedente) e l'esercizio del potere direttivo e organizzativo (che passa alla società cessionaria)⁷⁹. Tale schema negoziale risponde a una finalità di valorizzazione tecnica dell'atleta e di collaborazione tra club, permettendo al lavoratore di trovare continuità di impiego in contesti più

agonistica non comporti la perdita totale della disponibilità dei propri tratti distintivi, richiedendo una delimitazione precisa dell'oggetto delle clausole promo-pubblicitarie.

⁷⁷ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Atleti e diritti d'immagine*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 260, ove viene sottolineata la necessità di garantire al calciatore una gestione autonoma dei propri diritti d'immagine per finalità extra-settoriali, in armonia con le tutele dello Statuto dell'Associazione Italiana Calciatori.

⁷⁸ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Atleti e diritti d'immagine*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 253, i quali riflettono sulla possibilità di uno sfruttamento patrimoniale dell'immagine che deve però costantemente bilanciarsi con la tutela dell'integrità morale e della dignità della persona raffigurata.

⁷⁹ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, op. cit., p. 304, ove viene analizzata la cessione a titolo temporaneo (prestito) come una scissione transitoria tra la titolarità del rapporto contrattuale e l'esercizio del potere direttivo tecnico-organizzativo.

adatti alle proprie capacità, senza recidere definitivamente il legame con il sodalizio di origine⁸⁰.

La causa di tali accordi è dunque intrisa di una funzione solidaristica e formativa che giustifica la deroga ai principi comuni sulla circolazione dei contratti, purché sia sempre garantito il consenso espresso dell'atleta⁸¹.

In conclusione, la natura giuridica della cessione di atleti si delinea come un complesso equilibrio tra l'esigenza di circolazione dei valori economici nel mercato sportivo e la necessaria protezione dello status di lavoratore⁸².

Lo sport contemporaneo non può rinunciare alla dimensione patrimoniale, che ne garantisce lo sviluppo industriale, ma deve integrarla in un sistema di valori ove il diritto civile e costituzionale fungano da presidio contro le derive di una mercificazione indiscriminata della prestazione atletica⁸³.

Il contratto di cessione emerge così come lo strumento eletto per armonizzare l'efficienza dell'impresa sportiva con la centralità della persona umana, assicurando che ogni trasferimento trovi la propria validità in un ordinamento unitariamente inteso, capace di inseguire e recepire gli obiettivi

⁸⁰ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 307, in cui si specifica che la causa del prestito risiede nella finalità di valorizzazione tecnica dell'atleta e nella collaborazione tra club, permettendo al tesserato di trovare maggiore continuità d'impiego in contesti meno competitivi.

⁸¹ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 347, ove si descrivono le clausole di opzione e contropzione che conferiscono una venatura aleatoria allo scambio temporaneo, pur rimanendo subordinato al consenso espresso del calciatore ceduto.

⁸² G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 238, dove si ribadisce che lo Stato esercita una funzione di controllo sussidiario affinché l'autonomia negoziale sportiva non violi i diritti fondamentali dell'atleta inteso come persona in formazione.

⁸³ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 465, secondo cui l'ordinamento giuridico ha la funzione primaria di trasformare l'esistente, recependo gli obiettivi del business sportivo ma riconducendoli entro l'alveo dei valori costituzionali unitariamente intesi.

del settore senza smarrire la propria funzione primaria di trasformazione dell'esistente secondo legalità⁸⁴.

2.4 Profili problematici e rimedi connessi al consenso dell'atleta e ai limiti di disponibilità del rapporto.

L'approfondimento dogmatico sulla cessione dei contratti di prestazione sportiva non può prescindere da una rigorosa disamina delle criticità che emergono nel momento in cui la logica del mercato si scontra con il nucleo dei diritti fondamentali della persona-atleta.

In questa prospettiva, la cessione non rappresenta un semplice meccanismo di circolazione di valori economici tra imprese sportive, ma costituisce un terreno di elezione per il vaglio di legittimità costituzionale delle prassi negoziali e delle norme endoassociative⁸⁵.

Le questioni più delicate riguardano la natura del consenso dell'atleta, i limiti di disponibilità della prestazione lavorativa e la necessaria armonizzazione del sistema sportivo con i principi di legalità costituzionale e sovranazionale⁸⁶. Tale analisi permette di comprendere come lo status

⁸⁴ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020., p. 70, l'autore conclude sottolineando che ogni atto di autonomia negoziale in ambito sportivo deve trovare la propria ragionevole giustificazione nel rispetto della dignità umana e nei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

⁸⁵ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 461, ove l'autore chiarisce che il fenomeno sportivo è da intendersi come un "fatto giuridicamente rilevante" poiché la sua fenomenologia complessa interseca componenti sociali, etiche ed economiche che l'ordinamento statale ha il dovere di ricondurre entro l'alveo della legalità costituzionale.

⁸⁶ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 ss., il quale rileva come il principio di sussidiarietà orizzontale imponga un costante coordinamento tra l'autonomia dei gruppi sportivi e il potere di sindacato dello Stato sulla meritevolezza degli interessi concretamente perseguiti dalle parti, a garanzia dell'armonia del sistema complessivo.

dell'atleta professionista agisca da baluardo contro ogni tentativo di reificazione del prestatore di lavoro, riconducendo il prodotto culturale sportivo nell'alveo della tutela della personalità umana⁸⁷.

La questione del consenso dell'atleta costituisce la chiave di volta dell'intera operazione di trasferimento.

Nel moderno ordinamento sportivo, informato dai principi di libertà professionale, il passaggio di un atleta da una società all'altra richiede necessariamente la partecipazione volitiva del soggetto ceduto, configurando la cessione come un contratto a struttura trilaterale⁸⁸.

Sebbene nel linguaggio comune si discuta ancora di atleti venduti o acquistati, la giurisprudenza ha definitivamente chiarito che non può sussistere un trasferimento coattivo della prestazione senza il consenso esplicito del titolare della stessa, non essendo l'atleta l'oggetto di un diritto di proprietà in capo al club, bensì il titolare di un rapporto di lavoro subordinato speciale⁸⁹.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha elevato il consenso dell'atleta a pilastro fondamentale per la validità del transfer agreement,

⁸⁷ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 225, il quale definisce lo status dell'atleta come il "peculiare valore, costituzionalmente rilevante, di cui è portatore il singolo individuo nei contesti, socialmente organizzati, dove esplica la propria personalità", fungendo da presidio irrinunciabile per la sua dignità.

⁸⁸ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 304, in cui si specifica che la cessione del contratto si configura come un negozio trilaterale che richiede necessariamente il coordinamento delle volontà del club cedente, del club cessionario e del calciatore, quale contraente ceduto.

⁸⁹ Cfr. E. Indraccolo, *La cessione dei calciatori tra legge dello Stato e disposizioni federali*, in *RaDES*, 2006, p. 208 ss., l'autore sottolinea che la partecipazione volitiva dell'atleta è l'elemento cardine che trasforma il trasferimento da mero atto dispositivo d'impresa a strumento di circolazione del rapporto di lavoro rispettoso della libertà di autodeterminazione professionale.

sottolineando che ogni pattuizione che tenti di aggirare la volontà del calciatore deve considerarsi nulla o inefficace sul piano dell'ordinamento federale⁹⁰.

Tuttavia, la criticità risiede nella realtà delle dinamiche negoziali, ove il consenso dell'atleta è spesso condizionato da pressioni ambientali o da meccanismi di mercato che limitano la sua reale autonomia contrattuale⁹¹.

Lo status di atleta professionista, inteso come valore costituzionalmente rilevante, impone dunque che la volontà del prestatore sia libera e consapevole, trovando protezione contro clausole che possano tradursi in una forma di sanzione o di ostracismo professionale in caso di rifiuto al trasferimento⁹².

Strettamente connesso al tema del consenso è il profilo dei limiti di disponibilità del rapporto sportivo.

L'indagine deve focalizzarsi sulla distinzione tra la posizione contrattuale e la persona del lavoratore, evitando che la circolazione del cosiddetto cartellino diventi un paravento per atti di disposizione contrari all'ordine pubblico⁹³. Come osservato nel celebre caso Lorenzon, il trasferimento non

⁹⁰ Cfr. *TAS*, 28 settembre 2011, n. 2356/A, decisione in cui gli arbitri di Losanna hanno individuato i quattro elementi indefettibili per la validità di un transfer agreement: il consenso della società di origine, la volontà della società di destinazione, la pattuizione di un prezzo e, pilastro fondamentale, il consenso del giocatore medesimo.

⁹¹ *L. Di Nella, Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, op. cit., p. 462, in cui si precisa che l'oggetto della cessione è rappresentato dal credito alla prestazione professionale agonistica e non dalla persona fisica dell'atleta, evitando derive patrimonialistiche contrarie all'ordine pubblico.

⁹² *G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, Lo status di sportivo professionista*, op. cit., p. 226, ove viene analizzato come lo status dell'atleta debba essere protetto da clausole negoziali o regolamentari che possano tradursi in una forma di sanzione o di ostracismo professionale in caso di mancato consenso al trasferimento.

⁹³ *A. Di Santo, La immeritevolezza del contratto concluso in violazione delle c.d.d. regole sportive*, in *FN*, 2017, p. 153 ss., l'autore chiarisce che il contratto che viola norme federali di correttezza può essere dichiarato nullo civilmente qualora il giudice ravvisi un difetto di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, agendo come limite esterno all'autonomia privata.

ha ad oggetto la res, ma lo status professionale dello sportivo e il credito alla sua prestazione coordinata e continuativa⁹⁴. Ne deriva che la società non può disporre del rapporto oltre i limiti segnati dalla meritevolezza degli interessi e dalla liceità della causa.

Un limite insuperabile è rappresentato dalla durata del vincolo contrattuale: la cessione non può estendere unilateralmente la durata del rapporto di lavoro originario senza un nuovo accordo con l'atleta, poiché ciò comporterebbe una violazione della libertà di autodeterminazione protetta dall'art. 35 della Costituzione⁹⁵. Parimenti, la prassi di inserire nei contratti clausole di riscatto o contropensione deve essere vagliata con rigore, assicurando che tali meccanismi non rendano la posizione dell'atleta incerta o subordinata a logiche meramente speculative che prescindano dal suo sviluppo professionale⁹⁶.

Il sindacato di meritevolezza operato dall'ordinamento statale ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., assume un rilievo centrale nel definire i confini della disponibilità del rapporto sportivo⁹⁷.

Lo Stato riconosce l'autonomia delle Federazioni nel regolare i trasferimenti

⁹⁴ Cfr. Cass. civ., 4 aprile 1998, n. 3500, in cui il Supremo Collegio ha chiarito che il trasferimento dell'atleta non ha ad oggetto una res suscettibile di proprietà, poiché l'atleta è titolare di uno status giuridico soggettivo che precede e condiziona ogni azione negoziale.

⁹⁵ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 59 ss., il quale sottolinea come la prestazione sportiva sia una delle modalità essenziali attraverso cui il singolo sviluppa la propria personalità, imponendo che ogni atto di autonomia privata rispetti la libertà di autodeterminazione protetta dagli artt. 2 e 35 Cost.

⁹⁶ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 308, ove si evidenzia come clausole di riscatto o contropensione debbano essere vagliate con rigore per assicurare che non rendano la posizione dell'atleta incerta o subordinata a logiche meramente speculative che prescindano dal suo effettivo sviluppo professionale.

⁹⁷ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 238, dove si ribadisce che lo Stato non abdica alla propria sovranità, ma esercita una funzione di controllo sussidiario affinché l'autonomia negoziale sportiva non violi i diritti fondamentali dell'atleta inteso come persona in formazione.

finché tale potere è funzionalizzato al corretto svolgimento delle competizioni e alla tutela della salute degli atleti⁹⁸. Tuttavia, laddove la pattuizione sportiva si traduca in un sacrificio sproporzionato dei diritti inviolabili dell'uomo — si pensi alla limitazione della libertà di circolazione oltre i parametri fissati dalla giurisprudenza europea o a forme di vincolo mascherato per i minori — l'ordinamento generale interviene dichiarando l'immeritevolezza della causa contrattuale⁹⁹.

In quest'ottica, il principio di sussidiarietà non deve essere inteso come un'esenzione dai controlli, ma come un criterio di integrazione che impone alle regole sportive di conformarsi ai valori della legalità unitariamente intesa¹⁰⁰. Solo attraverso questo costante dialogo tra ordinamenti è possibile garantire che la specificità dello sport non diventi un pretesto per eludere le tutele fondamentali del lavoro subordinato¹⁰¹.

Un ulteriore profilo di criticità riguarda l'impatto dei principi costituzionali sulla struttura del contratto di cessione.

L'art. 2 della Costituzione, nel garantire i diritti inviolabili dell'uomo nelle

⁹⁸ G. Facci, *L'invalidità del contratto sportivo*, in *RaDES*, 2013, p. 101 ss., l'autore osserva che l'autonomia delle Federazioni nel regolare i trasferimenti è legittima finché tale potere è funzionalizzato al corretto svolgimento delle competizioni e alla primaria tutela della salute e dell'integrità degli atleti.

⁹⁹ F. La Fata, *La validità dei contratti sportivi tra sussidiarietà e meritevolezza degli interessi*, in *RaDES*, 2016, p. 202 ss., il quale sostiene che laddove la pattuizione sportiva si traduca in un sacrificio sproporzionato dei diritti inviolabili dell'uomo, l'ordinamento generale deve intervenire dichiarando l'immeritevolezza della causa contrattuale e la conseguente nullità dell'atto.

¹⁰⁰ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014., p. 235, ove si evidenzia che il principio di sussidiarietà orizzontale non esonera le regole sportive dal controllo di proporzionalità e meritevolezza operato dall'ordinamento statale unitariamente inteso.

¹⁰¹ L. Galantino, *Diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 205, l'autore sottolinea la necessità di vigilare affinché la specificità del rapporto di lavoro sportivo non diventi un pretesto per eludere le tutele minime e inderogabili garantite dalla legge generale a ogni lavoratore subordinato.

formazioni sociali, trova nello sport un ambito di applicazione privilegiato¹⁰².

La prestazione atletica è infatti una delle modalità essenziali attraverso cui il singolo sviluppa la propria personalità e tutela il proprio benessere psicofisico, in armonia con l'art. 32 Cost.¹⁰³. Ne consegue che ogni operazione di trasferimento deve essere improntata al rispetto della dignità della persona, evitando condotte che possano ledere l'onore o la reputazione professionale del lavoratore¹⁰⁴.

Parallelamente, il principio di eguaglianza e non discriminazione di cui all'art. 3 Cost. impone che le norme sui trasferimenti non generino disparità di trattamento basate sulla nazionalità o sullo status federale, specialmente quando tali distinzioni non risultino giustificate da motivi imperativi di interesse generale o dalla specificità tecnica della disciplina¹⁰⁵.

La dialettica tra l'autonomia d'impresa dei club (art. 41 Cost.) e la funzione sociale dello sport rappresenta un ulteriore nodo critico.

Sebbene le società professionistiche siano oggi organizzazioni aziendali complesse che agiscono per finalità di lucro, la loro attività rimane vincolata

¹⁰² . Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 62, il quale evidenzia come lo sport rappresenti una formazione sociale essenziale ai sensi dell'art. 2 Cost., entro cui l'individuo deve poter esercitare i propri diritti inviolabili senza subire forme di oggettivazione economica.

¹⁰³ . Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 70, l'autore conclude sottolineando che ogni atto di autonomia negoziale sportiva deve trovare la propria ragionevole giustificazione nel rispetto del benessere psicofisico e della dignità umana, in armonia con l'art. 32 Cost.

¹⁰⁴ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, op. cit., p. 228, ove si specifica che le modalità esplicative della prestazione sportiva devono sempre salvaguardare l'onore e la reputazione professionale del lavoratore, evitando condotte lesive della sua personalità.

¹⁰⁵ Cfr. Corte Giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Bosman*, in GC, 1996, I, sentenza cardine che ha sancito il divieto di ogni discriminazione basata sulla nazionalità che limiti irragionevolmente la mobilità degli atleti professionisti cittadini dell'Unione.

al perseguimento di obiettivi di interesse collettivo, come la promozione della cultura sportiva e l'educazione dei giovani¹⁰⁶.

La cessione di atleti deve dunque essere letta non solo come una transazione commerciale, ma come un atto di gestione di un bene relazionale che ha una rilevanza pubblica¹⁰⁷.

In questo senso, le norme sul doping amministrativo e sulle plusvalenze fittizie non sono solo regole contabili, ma presidi di lealtà sportiva volti a garantire la par condicio dei concorrenti e la trasparenza del mercato¹⁰⁸.

Il contratto di cessione, in definitiva, deve trovare la propria validità in un assetto di interessi che armonizzi la libertà economica del club con il dovere di solidarietà e di correttezza agonistica¹⁰⁹.

L'analisi delle questioni critiche deve infine considerare l'impatto del diritto sovranazionale, ove il principio di proporzionalità elaborato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea funge da parametro di legittimità per ogni restrizione alla libera circolazione degli atleti¹¹⁰.

Nelle sentenze Bosman e Deliège, i giudici europei hanno ribadito che lo sport non costituisce una zona franca e che le regole federative sui

¹⁰⁶ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo statuto dell'impresa sportiva*, op. cit., p. 207, ove si sottolinea la natura imprenditoriale del club moderno, la cui attività deve però rimanere vincolata al perseguimento di obiettivi di interesse collettivo e funzione sociale.

¹⁰⁷ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo statuto dell'impresa sportiva*, op. cit., p. 207., p. 208, in cui si specifica che l'evento sportivo deve essere gestito come un bene relazionale che ha una rilevanza pubblica superiore al mero interesse economico del club.

¹⁰⁸ Cfr. G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Le società professionistiche*, op. cit., p. 210, dove si analizza il fenomeno del "doping amministrativo" inteso come l'alterazione artificiosa dei valori patrimoniali degli atleti al fine di compromettere la par condicio competitiva.

¹⁰⁹ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, op. cit., p. 465, secondo cui la vitalità dello sport risiede nella ricerca di un equilibrio tra l'efficienza dell'impresa agonistica e il dovere di solidarietà e di correttezza negoziale imposto dall'ordinamento unitario.

¹¹⁰ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 340, i quali chiariscono che ogni restrizione alla libera circolazione deve superare un rigoroso vaglio di proporzionalità ed essere strettamente necessaria per il conseguimento di scopi sportivi legittimi.

trasferimenti sono compatibili con il Trattato UE solo se strettamente necessarie e proporzionate al raggiungimento di scopi sportivi legittimi, come la stabilità dei club e la formazione dei giovani talenti¹¹¹. Tale orientamento ha imposto una profonda revisione dei limiti di disponibilità del rapporto, portando al superamento del vecchio vincolo sportivo e alla tipizzazione di indennità di formazione che non ostacolino irragionevolmente la carriera del calciatore professionista¹¹².

La tutela dello status dell'atleta si sposta dunque su un piano transnazionale, ove la sovranità dello Stato e l'autonomia delle Federazioni devono costantemente confrontarsi con i diritti fondamentali protetti dalla Carta di Nizza¹¹³.

La disamina delle questioni critiche nella cessione di atleti rivela dunque la complessità di un istituto che vive in una tensione costante tra istanze di carattere patrimoniale e valori di natura esistenziale¹¹⁴.

Il consenso dell'atleta non è solo un requisito formale, ma l'espressione di una libertà costituzionalmente protetta che non può essere sacrificata sull'altare dell'efficienza economica del sistema sportivo.

I limiti di disponibilità del rapporto e il controllo di meritevolezza della

¹¹¹ Cfr. *Corte Giust.*, 11 aprile 2000, c. 51/96, *Deliège*, in *RFI*, 2000, pronuncia che ha ribadito che lo sport, laddove costituisca un'attività economica reale ed effettiva, rientra pienamente nell'alveo del diritto comunitario indipendentemente dalla qualifica federale.

¹¹² E. Indraccolo, *L'indennità di formazione degli atleti nell'ordinamento italo-comunitario*, in *RaDES*, 2011, p. 237 ss., il quale sostiene che per garantire l'obiettivo della formazione dei giovani non è necessario un regime che ostacoli irragionevolmente la carriera, ma un sistema di indennizzi strettamente proporzionato ai costi effettivi.

¹¹³ *Perlingieri*, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 664, l'autore evidenzia come la tutela dello status dell'atleta si sposti su un piano transnazionale, ove l'autonomia delle Federazioni deve costantemente confrontarsi con i diritti fondamentali protetti dalla Carta di Nizza.

¹¹⁴ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 240, ove si conclude che il contratto di cessione vive in una tensione costante tra istanze di carattere patrimoniale e valori di natura esistenziale legati allo sviluppo della persona.

causa rappresentano i necessari contrappesi all'autonomia privata delle società, assicurando che lo sport rimanga fedele alla propria funzione di elevazione della personalità umana.

Il giurista contemporaneo è chiamato a operare una sintesi rigorosa tra questi diversi piani normativi, garantendo che ogni passaggio di maglia sia il risultato di un assetto di interessi meritevole di tutela secondo i principi di legalità, lealtà e dignità della persona, in un ordinamento unitariamente inteso capace di accogliere le sfide del mercato senza smarrire l'anima civile dell'agonismo¹¹⁵.

2.5 Riflessi applicativi nella giurisprudenza nazionale ed europea. Dal caso “Bosman” ai recenti interventi del Tribunale Arbitrale dello Sport.

L'evoluzione della disciplina relativa alla cessione dei contratti di prestazione sportiva è stata profondamente segnata da un'attività giurisprudenziale incessante e stratificata, che ha operato a diversi livelli: nazionale, sovranazionale e arbitrale internazionale.

In un sistema normativo ove la regola federale spesso precede e condiziona la norma statale, l'intervento dei giudici è risultato determinante per ricondurre le prassi settoriali entro l'alveo dei principi di legalità e di tutela dei diritti fondamentali della persona-atleta¹¹⁶.

La dialettica tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e il controllo esterno di legittimità ha trovato il suo terreno d'elezione proprio nella materia dei trasferimenti, ove la tensione tra le esigenze di stabilità dei club e la libertà

¹¹⁵ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 464, l'autore sottolinea che il giurista deve vigilare affinché lo sport rimanga fedele alla propria funzione di elevazione della personalità umana, assicurando l'anima civile dell'agonismo oltre le logiche di mercato.

¹¹⁶ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 461, ove l'autore rileva come l'intervento del giudice sia necessario per ricondurre il fenomeno sportivo, inteso come "fatto giuridicamente rilevante", entro l'alveo della legalità statale, superando l'indifferenza dell'ordinamento comune dinanzi alla complessità del business globale.

professionale dei lavoratori ha imposto una revisione sistematica delle categorie giuridiche tradizionali¹¹⁷. Tale processo di trasformazione dimostra come il diritto dello sport non sia un sistema chiuso, ma un ordinamento permeabile, influenzato costantemente dalle statuizioni delle corti che mirano ad armonizzare la specificità dello sport con l'unitarietà della legalità costituzionale ed europea¹¹⁸.

Sotto il profilo sovranazionale, il contributo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea rappresenta indubbiamente il fulcro del cambiamento di paradigma nel mercato globale degli atleti.

Il punto di rottura fondamentale è costituito dalla celebre sentenza Bosman del 15 dicembre 1995, la quale ha sancito l'illegittimità delle norme federali che imponevano il pagamento di indennità di trasferimento alla scadenza naturale del vincolo contrattuale per i cittadini comunitari¹¹⁹.

I giudici di Lussemburgo hanno ravvisato in tale prassi un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei lavoratori, principio cardine del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che non può essere derogato in nome di una presunta autonomia associativa assoluta delle Federazioni¹²⁰.

¹¹⁷ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 ss., il quale sottolinea che la giurisprudenza agisce come organo di controllo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, impedendo che l'autonomia federale si traduca in una compressione irragionevole dei diritti soggettivi dei tesserati.

¹¹⁸ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 59 ss., secondo cui il controllo di legittimità sulle regole sportive deve essere operato alla luce della gerarchia dei valori costituzionali, ove la tutela della persona e della sua dignità nell'ambito delle formazioni sociali rappresenta il parametro ultimo di validità di ogni atto negoziale.

¹¹⁹ Corte Giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Bosman*, in GC, 1996, I, p. 601 ss., decisione fondamentale che ha sancito l'illegittimità delle indennità di trasferimento alla scadenza del contratto, ravvisandovi un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori garantita dai Trattati comunitari.

¹²⁰ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 340 ss., i quali evidenziano come, dopo il caso

Tale pronuncia ha imposto un riallineamento coatto del sistema dei trasferimenti, portando alla distinzione tra cessioni in pendenza di contratto — legittimamente onerate da un corrispettivo per la risoluzione anticipata — e trasferimenti a parametro zero al termine della scadenza, garantendo all'atleta svincolato la piena libertà di negoziare la propria posizione professionale¹²¹.

Accanto al caso Bosman, la giurisprudenza europea ha ulteriormente precisato i confini della specificità dello sport attraverso altre pronunce di rilievo.

Nella sentenza Deliège, la Corte ha ribadito che lo sport, laddove costituisca un'attività economica reale ed effettiva, non può sottrarsi all'applicazione del diritto comunitario, indipendentemente dalla qualifica di professionista o dilettante attribuita dai regolamenti nazionali¹²². Tale orientamento è stato corroborato dal caso Lehtonen, ove è stata censurata l'apposizione di finestre di mercato irragionevoli che limitavano la prestazione dei servizi degli atleti professionisti¹²³.

Di estremo rilievo per la materia delle indennità di formazione è inoltre la sentenza Bernard del 2010, con la quale la Corte ha riconosciuto la legittimità di meccanismi volti a compensare i costi sostenuti dai club per

Bosman, le Federazioni abbiano dovuto espungere dai propri regolamenti ogni limite numerico basato sulla nazionalità per i cittadini UE, garantendo una parità di condizioni competitive non altrimenti assicurabile dai soli diritti nazionali.

¹²¹ *Manuale di Diritto dello Sport (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 305, ove si chiarisce che la sentenza Bosman ha distinto nettamente tra trasferimenti in pendenza di contratto (ancora onerosi) e trasferimenti di atleti svincolati, i quali sono oggi liberi di negoziare la propria posizione senza alcun indennizzo tra i club.

¹²² *Corte Giust.*, 11 aprile 2000, c. 51/96, *Deliège*, in *RFI*, 2000, in cui la Corte ha precisato che l'attività sportiva rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario qualora presenti i caratteri di un'attività economica reale, indipendentemente dalla qualifica formale di dilettante attribuita dalla federazione.

¹²³ *Cfr. Corte Giust.*, 13 aprile 2000, c. 176/96, *Lehtonen*, in *Racc.*, 2000, ove si chiarisce che le restrizioni temporali alla circolazione degli atleti (finestre di mercato) sono legittime solo se strettamente funzionali alla regolarità e alla stabilità del campionato.

l'addestramento dei giovani talenti, a condizione però che tali somme siano strettamente proporzionate ai costi effettivi e non si traducano in un ostacolo alla carriera del calciatore¹²⁴.

Questo canone di proporzionalità è divenuto il parametro ultimo di validità di ogni norma federale che incida sulla circolazione degli atleti nell'area UE¹²⁵.

Spostando l'analisi sul piano della giurisprudenza nazionale, un ruolo di primaria importanza è stato rivestito dalla Corte di Cassazione, la cui attività di nomofilachia ha permesso di chiarire la natura giuridica degli istituti tipici del settore. Fondamentale in tal senso è la ricostruzione operata nel noto caso Lorenzon, ove i giudici di legittimità hanno definitivamente espunto dall'ordinamento l'idea del cartellino come bene suscettibile di proprietà civilistica, riconducendo la fattispecie del trasferimento alla cessione della posizione contrattuale derivante dal rapporto di lavoro sportivo¹²⁶. Tale sentenza ha segnato il passaggio definitivo da una visione patrimonialistica a una visione lavoristica dello status dell'atleta, sottolineando che l'oggetto dello scambio non è la persona, ma il credito alla prestazione professionale¹²⁷.

¹²⁴ Corte Giust., 16 marzo 2010, c. 325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Bernard*, in *RaDES*, 2011, p. 411 ss., pronuncia che ha riconosciuto la legittimità dei sistemi di indennizzo per la formazione dei giovani atleti, a condizione che tali somme siano proporzionate ai costi effettivamente sostenuti e non ostacolino irragionevolmente la carriera del lavoratore.

¹²⁵ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, op. cit., p. 238., l'autore ribadisce che l'ordinamento generale mantiene il potere di sindacato sulla ragionevolezza delle norme speciali sportive, verificando che esse siano idonee al perseguimento di scopi sportivi legittimi senza ledere i diritti fondamentali.

¹²⁶ Cass. civ., 4 aprile 1998, n. 3500, in *NGCC*, 1999, p. 170 ss., in cui il Supremo Collegio ha definitivamente negato la natura reale del rapporto tra società e atleta, chiarendo che il cosiddetto cartellino è un mero documento amministrativo endofederale privo di valenza proprietaria civilistica.

¹²⁷ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 308., ove si sottolinea come la Cassazione abbia ricondotto il trasferimento allo schema della cessione della posizione contrattuale derivante

La Cassazione ha inoltre ribadito la nullità dei patti aggiunti o delle clausole laterali non depositate presso le Leghe competenti, ravvisando in tali condotte un difetto di meritevolezza degli interessi perseguiti, poiché volte a eludere il sistema dei controlli sulla trasparenza finanziaria e sull'equilibrio competitivo¹²⁸.

Un ulteriore profilo di frizione risolto dai giudici nazionali riguarda il cosiddetto professionismo di fatto e la qualificazione del rapporto di lavoro nelle categorie dilettantistiche.

La giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi in numerosi casi di accertamento, ha elaborato la categoria del contratto professionistico irregolare, stabilendo che, laddove sussistano i requisiti della subordinazione, della continuità e dell'onerosità, debba applicarsi la disciplina generale del lavoro a prescindere dall'etichetta federale attribuita alla competizione¹²⁹.

Tale orientamento trova solida copertura nei principi costituzionali di uguaglianza e tutela del lavoro (artt. 3 e 35 Cost.), impedendo che l'autonomia delle Federazioni si traduca in una zona d'ombra priva di tutele previdenziali e assistenziali per migliaia di atleti¹³⁰.

Parimenti, la giurisprudenza amministrativa ha giocato un ruolo chiave nella gestione dei conflitti tra ordinamenti, come emerso nel celebre caso Catania,

dal rapporto di lavoro subordinato speciale, ponendo fine alla concezione patrimonialistica dell'atleta.

¹²⁸ G. Facci, *La nullità dei patti aggiunti al contratto sportivo*, in *CoG*, 2015, p. 341 ss., l'autore evidenzia come la nullità di accordi non depositati sia funzionale alla tutela della trasparenza finanziaria e del principio di lealtà, impedendo manovre elusive volte a falsare l'equilibrio della competizione agonistica.

¹²⁹ E. Indraccolo, *Il complesso mondo dello sport tra professionismo e dilettantismo*, in *RaDES*, 2019, p. 235 ss., l'autore analizza la categoria del professionismo di fatto, sostenendo che laddove la prestazione sia onerosa, continuativa e subordinata, debba applicarsi la disciplina generale del lavoro a prescindere dalle etichette federale.

¹³⁰ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, op. cit., p. 664, ove si ribadisce che lo status dell'atleta, sia esso professionista o dilettante, non può essere privato delle tutele minime e inderogabili garantite dall'art. 35 della Costituzione.

ove la dialettica tra giustizia sportiva e giustizia statale ha imposto al legislatore l'adozione del d.l. 220/2003 per regolare il riparto di giurisdizione, salvaguardando il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva ex art. 24 Cost.¹³¹.

Nella dimensione globale, il vertice della risoluzione delle controversie in materia di trasferimenti è rappresentato dal Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS o TAS) di Losanna.

In quanto organo di giustizia sportiva indipendente di ultimo grado, il TAS ha prodotto un corpus di lodi che costituisce oggi la vera lex sportiva transnazionale¹³². In tema di cessioni, la giurisprudenza arbitrale internazionale ha individuato i quattro elementi costitutivi necessari per la validità di un transfer agreement: il consenso della società cedente alla risoluzione del vincolo, il consenso della società cessionaria all'acquisizione della prestazione, la pattuizione di un prezzo equo e, pilastro fondamentale, il consenso dell'atleta medesimo¹³³.

Senza la partecipazione volitiva dello sportivo, il TAS considera nullo ogni accordo di trasferimento, ribadendo la centralità dello status di lavoratore rispetto alle logiche d'impresa¹³⁴.

¹³¹ Cfr. *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017., p. 344 ss., in cui viene descritta la dialettica tra giustizia sportiva e statale nel caso Catania e la successiva regolamentazione del riparto di giurisdizione operata dal legislatore con il d.l. 220/2003.

¹³² G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 227, i quali analizzano come i lodi del TAS costituiscano una fonte di interpretazione evolutiva per la lex sportiva transnazionale, favorendo l'uniformità dei criteri di trasferimento.

¹³³ Cfr. TAS, 28 settembre 2011, n. 2356/A., decisione che ha individuato i quattro pilastri del transfer agreement: il consenso del club cedente, della società cessionaria, del calciatore e la determinazione di un prezzo equo.

¹³⁴ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 343, ove si evidenzia come la giurisprudenza arbitrale internazionale consideri nulla ogni cessione priva del consenso espresso dell'atleta, ribadendo la centralità della persona rispetto alle logiche d'impresa.

Le decisioni del TAS hanno inoltre affrontato questioni di estrema complessità legate alle clausole di rescissione e ai meccanismi di buy-out. I lodi arbitrali hanno chiarito che, sebbene le parti possano liberamente determinare somme per la risoluzione unilaterale del contratto, tali clausole devono essere interpretate secondo criteri di buona fede e non possono avere una finalità meramente punitiva volta a impedire la libertà di circolazione¹³⁵. Di particolare rilievo è anche la giurisprudenza del TAS in materia di doping e di sanzioni disciplinari, ove la nota sentenza Pechstein ha aperto un ampio dibattito sulla compatibilità delle clausole compromissorie con i diritti fondamentali protetti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)¹³⁶.

Sebbene la Corte EDU abbia riconosciuto la legittimità dell'arbitrato sportivo per ragioni di specificità e celerità, ha sottolineato la necessità che il procedimento garantisca sempre l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici, assicurando che lo status dell'atleta sia protetto da standard processuali elevati¹³⁷.

La ricognizione della giurisprudenza nazionale, europea e arbitrale rivela infine un quadro normativo in costante fermento, ove il prodotto culturale sportivo viene progressivamente integrato nel sistema generale dei valori giuridici¹³⁸.

¹³⁵ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 345, in cui si specifica che le clausole di rescissione internazionale devono essere interpretate secondo buona fede, evitando finalità meramente punitive che limitino irragionevolmente la libertà professionale.

¹³⁶ *Cfr. Corte EDU, 2 ottobre 2018, c. 67474/10, Mutu e Pechstein c. Svizzera*, sentenza che ha aperto il dibattito sull'indipendenza degli organi arbitrali sportivi rispetto ai diritti fondamentali al giusto processo garantiti dalla CEDU.

¹³⁷ *G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, I soggetti dell'attività sportiva, op. cit., p. 206*, i quali sottolineano la necessità che i procedimenti di giustizia sportiva garantiscano l'imparzialità dei giudici per non ledere lo status professionale dell'atleta.

¹³⁸ *L. Di Nella, Sport e mercato. Metodo modelli problemi, op. cit., p. 465*, secondo cui l'apporto della giurisprudenza è fondamentale per trasformare l'esistente, assicurando che lo sport evolva in armonia con le tutele del mercato e della dignità umana.

L'apporto dei giudici non è stato solo quello di risolvere singole liti, ma di fungere da motore del mutamento legislativo e regolamentare, imponendo il superamento di vecchi vincoli e la creazione di nuove tutele ancorate alla dignità della persona¹³⁹. Il contratto di cessione di atleti emerge oggi come uno strumento negoziale complesso, la cui validità non dipende solo dal rispetto dei moduli federale, ma dalla sua conformità a un ordine pubblico transnazionale che pone al centro lo sviluppo della personalità umana nel mercato globale¹⁴⁰.

Il giurista moderno deve dunque guardare a queste sentenze non come a meri precedenti, ma come a fonti di interpretazione evolutiva necessarie per comprendere la reale portata dell'autonomia sportiva in un ordinamento unitariamente inteso, capace di inseguire e recepire gli obiettivi del settore senza rinunciare alla funzione primaria di trasformazione dell'esistente secondo legalità¹⁴¹.

2.6 Questioni critiche aperte: il vincolo sportivo e il premio di formazione tecnica; il lavoro dell'atleta minore; la libera circolazione degli sportivi.

La complessa architettura del contratto di cessione di atleti e la gestione dello status dei tesserati si scontrano, nella prassi applicativa, con un nucleo di questioni problematiche che mettono a nudo la tensione tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e il primato dei diritti fondamentali garantiti dallo

¹³⁹ A. Di Santo, *La immeritevolezza del contratto concluso in violazione delle c.d.d. regole sportive*, in *FN*, 2017, p. 153 ss., l'autore riflette su come le statuizioni delle corti abbiano spinto il sistema verso standard di correttezza negoziale elevati, sanzionando le prassi arbitrarie delle federazioni.

¹⁴⁰ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, op. cit., p. 240, ove si conclude che il costante dialogo tra i diversi livelli giurisdizionali garantisce l'armonia tra la specificità dello sport e la legalità unitariamente intesa.

¹⁴¹ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 464, l'autore conclude ribadendo che la giurisprudenza moderna è lo strumento eletto per preservare l'anima civile dell'agonismo dalle derive di una mercificazione indiscriminata della prestazione atletica.

Stato e dall'Unione Europea. Tali criticità ruotano attorno a tre pilastri fondamentali: la persistenza di forme di vincolo sportivo, la tutela della personalità del minore e il principio di libera circolazione dei lavoratori¹⁴².

L'indagine su questi profili richiede un approccio ermeneutico che non si limiti alla mera esegesi dei regolamenti federativi, ma che sappia cogliere la valenza assiologica dello sport come formazione sociale ove l'individuo sviluppa la propria personalità, secondo il dettato dell'art. 2 della Costituzione¹⁴³.

La specificità dello sport, pur invocata dalle Federazioni come scudo per preservare i propri assetti organizzativi, deve infatti costantemente confrontarsi con il vaglio di proporzionalità e meritevolezza imposto dall'ordinamento generale, al fine di evitare che l'autonomia si traduca in anomia o in forme di compressione dei diritti inviolabili dell'atleta¹⁴⁴.

Il tema del vincolo sportivo rappresenta storicamente la questione più controversa del diritto sportivo italiano. Tale istituto consiste nel divieto di recesso unilaterale dell'atleta e nell'obbligo di prestare la propria attività esclusivamente in favore del sodalizio a cui è legato per effetto del

¹⁴² L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 461, ove l'autore chiarisce che il fenomeno sportivo è da intendersi come un "fatto giuridicamente rilevante" poiché la sua fenomenologia complessa interseca componenti sociali, etiche ed economiche che l'ordinamento statale non può più ignorare nel perseguimento degli obiettivi del settore.

¹⁴³ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 59 ss., secondo cui lo sport rappresenta una formazione sociale essenziale ai sensi dell'art. 2 Cost., entro cui l'individuo deve poter esercitare i propri diritti inviolabili senza subire forme di oggettivazione economica o di limitazione irragionevole della propria libertà.

¹⁴⁴ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 ss., il quale rileva come il principio di sussidiarietà orizzontale imponga un costante coordinamento tra l'autonomia dei gruppi sportivi e il potere di sindacato dello Stato sulla meritevolezza degli interessi concretamente perseguiti dalle parti.

tesseramento¹⁴⁵.

Se nel settore professionistico il vincolo è stato da tempo ricondotto alla durata del contratto di lavoro, nell'area del dilettantismo esso ha conservato per decenni i connotati di una vera e propria soggezione personale, legata al raggiungimento di soglie anagrafiche elevate (fino a venticinque anni in alcune discipline come il calcio e la pallavolo)¹⁴⁶.

La dottrina ha evidenziato come un siffatto legame forzoso sia in palese violazione di plurime connotazioni dei diritti fondamentali: dal principio di eguaglianza alla libertà di praticare l'attività agonistica¹⁴⁷.

Le istituzioni sportive hanno a lungo giustificato tale restrizione in nome della stabilità dei campionati e della necessità per le società di base di incamerare fondi necessari a finanziare l'attività sociale, attraverso il meccanismo del premio di addestramento e formazione tecnica¹⁴⁸. Tuttavia, l'incontrollata libertà di passaggio da un club all'altro è stata vista come un rischio per l'imprevedibilità dei risultati e per la sopravvivenza dei vivai.

Nonostante queste difese, la giurisprudenza e il legislatore hanno intrapreso un percorso di radicale riforma, culminato con la legge delega n. 86 del

¹⁴⁵ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo dilettante*, in L. Di Nella - E. Indraccolo et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 239, dove viene analizzato come il vincolo sportivo costituisca un legame "forzoso" che si traduce nel divieto di recesso unilaterale dell'atleta e nell'obbligo di prestare attività esclusivamente per l'ente a cui è legato.

¹⁴⁶ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 308, ove si osserva che nell'area del dilettantismo il vincolo ha conservato connotati di soggezione personale, legati al raggiungimento di soglie anagrafiche elevate che ne hanno impedito per anni una piena liberalizzazione.

¹⁴⁷ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo dilettante*, op. cit., p. 240, i quali evidenziano che clausole federali volte a negare all'atleta la possibilità di svincolarsi sono in aperta violazione di situazioni soggettive fondamentali legate al principio di eguaglianza e alla libertà di praticare l'attività agonistica.

¹⁴⁸ Cfr. l. 23 marzo 1981, n. 91, art. 6, disposizione che ha storicamente giustificato il vincolo come strumento per le associazioni di base per incamerare i fondi necessari a finanziare l'attività sociale attraverso il meccanismo del premio di addestramento e formazione tecnica.

2019, la quale ha sancito il principio dell'abolizione del vincolo sportivo anche nel settore dilettantistico, riconoscendo che la libertà del singolo di uscire dal gruppo deve prevalere sulle esigenze organizzative dei sodalizi¹⁴⁹. Solo attraverso una razionalizzazione del sistema delle indennità di formazione sarà possibile garantire l'equilibrio tra il diritto all'autodeterminazione dell'atleta e il legittimo interesse dei club che hanno investito nel suo sviluppo tecnico¹⁵⁰.

La posizione dell'atleta minore di età costituisce una seconda, relevantissima area di criticità.

Il minore nello sport non è solo un potenziale asset economico, ma prima di tutto una personalità in formazione che necessita di una protezione rinforzata¹⁵¹. L'ordinamento sportivo deve garantire che l'attività agonistica non pregiudichi il diritto allo studio e il diritto al gioco, intesi come momenti essenziali dello sviluppo umano protetti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989¹⁵². In questo contesto, la cessione internazionale dei minorenni è oggetto di una disciplina estremamente restrittiva da parte della FIFA, volta a contrastare il deplorabile fenomeno della tratta di giovani talenti dai paesi in via di sviluppo¹⁵³.

¹⁴⁹ Cfr. l. 8 agosto 2019, n. 86, art. 5, norma di delega al Governo che ha sancito il principio dell'abolizione del vincolo sportivo anche nel settore dilettantistico, prevedendo il riordino della disciplina del rapporto di lavoro sportivo per superare le disparità di trattamento.

¹⁵⁰ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo dilettante*, op. cit., p. 239, ove si sottolinea la necessità di indirizzare gli sforzi ermeneutici verso la ricerca di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra le esigenze dei club e gli interessi esistenziali che sottendono alla scelta dell'atleta.

¹⁵¹ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo dilettante*, op. cit., p. 238, i quali evidenziano che il minore evoca forme di protezione rinforzata in quanto "personalità in costruzione", imponendo alle organizzazioni sportive di considerare prioritario il loro sviluppo umano.

¹⁵² G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo dilettante*, op. cit., p. 240, ove si richiama la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 come parametro per valutare la legittimità delle restrizioni all'attività agonistica dei giovani.

¹⁵³ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 352, in cui si specifica che la normativa FIFA mira a

Il Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) prevede che i trasferimenti internazionali di minori siano vietati, salvo cinque eccezioni tassative che riguardano lo spostamento dei genitori per motivi non legati al calcio, la residenza in prossimità del confine nazionale o programmi di scambio studentesco¹⁵⁴.

Ogni deroga deve essere preventivamente vagliata da una sottocommissione del Players' Status Committee, che verifica la sussistenza di adeguate garanzie educative e di accoglienza per l'atleta¹⁵⁵.

La sfida per il giurista risiede nel bilanciare queste tutele con il diritto del minore di eccellenza di accedere a percorsi formativi di alto livello, evitando che il rigore formale delle norme si traduca in un ostacolo al suo talento¹⁵⁶.

Inoltre, emerge la necessità di incoraggiare forme di partecipazione democratica del minore all'interno dei sodalizi sportivi, assicurando che la loro voce sia ascoltata nelle decisioni che incidono sulla loro carriera e sulla loro vita comunitaria¹⁵⁷.

Il terzo profilo problematico riguarda la libera circolazione dei lavoratori sportivi nello spazio europeo. Tale principio, sancito dal Trattato sul

contrastare il traffico e lo sfruttamento dei giovani talenti, specialmente dai paesi in via di sviluppo, attraverso divieti rigorosi ai trasferimenti internazionali.

¹⁵⁴ Cfr. *Regolamento F.I.F.A. sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori*, art. 19, norma che proibisce il trasferimento internazionale di calciatori minorenni, fatte salve eccezioni tassative basate su motivi non legati all'attività sportiva o alla residenza in prossimità del confine.

¹⁵⁵ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 352, ove si chiarisce che ogni trasferimento di minore deve essere sottoposto all'approvazione di una sottocommissione del Players' Status Committee (PSC), incaricata di verificare la sussistenza di garanzie educative.

¹⁵⁶ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo dilettante*, op. cit., p. 238, secondo cui l'organizzazione sportiva deve offrire risposte efficaci alle esigenze di tutela dei minori, garantendo loro fiducia come individualità che reclamano di essere ascoltate.

¹⁵⁷ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo dilettante*, op. cit., p. 238, ove si auspicano forme di diretto concorso del minore alla vita comunitaria dell'associazione sportiva, includendo la partecipazione a riunioni assembleari o consultazioni elettorali

Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ha trovato nello sport un terreno di scontro epocale, a partire dalla già analizzata sentenza Bosman¹⁵⁸. La Corte di Giustizia ha chiarito che lo sport non costituisce una zona franca e che ogni disposizione federale che limiti irragionevolmente la mobilità degli atleti professionisti deve essere censurata¹⁵⁹. Tuttavia, il dibattito si è spostato negli ultimi anni sull'estensione di tali garanzie al settore dilettantistico.

La dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno affermato che il diritto alla libera circolazione deve essere riconosciuto a ogni cittadino comunitario che desideri esercitare l'attività sportiva in un altro Stato membro, a prescindere dalla qualifica federale di professionista¹⁶⁰.

Nel caso Biffi, la Corte di Giustizia ha ribadito che l'esclusione degli atleti di altri Stati membri dai campionati nazionali dilettantistici costituisce una discriminazione vietata, a meno che non sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e sia strettamente proporzionata all'obiettivo¹⁶¹.

Lo status fondamentale dei cittadini dell'Unione impone infatti che lo sport sia vissuto come un fattore di integrazione sociale e non come un ambito di

¹⁵⁸ Corte Giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Bosman*, in GC, 1996, I, p. 601 ss., sentenza fondamentale che ha riconosciuto l'attività sportiva come attività economica ai sensi del Trattato, vietando indennità di trasferimento che ostacolano la libera circolazione dei lavoratori comunitari.

¹⁵⁹ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 340, i quali spiegano che dopo la sentenza Bosman le federazioni hanno dovuto eliminare i limiti numerici relativi agli atleti cittadini dell'Unione Europea, garantendo un mercato del lavoro sportivo integrato.

¹⁶⁰ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 306, ove si precisa che i principi di libera circolazione valgono nel professionismo, ufficiale o di fatto, dovendosi avere riguardo alla circostanza che l'esercizio dello sport costituisce una modalità attraverso cui sviluppare la personalità umana.

¹⁶¹ Corte Giust., 13 giugno 2019, c. 22/18, *TopFit e Biffi*, in RaDES, 2020, pronuncia che ha esteso le tutele del Trattato agli atleti dilettanti, vietando agli Stati membri di escludere cittadini UE dai campionati amatoriali nazionali senza una giustificazione oggettiva e proporzionata.

chiusura nazionalistica¹⁶².

La specificità dello sport può giustificare limitazioni solo quando queste siano essenziali per il funzionamento del sistema agonistico, come la composizione delle squadre nazionali o la necessità di garantire l'incertezza dei risultati, ma non può mai diventare un pretesto per eludere il principio di non discriminazione basata sulla nazionalità¹⁶³.

L'interazione tra questi tre ambiti evidenzia il passaggio da un modello sportivo chiuso e autoreferenziale a un modello aperto, integrato nel sistema dei valori costituzionali e sovranazionali¹⁶⁴.

La disamina del vincolo, della tutela dei minori e della libera circolazione rivela come la lex sportiva debba costantemente ricercare una ragionevole giustificazione per le proprie regole speciali¹⁶⁵.

Il contratto di cessione di atleti si inserisce in questo scenario come lo strumento negoziale attraverso cui si realizza la circolazione dei valori sportivi, ma la sua validità è subordinata al rispetto di un ordine pubblico transnazionale che pone al centro la dignità della persona¹⁶⁶.

¹⁶² *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 307, in cui si evidenzia che lo sport funge da fattore di integrazione sociale e di libera circolazione nello spazio europeo, garantendo il diritto di partecipare ad attività agonistiche in tutto il territorio UE.

¹⁶³ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 341, ove si ribadisce che la specificità dello sport può giustificare limitazioni solo quando queste siano essenziali per il funzionamento del sistema agonistico, rispettando sempre il canone di proporzionalità europeo.

¹⁶⁴ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, op. cit., p. 465, secondo cui la tensione dialettica tra sport e diritto rappresenta la garanzia della vitalità e della legittimità dello sport all'interno di una società democratica fondata sul primato del diritto e dei valori costituzionali.

¹⁶⁵ . Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 238, dove si sottolinea che l'ordinamento generale mantiene il potere di sindacato sulla ragionevolezza delle norme speciali sportive, verificando che esse non ledano i diritti fondamentali della persona.

¹⁶⁶ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 70, l'autore

Le sanzioni per la violazione delle norme sulla tutela dei minori o sulla libera circolazione non rilevano solo internamente alle Federazioni, ma possono determinare la nullità civile dei contratti per difetto di meritevolezza della causa¹⁶⁷. In questo senso, lo Stato non abdica alla propria sovranità, ma esercita una funzione di controllo e trasformazione dell'esistente, orientando l'attività sportiva verso scopi di utilità sociale e di benessere psicofisico¹⁶⁸.

Approfondendo ulteriormente le criticità legate alla libera circolazione, occorre considerare l'impatto delle cosiddette *clausole home-grown players*, volte a incentivare l'impiego di atleti formati nei vivai nazionali¹⁶⁹. Sebbene tali norme perseguano l'obiettivo legittimo di promuovere la formazione giovanile, esse devono essere formulate in modo tale da non tradursi in una discriminazione indiretta contro gli atleti stranieri, rispettando il canone di proporzionalità stabilito nella sentenza Bernard¹⁷⁰.

Parimenti, la gestione dei trasferimenti dei minori richiede

conclude sottolineando che ogni atto di autonomia negoziale sportiva deve trovare la propria ragionevole giustificazione nel rispetto dei valori della dignità umana e della solidarietà sociale.

¹⁶⁷ A. Di Santo, *La immeritevolezza del contratto concluso in violazione delle c.d.d. regole sportive*, in FN, 2017, p. 153 ss., l'autore chiarisce che il contratto che viola norme federali di correttezza e trasparenza può essere dichiarato nullo civilmente qualora si ravvisi un difetto di meritevolezza degli interessi perseguiti.

¹⁶⁸ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 296, ove si analizza come il diritto dello sport svolga una funzione di trasformazione dell'esistente, perseguendo prioritariamente la realizzazione di valori costituzionalmente garantiti nel rispetto dell'autonomia negoziale.

¹⁶⁹ *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di L. Di Nella - E. Indraccolo et al.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 340, i quali evidenziano la rilevanza delle clausole sui calciatori formati nel vivaio (*home-grown players*) quali strumenti legittimi di promozione tecnica, purché formulati in modo non discriminatorio.

¹⁷⁰ Corte Giust., 16 marzo 2010, c. 325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Bernard*, in RaDES, 2011, p. 411 ss., sentenza che ha riconosciuto la legittimità dei sistemi di indennizzo per la formazione dei giovani atleti, a condizione che tali somme siano strettamente proporzionate ai costi effettivamente sostenuti per l'addestramento.

un'armonizzazione tra le regole FIFA e le legislazioni nazionali sul lavoro minorile, assicurando che lo status di giovane promessa non privi l'individuo delle garanzie previdenziali e assistenziali spettanti a ogni lavoratore¹⁷¹.

La metamorfosi dell'impresa sportiva in organizzazione aziendale complessa impone inoltre che la circolazione degli atleti sia governata da principi di trasparenza finanziaria, per evitare che lo scambio di tesserati diventi un mezzo per manovre di bilancio opache che alterino la par condicio competitiva¹⁷².

Le questioni problematiche analizzate in questo paragrafo costituiscono il vero banco di prova per la modernità del diritto dello sport. Il superamento del vincolo, la centralità del minore e la piena affermazione della libera circolazione riflettono la parabola evolutiva di un settore che ha ormai abbandonato la purezza del dilettantismo ideale per abbracciare le sfide della legalità unitariamente intesa¹⁷³.

Il giurista moderno deve guardare a queste criticità non come a ostacoli alla specificità dello sport, ma come a opportunità per elevare il prodotto culturale sportivo al rango di attività pienamente integrata nella civiltà giuridica contemporanea¹⁷⁴. Solo attraverso un bilanciamento rigoroso tra

¹⁷¹ G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, op. cit., p. 225, il quale definisce lo status dell'atleta come il peculiare valore, costituzionalmente rilevante, di cui è portatore il singolo individuo nei contesti socialmente organizzati dove esplica la propria personalità.

¹⁷² G. Bruno - R. Landi - A. C. Nazzaro, *Le società professionistiche*, op. cit., p. 210, ove si analizza il fenomeno del "doping amministrativo" inteso come l'alterazione artificiosa dei valori patrimoniali degli atleti al fine di compromettere la par condicio competitiva e la lealtà dei campionati.

¹⁷³ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, op. cit., p. 464, l'autore sottolinea che l'ordinamento sportivo rivendica una propria specificità tecnica che deve però essere armonizzata con l'unitarietà dell'ordinamento giuridico per assicurare lo sviluppo della personalità dell'atleta.

¹⁷⁴ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 62, il quale evidenzia come lo sport rappresenti una formazione sociale essenziale per lo sviluppo della

l'autonomia funzionale delle Federazioni e l'irrinunciabile tutela dei diritti soggettivi sarà possibile garantire che lo sport rimanga un ambito di libertà, salute e crescita sociale, ove la circolazione degli atleti non sia mai disgiunta dal rispetto per la personalità umana di cui ogni sportivo, professionista o dilettante, minore o adulto, è portatore¹⁷⁵.

salute psicofisica tutelata dall'art. 32 Cost., richiedendo una protezione proporzionata degli interessi in gioco.

¹⁷⁵ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, op. cit., p. 465, secondo cui la vitalità dello sport risiede nella ricerca di un equilibrio tra l'efficienza agonistica e la garanzia delle tutele soggettive costituzionalmente garantite, assicurando che lo sport rimanga un fattore di crescita sociale.

CAPITOLO III – LA CESSIONE INTERNAZIONALE E I RISVOLTI APPLICATIVI: IL CASO BREXIT

3.1 La disciplina relativa ai trasferimenti internazionali, il ruolo della FIFA e le tutele del mercato unico europeo.

L'analisi della contrattualistica sportiva in una dimensione transnazionale impone, in via preliminare, una riflessione sulla natura dei rapporti giuridici caratterizzati da elementi di estraneità rispetto a un singolo ordinamento nazionale. In tale contesto, lo sport professionistico contemporaneo ha dato vita a un sistema normativo stratificato e policentrico, ove la sovranità degli Stati deve necessariamente coordinarsi con la forza precettiva delle fonti prodotte dalle Federazioni internazionali e con i vincoli derivanti dagli ordinamenti sovranazionali, con particolare riferimento a quello dell'Unione Europea¹.

Questa architettura istituzionale risponde all'esigenza di garantire un'uniformità di regole che consenta lo svolgimento armonico delle competizioni su scala globale, ricercando un progressivo affrancamento dai sistemi normativi ordinari per evitare che la frammentazione dei diritti nazionali possa pregiudicare la parità di condizioni degli atleti e la stabilità economica dei club².

¹ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 340, i quali chiariscono che un contratto sportivo può definirsi internazionale qualora rechi i cosiddetti "elementi di estraneità" rispetto all'ordinamento di riferimento, imponendo una disciplina ad hoc che individui quale tra i diversi ordinamenti coinvolti debba prevalere per regolare il rapporto in oggetto.

² L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 461, dove l'autore sottolinea come lo Stato sia stato indotto a uscire da

Il contratto sportivo internazionale emerge dunque non come un semplice atto di autonomia privata, ma come il baricentro di un complesso intreccio tra diversi sistemi di legalità, la cui validità è subordinata alla capacità di armonizzare la specificità del settore con i principi di ordine pubblico e di tutela dei diritti fondamentali della persona-atleta³.

Al vertice di questa struttura piramidale si colloca il Comitato Internazionale Olimpico (CIO), ente supremo deputato a dettare i principi cardine del movimento agonistico mondiale e a coordinare l'attività delle diverse Federazioni Internazionali (FI)⁴. Queste ultime assumono una funzione di indirizzo tecnico e normativo per le singole discipline, operando come tramite tra la dimensione globale e quella locale del fenomeno sportivo.

Nel settore del calcio, che funge da benchmark per l'intera industria sportiva a causa della sua rilevante dimensione economica e della frequenza degli scambi transfrontalieri, assume un rilievo centrale la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Attraverso il Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), la cui edizione più recente è entrata in vigore nel gennaio 2025, la FIFA ha codificato un corpus normativo vincolante che disciplina in modo uniforme lo status dei calciatori, il loro trasferimento tra club appartenenti a diverse

una posizione di indifferenza per intraprendere un percorso di costante "inseguimento" normativo nei confronti di un settore che, sotto la spinta di un business globale, rivendica una propria specificità tecnica e normativa che lo affranchi dalle lungaggini del diritto comune.

³ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 195 ss., secondo cui lo sport si configura come un "ordinamento settoriale" dotato di una propria normazione, organizzazione e giurisdizione, la cui architettura istituzionale mira a garantire un'uniformità di regole su scala globale attraverso una struttura piramidale che vede al vertice il CIO.

⁴ L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 61 ss., il quale rileva come le fonti sportive siano ormai inserite nella gerarchia delle fonti e dei valori dell'ordinamento generale, non potendosi più parlare di un conflitto tra ordinamenti ma di un'integrazione necessaria ove la specificità dello sport deve conformarsi ai principi di legalità e meritevolezza.

associazioni e i meccanismi di indennizzo per la formazione giovanile⁵.

Tale regolamento costituisce la vera lex sportiva del settore, alla quale devono conformarsi non solo le Federazioni nazionali affiliate, ma indirettamente anche i singoli tesserati e le società, pena l'inefficacia degli atti negoziali sul piano dell'ordinamento sportivo internazionale⁶.

La forza del FIFA RSTP risiede nella capacità di regolare aspetti che il diritto civile comune non sarebbe in grado di gestire con la medesima efficienza settoriale, come la distinzione tra calciatori professionisti e dilettanti o la gestione delle finestre di mercato.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, un professionista è colui che ha un contratto scritto con un club e percepisce un compenso superiore alle spese effettivamente sostenute per la propria attività sportiva, mentre tutti gli altri sono considerati dilettanti⁷.

Questa definizione, sebbene apparentemente semplice, è fondamentale per determinare l'applicazione delle tutele lavoristiche e previdenziali internazionali.

Il trasferimento internazionale di un calciatore è strutturato come un'operazione complessa che richiede il rilascio dell'International Transfer

⁵ *Fédération Internationale de Football Association, Regulations on the Status and Transfer of Players, gennaio 2025, art. 1, par. 1*, ove viene stabilito che queste norme sono vincolanti a livello globale per quanto concerne lo status dei calciatori e la loro ammissibilità a partecipare al calcio organizzato, nonché per i trasferimenti tra club appartenenti a diverse associazioni nazionali.

⁶ *P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, Manuale di Diritto dello Sport, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 108*, ove si osserva che, nonostante la normativa FIFA non fornisca una definizione univoca di transfer agreement, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha individuato quattro elementi costitutivi: il consenso della società di origine, la volontà della società di destinazione, il consenso del giocatore e la pattuizione di un prezzo.

⁷ *Fédération Internationale de Football Association, Regulations on the Status and Transfer of Players, gennaio 2025, art. 2, par. 2*, che definisce il professionista come il giocatore che possiede un contratto scritto con un club ed è pagato più per la sua attività calcistica rispetto alle spese effettivamente sostenute, qualificando come dilettanti tutti gli altri soggetti.

Certificate (ITC) da parte della Federazione di provenienza, documento indispensabile affinché la nuova Federazione possa procedere al tesseramento⁸. Senza il completamento di tale procedura amministrativa federale, il contratto di lavoro sottostante, pur valido tra le parti, rimane privo di effetti pratici nell'ambito delle competizioni ufficiali, a dimostrazione del collegamento negoziale necessario tra l'atto privatistico e l'atto amministrativo endofederale⁹.

Un elemento di fondamentale importanza nel quadro normativo internazionale è rappresentato dal Transfer Matching System (TMS), una piattaforma telematica obbligatoria attraverso cui devono transitare tutti i trasferimenti internazionali di calciatori professionisti¹⁰.

Il TMS è stato progettato per aumentare la trasparenza, l'efficienza e la credibilità del sistema dei trasferimenti, imponendo alle società coinvolte di caricare in formato digitale tutti i documenti giustificativi dell'operazione, inclusi i dettagli sui pagamenti, le commissioni agli agenti e i dati identificativi dell'atleta¹¹.

⁸ *Fédération Internationale de Football Association, Regulations on the Status and Transfer of Players, gennaio 2025, art. 9, par. 1*, il quale dispone che un calciatore registrato presso un'associazione può essere registrato presso una nuova associazione solo dopo che quest'ultima abbia ricevuto l'International Transfer Certificate (ITC) dalla precedente associazione, certificato che deve essere rilasciato gratuitamente.

⁹ *P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, Manuale di Diritto dello Sport, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 309*, dove si evidenzia il collegamento negoziale tra il contratto di cessione intercorrente tra le società e il successivo contratto di lavoro subordinato tra atleta e società acquirente, preordinati alla realizzazione di un'unica operazione economica e sportiva.

¹⁰ *Fédération Internationale de Football Association, Regulations on the Status and Transfer of Players, gennaio 2025, Annexe 3, art. 1, par. 2*, ove si sancisce l'obbligatorietà per le associazioni e i club di utilizzare il sistema TMS per tutti i trasferimenti internazionali di calciatori professionisti e dilettanti nel calcio a undici.

¹¹ *P. Capello – M. Foti – E. Maio - Loredana Tullio, Manuale di Diritto dello Sport, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 349*, dove viene descritto il funzionamento del Transfer Matching System (TMS) come una piattaforma internet gestita dalla FIFA, a cui possono accedere solo i club professionistici e che funge da condizione di efficacia per il trasferimento internazionale dei calciatori.

Tale strumento risponde non solo a esigenze di celerità, ma anche alla necessità di contrastare fenomeni di riciclaggio di denaro e di garantire l'integrità delle competizioni attraverso il monitoraggio costante dei flussi finanziari tra club. La normativa FIFA 2025 ribadisce che la mancata osservanza delle procedure TMS o l'inserimento di dati incompleti o mendaci comporta pesanti sanzioni disciplinari e può determinare il blocco del trasferimento, sottolineando come la tecnologia sia diventata parte integrante della legalità sportiva transnazionale¹².

Accanto alle fonti di matrice associativa, il quadro normativo internazionale è profondamente influenzato dal diritto dell'Unione Europea. Il rapporto tra lo sport e l'ordinamento UE è caratterizzato da un'integrazione delle fonti ove le regole sportive, pur essendo espressione dell'autonomia privata delle federazioni, sono sottoposte a un controllo di legittimità nell'ottica della concezione unitaria dell'ordinamento giuridico¹³.

L'Unione Europea riconosce la specificità dello sport attraverso l'articolo 165 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che impegna le istituzioni a promuovere la dimensione europea dello sport tenendo conto della sua funzione sociale ed educativa¹⁴.

Tuttavia, tale specificità non costituisce una zona franca: la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che le norme federali che incidono sulla

¹² *Fédération Internationale de Football Association, Regulations on the Status and Transfer of Players, gennaio 2025, Annexe 3, art. 6, par. 2*, che impone a club e associazioni l'obbligo di agire in buona fede, di mantenere la riservatezza sui dati inseriti nel TMS e di assicurare che tutti i documenti caricati siano autentici e completi.

¹³ *L. Di Nella, Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 43*, in cui si evidenzia come nel sistema dell'Unione Europea il rapporto tra sport e diritto sia inquadrato in un'ottica monistica ove le regole sportive sono qualificate di natura negoziale e sottoposte a un controllo volto ad assicurarne la coerenza con il sistema unitario delle fonti comunitarie.

¹⁴ *L. Di Nella, Giustizia sportiva nazionale e internazionale e principio di specificità dello sport, in RaDES, 2017, p. 675 ss.*, l'autore riflette sull'importanza dell'art. 165 del TFUE come strumento per guidare l'interpretazione degli atti normativi europei e interni, sottolineando che il principio di specificità non esonera le regole federali dal controllo di proporzionalità operato dalla Corte di Giustizia.

libertà di circolazione dei lavoratori o sulla concorrenza devono superare un rigoroso vaglio di proporzionalità e risultare strettamente necessarie per il conseguimento di obiettivi sportivi legittimi, come la formazione dei giovani o l'equilibrio dei campionati¹⁵.

La dialettica tra FIFA RSTP e diritto UE emerge con particolare vigore nella disciplina dei trasferimenti dei minori e nei meccanismi di solidarietà economica. La normativa FIFA prevede il divieto generale di trasferimenti internazionali di calciatori minorenni, salvo eccezioni tassative volte a tutelare il giovane non solo come atleta ma come persona in formazione, prevenendo fenomeni di sfruttamento economico e garantendo il diritto allo studio¹⁶.

Tali restrizioni sono state giudicate compatibili con il diritto comunitario nella misura in cui perseguono finalità di protezione sociale, in linea con i principi di tutela della salute e dello sviluppo della personalità umana garantiti anche dall'art. 2 della Costituzione italiana¹⁷. Allo stesso modo, il sistema delle indennità di formazione (Training Compensation) e del contributo di solidarietà mira a garantire un sostegno economico alle società di base che investono nella crescita dei giovani talenti.

Questo meccanismo, pur limitando in parte la libertà di movimento anticipata dell'atleta, è considerato una componente essenziale del modello

¹⁵ L. Di Nella, *La tutela della personalità dell'atleta*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, p. 71, in cui si chiarisce che il principio di specificità deve essere utilizzato per bilanciare i principi strutturali dello sport con le libertà fondamentali del Trattato, facendo prevalere i primi solo quando sono espressione di meccanismi essenziali per il funzionamento del sistema agonistico.

¹⁶ *Fédération Internationale de Football Association, Regulations on the Status and Transfer of Players*, gennaio 2025, art. 19, par. 1, il quale stabilisce che i trasferimenti internazionali di calciatori sono permessi solo se il giocatore ha compiuto 18 anni, fatte salve alcune eccezioni specifiche finalizzate alla protezione dei minori.

¹⁷ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 352, ove si evidenzia che ogni trasferimento internazionale di minori deve essere approvato da una sottocommissione del Players' Status Committee, incaricata di verificare la sussistenza di adeguate garanzie educative per l'atleta.

sportivo europeo, funzionalizzato alla stabilità e alla qualità del sistema agonistico complessivo¹⁸.

Il quadro normativo internazionale dei contratti sportivi si delinea quindi come un sistema a geometria variabile, ove il baricentro si sposta tra la lex sportiva della FIFA e le tutele del mercato unico europeo.

Se per gli aspetti operativi dei trasferimenti transfrontalieri è la normativa RSTP a dettare le regole e i requisiti formali, per il vaglio di meritevolezza e la tutela dei diritti soggettivi è il sistema ordinamentale unitariamente inteso a mantenere la supremazia¹⁹.

Tale pluralismo richiede all'interprete un approccio metodologico rigoroso, volto a verificare costantemente la conformità delle regole settoriali ai principi costituzionali e sovranazionali, assicurando che lo sport rimanga un ambito di espressione della personalità umana pienamente integrato nella legalità contemporanea²⁰.

Il contratto di cessione internazionale non è quindi solo uno strumento di business, ma il presidio legale attraverso cui l'ordinamento garantisce che la circolazione degli atleti avvenga nel rispetto della dignità della persona e

¹⁸ E. Indraccolo, *L'indennità di formazione degli atleti nell'ordinamento italo-comunitario*, in *RaDES*, 2011, p. 237 ss., il quale sostiene che per garantire l'obiettivo dell'ingaggio e della formazione dei giovani giocatori non è necessario un regime che ostacoli irragionevolmente la carriera, ma un sistema di indennizzi strettamente proporzionato ai costi sostenuti per l'addestramento.

¹⁹ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 344, dove viene precisato che il contratto di lavoro sportivo internazionale deve contenere obbligatoriamente quattro elementi essenziali: il rapporto di subordinazione, la durata, il salario e la descrizione dettagliata dell'attività lavorativa.

²⁰ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 465, secondo cui la tensione dialettica tra sport e diritto rappresenta la garanzia della vitalità e della legittimità dello sport all'interno di una società democratica fondata sul primato del diritto e dei valori costituzionali.

della lealtà competitiva, in un equilibrio dinamico tra le ragioni dell'impresa sportiva e i diritti inviolabili del lavoratore²¹.

3.2 La libera circolazione dei lavoratori sportivi nello spazio europeo. I nuovi indirizzi della Corte di Giustizia.

L'integrazione del fenomeno sportivo all'interno delle dinamiche del mercato unico rappresenta uno dei processi evolutivi più significativi del diritto europeo contemporaneo, avendo determinato una radicale riconfigurazione del rapporto tra autonomia associativa e libertà economiche fondamentali.

Il principio di libera circolazione dei lavoratori, sancito dall'articolo 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), costituisce oggi il parametro di legittimità primario per ogni regolamentazione federale che incida sulla mobilità transfrontaliera degli atleti, imponendo il superamento di barriere nazionali che per decenni hanno caratterizzato l'organizzazione settoriale²².

Tale transizione non è stata priva di frizioni, poiché l'ordinamento sportivo ha lungamente rivendicato una propria estraneità alle regole del commercio, invocando la cosiddetta eccezione sportiva per preservare meccanismi quali i limiti all'impiego di stranieri o i vincoli contrattuali perpetui²³. Tuttavia, la

²¹ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 70, il quale sottolinea come l'autonomia negoziale sportiva debba sempre trovare la propria ragionevole giustificazione nel rispetto della dignità umana e dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

²² L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 461, dove l'autore rileva come il fenomeno sportivo sia ormai un fatto giuridicamente rilevante che interseca indissolubilmente componenti sociali ed economiche, richiedendo allo Stato di uscire dall'indifferenza per disciplinare gli obiettivi di un business globale.

²³ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 195 ss., il quale sottolinea che lo sport rivendica una propria specificità come ordinamento settoriale dotato di normazione e giurisdizione propria, cercando un

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha progressivamente eroso questa pretesa di immunità, affermando che lo sport, laddove costituisca un'attività economica reale ed effettiva, rientra pienamente nell'alveo del diritto comunitario, indipendentemente dalla qualifica formale di professionista o dilettante attribuita dalle Federazioni nazionali²⁴.

Il punto di svolta sistematico in questa materia è indubbiamente rappresentato dalla celebre sentenza Bosman del 15 dicembre 1995, la cui portata dirompente ha travolto le fondamenta del precedente sistema dei trasferimenti²⁵.

I giudici di Lussemburgo, chiamati a pronunciarsi sulla compatibilità dei regolamenti federali con il Trattato, hanno sancito l'illegittimità di quelle clausole che imponevano il pagamento di un'indennità di trasferimento alla scadenza naturale del contratto di lavoro, ravvisando in tale prassi un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei cittadini comunitari²⁶.

La sentenza ha inoltre censurato i limiti numerici relativi alla partecipazione di atleti stranieri provenienti da altri Stati membri nelle competizioni di club, eliminando le cosiddette quote che impedivano la creazione di un

costante affrancamento dalle rigidità del diritto comune per evitare frammentazioni normative.

²⁴ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 306, ove si chiarisce che i principi sanciti dalla Corte di Giustizia valgono sia per il professionismo ufficiale che per quello di fatto, dovendosi avere riguardo alla circostanza che l'attività sportiva costituisce una modalità di sviluppo della personalità umana ex art. 2 Cost.

²⁵ Corte Giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Bosman*, in GC, 1996, I, p. 601 ss., decisione cardine che ha dichiarato l'illegittimità delle indennità di trasferimento alla scadenza del contratto e delle quote per i cittadini comunitari, rivoluzionando il mercato del lavoro sportivo.

²⁶ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 664, l'autore evidenzia come la sentenza Bosman abbia sancito la prevalenza delle libertà fondamentali del Trattato sulle norme federali, integrando lo sport nella gerarchia dei valori dell'ordinamento unitario.

mercato del lavoro sportivo realmente integrato²⁷. Da questo momento, lo status dell'atleta professionista nell'Unione Europea è stato parificato a quello di ogni altro lavoratore subordinato, godendo del diritto di offrire le proprie prestazioni in qualsiasi Paese membro senza subire discriminazioni basate sulla nazionalità²⁸.

La portata del principio di libera circolazione non si esaurisce però nel solo settore del professionismo di vertice, ma si estende a tutte le fattispecie in cui la prestazione sportiva assuma un rilievo economico rilevante per il soggetto che la esercita.

In tale prospettiva, la sentenza Deliège ha chiarito che anche un atleta formalmente dilettante può invocare le tutele del Trattato qualora percepisca somme che superino il semplice rimborso delle spese documentate, configurando quello che la dottrina definisce come professionismo di fatto²⁹.

Tale orientamento risponde alla necessità di proteggere la personalità umana nel contesto sociale organizzato, evitando che l'etichetta del dilettantismo diventi uno strumento per eludere i diritti fondamentali legati alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi³⁰.

²⁷ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 340, dove si osserva che, a seguito della giurisprudenza europea, le Federazioni hanno dovuto espungere i limiti numerici per i cittadini UE, assicurando una parità di condizioni competitive non garantibile dai soli diritti nazionali.

²⁸ L. Di Nella, *La tutela della personalità dell'atleta*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, p. 71, il quale sottolinea che lo status dell'atleta professionista comporta la titolarità di diritti economici fondamentali che non possono essere compressi oltre la soglia della stretta necessità sportiva.

²⁹ G. Bruno – R. Landi – A. C. Nazzaro, *Lo status di semiprofessionista e quello di professionista di fatto*, in *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 230, ove si analizza come la sentenza Deliège abbia spostato l'attenzione sul dato economico reale, estendendo le tutele europee ad atleti formalmente dilettanti ma economicamente rilevanti.

³⁰ L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 43, in cui si evidenzia che nel sistema UE il rapporto tra sport

L'ordinamento europeo impone dunque una valutazione ex post della condotta negoziale concreta, ove la continuità dell'attività e l'entità della remunerazione prevalgono sulla qualificazione burocratica fornita dalle Federazioni nazionali³¹.

Un elemento di estrema complessità nel bilanciamento tra mercato e sport è rappresentato dal concetto di specificità dello sport, oggi formalmente riconosciuto dall'articolo 165 del TFUE³². Tale norma impegna l'Unione Europea a promuovere la dimensione europea dello sport tenendo conto della sua funzione sociale ed educativa e delle sue strutture fondate sul volontariato³³.

La specificità non deve essere intesa come una deroga in bianco al diritto comune, ma come un criterio di interpretazione che permette di giustificare restrizioni alla libera circolazione purché siano strettamente necessarie e proporzionate al raggiungimento di scopi sportivi legittimi, come la stabilità dei club, la formazione dei giovani e l'incertezza dei risultati competitivi³⁴.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia, nel caso Lehtonen, ha ad esempio riconosciuto che la fissazione di finestre temporali per i

e diritto è inquadrato in un'ottica monistica ove le regole sportive sono sottoposte a un controllo di coerenza con il sistema unitario delle fonti.

³¹ E. Indraccolo, *Il complesso mondo dello sport tra professionismo e dilettantismo*, in *RaDES*, 2019, p. 235 ss., l'autore critica i meccanismi aprioristici di qualificazione federale, sostenendo una valutazione basata sulla reale natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro.

³² L. Di Nella, *Giustizia sportiva nazionale e internazionale e principio di specificità dello sport*, in *RaDES*, 2017, p. 675 ss., ove si riflette sull'importanza dell'art. 165 del TFUE come parametro per bilanciare i principi strutturali dello sport con le libertà economiche del mercato unico.

³³ G. Bruno – R. Landi – A. C. Nazzaro, *I soggetti dell'attività sportiva*, in *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 206, secondo cui lo sport è riconosciuto come dimensione economica ma anche culturale, richiedendo una protezione proporzionata degli interessi in gioco.

³⁴ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 ss., il quale sottolinea che l'autonomia sportiva è protetta finché risulta idonea a garantire l'armonia del sistema complessivo e la tutela dei diritti dei singoli.

trasferimenti (le sessioni di mercato) può essere legittima per garantire il regolare svolgimento dei campionati, a condizione che tali termini non siano formulati in modo discriminatorio o irragionevole³⁵.

Sotto il profilo degli indennizzi per la crescita tecnica degli atleti, la sentenza Bernard del 2010 ha segnato un ulteriore passaggio fondamentale per la definizione del modello sportivo europeo³⁶.

La Corte ha stabilito che, sebbene le indennità di trasferimento per atleti svincolati siano vietate, è invece compatibile con il Trattato un sistema che preveda somme volte a compensare i costi effettivamente sostenuti dai club per l'addestramento dei giovani talenti³⁷.

Tale meccanismo di solidarietà economica trova la sua ragionevole giustificazione nella necessità di incentivare le società di base a investire nei vivaisti, assicurando che il passaggio di un giovane verso un grande club non si traduca in una perdita patrimoniale netta per chi ha curato la sua formazione iniziale³⁸. Tuttavia, affinché tali indennità non si trasformino in un nuovo ostacolo alla libera circolazione, esse devono essere calcolate secondo parametri oggettivi e proporzionati, evitando di diventare sanzioni

³⁵ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 340, ove si cita la sentenza Lehtonen per chiarire che le restrizioni temporali ai trasferimenti sono ammesse solo se giustificate da motivi imperativi di interesse generale legati alla regolarità della competizione.

³⁶ Corte Giust., 16 marzo 2010, c. 325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Bernard*, in *RaDES*, 2011, p. 411 ss., pronuncia che ha riconosciuto la legittimità dei premi di formazione purché non ostacolino irragionevolmente la carriera dell'atleta.

³⁷ E. Indraccolo, *L'indennità di formazione degli atleti nell'ordinamento italo-comunitario*, in *RaDES*, 2011, p. 237 ss., secondo cui il regime degli indennizzi deve essere strettamente proporzionato ai costi effettivi di addestramento per non violare il canone di proporzionalità europeo.

³⁸ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 307, dove viene analizzato il meccanismo delle indennità di formazione come strumento di autofinanziamento essenziale per le società che investono nei giovani.

mascherate per il mutamento di appartenenza federale dell'atleta³⁹.

Il principio di non discriminazione basata sulla nazionalità ha trovato applicazione anche nei confronti di atleti provenienti da Paesi terzi legati all'Unione Europea da accordi di associazione o di cooperazione⁴⁰. Nei casi Simutenkov e Kolpak, la Corte di Giustizia ha esteso le tutele sulla parità di trattamento a calciatori russi e pallamanisti slovacchi regolarmente soggiornanti e impiegati in uno Stato membro, vietando alle Federazioni di sottoporre tali atleti a limitazioni numeriche diverse da quelle previste per i cittadini UE⁴¹.

Questo processo di espansione dei diritti soggettivi dimostra come la libera circolazione nello spazio europeo tenda a configurarsi non solo come una libertà economica, ma come un valore di civiltà giuridica volto alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo della personalità umana attraverso l'attività agonistica⁴².

Lo status di lavoratore sportivo diventa così il baricentro di un sistema di tutele multilivello, ove la legalità costituzionale nazionale e quella sovranazionale convergono per garantire la dignità del prestatore di lavoro

³⁹ G. Bruno – R. Landi – A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo dilettante*, in *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 241, ove si ribadisce che le indennità di addestramento sono ammissibili solo se giustificate da motivi imperativi e se non eccedono quanto necessario per il conseguimento dello scopo formativo.

⁴⁰ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 464, il quale evidenzia come lo Stato mantenga un potere di sindacato sull'attività negoziale sportiva per verificare la liceità e meritevolezza degli interessi internazionali perseguiti

⁴¹ P. Capello - Marco Foti - Emanuela Maio - Loredana Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 341, ove si dà atto dell'estensione del divieto di discriminazione anche ai professionisti di Stati terzi associati all'UE sulla base dei casi Simutenkov e Kolpak.

⁴² P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 70, l'autore sottolinea che l'autonomia negoziale sportiva deve sempre trovare giustificazione nel rispetto della dignità umana e nei doveri di solidarietà sociale.

nel mercato globale⁴³.

In anni recenti, il dibattito si è ulteriormente evoluto affrontando la questione dell'accesso alle competizioni nazionali per gli atleti dilettanti residenti in un altro Stato membro.

Nel caso Biffi (TopFit), la Corte di Giustizia ha ribadito che l'esclusione totale di un cittadino dell'Unione dai campionati amatoriali di un altro Paese costituisce una violazione del principio di libera circolazione e di non discriminazione⁴⁴.

Sebbene sia lecito preservare la composizione delle squadre nazionali per motivi di identità culturale, non è invece giustificabile impedire la partecipazione a gare di club locali che non abbiano una diretta rilevanza per la selezione della rappresentativa maggiore⁴⁵.

Tale pronuncia conferma che lo sport è inteso dall'ordinamento europeo come un fattore di integrazione sociale e di cittadinanza attiva, la cui pratica non può essere soggetta a chiusure nazionalistiche prive di una solida base tecnica o di sicurezza pubblica⁴⁶.

In conclusione, la libera circolazione dei lavoratori sportivi nello spazio europeo si delinea come un diritto fondamentale che ha saputo resistere alle

⁴³ G. Bruno – R. Landi – A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, in *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 225, il quale definisce lo status come lo strumento per la protezione della personalità umana nel contesto sociale organizzato, precedendo logicamente l'azione negoziale.

⁴⁴ L. Di Nella, *Giustizia sportiva nazionale e internazionale e principio di specificità dello sport*, in *RaDES*, 2017, p. 686 ss., dove si commenta la sentenza TopFit e Biffi sottolineando l'illegittimità dell'esclusione degli atleti stranieri dai campionati dilettantistici nazionali.

⁴⁵ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 307, ove si evidenzia come la libera circolazione si estenda oggi anche agli amatori, garantendo il diritto all'esercizio della pratica sportiva in tutto il territorio UE.

⁴⁶ G. Bruno – R. Landi – A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo dilettante*, in *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 238, il quale auspica forme di partecipazione democratica degli atleti dilettanti stranieri all'interno dei sodalizi sportivi come momento di integrazione.

spinte autarchiche delle istituzioni federali, imponendo una metamorfosi del prodotto culturale sportivo verso standard di legalità e trasparenza⁴⁷.

Il contratto di cessione internazionale e il rapporto di lavoro individuale devono oggi armonizzarsi con un sistema di fonti ove il primato del Trattato funge da presidio contro ogni forma di reificazione dell'atleta o di sfruttamento economico ingiustificato⁴⁸.

La sfida per il futuro risiede nella capacità degli organismi sportivi di elaborare regole di equilibrio competitivo che, pur rispettando la specificità del settore, non sacrificino sull'altare dell'agonismo il nucleo irriducibile dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'ordinamento unitariamente inteso⁴⁹. Solo attraverso questo costante dialogo tra corti e Federazioni sarà possibile assicurare che la circolazione degli atleti rimanga un motore di crescita per l'intero sistema sportivo, in un quadro di giustizia contrattuale e di rispetto della dignità professionale di ogni lavoratore⁵⁰.

⁴⁷ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 465, secondo cui la vitalità dello sport risiede nella ricerca di un equilibrio tra l'efficienza agonistica e la garanzia delle tutele soggettive costituzionalmente garantite.

⁴⁸ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 238, dove si ribadisce che lo Stato non abdica alla sovranità, ma controlla che la specifica autonomia sportiva non violi i diritti fondamentali dell'uomo.

⁴⁹ L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 61 ss., ove si afferma che le fonti sportive sono ormai parte integrante della gerarchia dei valori ordinamentali e devono conformarsi ai principi di legalità.

⁵⁰ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 62, il quale evidenzia come lo sport rappresenti una formazione sociale essenziale per lo sviluppo della personalità e della salute psicofisica tutelata dall'art. 32 Cost.

3.3 Le criticità connesse ai Trasferimenti extra-UE: in particolare, i problemi relativi alle quote, ai permessi di soggiorno e alla tutela dei minori.

La dimensione internazionale del mercato del lavoro sportivo trova la sua espressione più complessa e problematica nella disciplina dei trasferimenti di atleti provenienti da Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Tali fattispecie, connotate dalla presenza di molteplici elementi di estraneità rispetto all'ordinamento di riferimento, impongono una complessa attività di coordinamento tra la lex sportiva transnazionale della FIFA e le normative pubblicistiche dei singoli Stati in materia di immigrazione e sicurezza pubblica⁵¹. Se nel contesto endo-unitario il principio di libera circolazione ha progressivamente abbattuto le barriere all'impiego dei lavoratori, nel settore dei trasferimenti extra-UE persistono vincoli normativi e burocratici che riflettono la volontà delle istituzioni di preservare determinati equilibri competitivi e di garantire la tutela dei vivai nazionali⁵².

L'indagine su questo ambito richiede dunque un approccio metodologico che sappia distinguere tra la validità del vincolo negoziale sul piano privatistico e la sua effettività sul piano amministrativo e sportivo, ove il possesso di determinati requisiti soggettivi e il rispetto di procedure telematiche rigorose diventano condizioni di operatività imprescindibili per la prestazione agonistica⁵³.

⁵¹ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 340, i quali evidenziano come la presenza di "elementi di estraneità" imponga al giurista un'operazione di individuazione della disciplina applicabile che tenga conto dell'incrocio tra ordinamenti diversi e della necessità di regolare rapporti transfrontalieri complessi.

⁵² G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 195 ss., l'autore riflette sulla struttura piramidale dello sport globale e sulla costante tensione tra l'autonomia rivendicata dalle federazioni e il necessario controllo degli Stati sugli obiettivi economici di un business che ha ormai assunto dimensioni globali.

⁵³ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 461, dove si sottolinea che il fenomeno sportivo è un "fatto giuridicamente rilevante" di estrema densità, le cui componenti economiche inducono lo

Sotto il profilo dogmatico, il trasferimento di un calciatore extra-UE si configura come un'operazione trilaterale che trova il proprio fondamento normativo nel Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) della FIFA. Tale regolamento stabilisce che un calciatore può essere tesserato per un club appartenente a una diversa associazione nazionale solo a seguito del rilascio dell'International Transfer Certificate (ITC) da parte della Federazione di provenienza⁵⁴.

Il rilascio dell'ITC non è un mero atto formale, ma il risultato di una procedura di controllo volta a verificare che non sussistano pendenze contrattuali o sanzioni disciplinari che impediscano la mobilità dell'atleta.

Tuttavia, la particolarità dei trasferimenti extra-UE risiede nella necessità di interfacciare tale procedura con il sistema del Transfer Matching System (TMS), la piattaforma telematica obbligatoria che funge da condizione di efficacia per ogni scambio internazionale di calciatori professionisti⁵⁵.

Attraverso il TMS, le società sono tenute a caricare non solo il contratto di lavoro subordinato, ma anche i documenti d'identità, i passaporti e le ricevute dei pagamenti, assicurando una trasparenza finanziaria che l'ordinamento sportivo internazionale considera essenziale per contrastare fenomeni di riciclaggio e garantire la lealtà delle transazioni⁵⁶.

Stato a un costante inseguimento normativo per assicurare il rispetto della legalità unitariamente intesa.

⁵⁴ *Fédération Internationale de Football Association, Regulations on the Status and Transfer of Players, gennaio 2025, art. 9, par. 1*, il quale dispone in modo perentorio che un calciatore tesserato presso un'associazione nazionale può essere registrato presso una nuova associazione solo previo ricevimento dell'International Transfer Certificate (ITC) rilasciato gratuitamente dalla federazione precedente.

⁵⁵ *P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, Manuale di Diritto dello Sport, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 349*, ove viene descritto il Transfer Matching System (TMS) come la piattaforma web gestita dalla FIFA il cui utilizzo è "condizione di efficacia" per i trasferimenti internazionali, finalizzata a incrementare la trasparenza e la celerità delle operazioni.

⁵⁶ *Fédération Internationale de Football Association, Regulations on the Status and Transfer of Players, gennaio 2025, Annexe 3, art. 1, par. 2*, ove si ribadisce l'obbligatorietà del sistema TMS per tutti i trasferimenti internazionali di calciatori, dilettanti o

Una delle criticità maggiori in questo settore è rappresentata dal sistema delle quote per i calciatori extra-comunitari, istituito dalle singole Federazioni nazionali (come la FIGC in Italia) d'intesa con le autorità governative e il CONI. Tali limitazioni numeriche mirano a contingentare l'ingresso di atleti stranieri per favorire l'impiego di calciatori formati nei vivai locali e per proteggere il patrimonio tecnico delle rappresentative nazionali⁵⁷.

Sebbene la giurisprudenza europea abbia dichiarato l'illegittimità delle quote per i cittadini comunitari, la legittimità di tali restrizioni verso i soggetti extra-UE rimane ferma, salvo il caso in cui l'atleta provenga da un Paese legato all'Unione Europea da accordi di associazione che prevedano clausole di non discriminazione in materia di condizioni di lavoro⁵⁸.

La dottrina ha evidenziato come casi celebri, quali Simutenkov e Kolpak, abbiano incrinato la rigidità di questo sistema, imponendo alle Federazioni di equiparare ai cittadini comunitari quei lavoratori sportivi regolarmente soggiornanti che appartengono a Stati terzi associati, riducendo così l'area di operatività dei vincoli nazionalistici⁵⁹.

Strettamente connesso al tema delle quote è il profilo amministrativo dei

professionisti, al fine di monitorare ogni fase dello scambio e garantire l'integrità del sistema competitivo.

⁵⁷ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 340, dove si osserva che, nonostante la libera circolazione sancita dalla sentenza Bosman, le Federazioni mantengono poteri regolamentari per contingentare gli atleti extra-UE a tutela dei propri vivai nazionali.

⁵⁸ L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 43, l'autore analizza il sistema delle fonti europee sottolineando come le regole sportive siano di natura negoziale e debbano superare un controllo volto ad assicurarne la coerenza con i principi di non discriminazione sanciti dai trattati.

⁵⁹ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 341, ove si dà atto dell'evoluzione giurisprudenziale europea che, attraverso i casi Simutenkov e Kolpak, ha esteso il divieto di discriminazione basata sulla nazionalità anche ai lavoratori di Paesi terzi che abbiano stipulato accordi di cooperazione con l'UE.

permessi di soggiorno e dei visti per motivi di lavoro sportivo.

In molti ordinamenti nazionali, tra cui quello italiano, la stipulazione di un contratto con un atleta extra-UE non garantisce automaticamente il diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio dello Stato. La società cessionaria deve infatti attivare una procedura di richiesta di nulla osta al lavoro, subordinata alla verifica dell'onorabilità dei propri dirigenti e della propria solidità finanziaria⁶⁰.

Il contratto di lavoro sportivo internazionale assume in questo contesto una funzione duplice: da un lato regola il rapporto sinallagmatico tra le parti, dall'altro costituisce il titolo necessario per l'ottenimento del titolo di soggiorno.

La criticità risiede nella possibile sfasatura temporale tra i termini delle finestre di mercato federali e le lungaggini della burocrazia statale, che può determinare situazioni di incertezza giuridica ove l'atleta, pur avendo sottoscritto un impegno negoziale, si vede negato l'accesso alle competizioni per motivi indipendenti dalla propria volontà sportiva⁶¹.

Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla disciplina dei trasferimenti internazionali di calciatori minorenni provenienti da Paesi extra-UE. L'articolo 19 del FIFA RSTP pone un divieto generale al trasferimento di atleti sotto i 18 anni, finalizzato a prevenire lo sfruttamento economico e a garantire uno sviluppo armonico della personalità del giovane in formazione⁶².

⁶⁰ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 353, in cui si specifica che nel contratto sportivo internazionale assume un rilievo centrale il rilascio del permesso di soggiorno e di lavoro, la cui assenza può rendere difficile, se non impossibile, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'atleta.

⁶¹ L. Di Nella, *La tutela della personalità dell'atleta*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, p. 71, il quale sottolinea che il principio di specificità dello sport non può mai tradursi in una compressione dei diritti fondamentali della persona oltre quanto strettamente necessario per il funzionamento tecnico del sistema agonistico.

⁶² *Fédération Internationale de Football Association, Regulations on the Status and Transfer of Players*, gennaio 2025, art. 19, par. 1, norma cardine che proibisce, come

Le eccezioni a tale divieto sono estremamente tassative e rigorose: il trasferimento è ammesso solo se i genitori si spostano nel Paese del nuovo club per motivi non legati al calcio, se il calciatore risiede in prossimità del confine o nel caso di trasferimenti motivati da ragioni umanitarie o di programmi di scambio studentesco⁶³.

Ogni operazione che coinvolga un minore extra-UE deve essere preventivamente approvata da una sottocommissione del Players' Status Committee della FIFA, la quale verifica con rigore la sussistenza di garanzie educative e di accoglienza adeguate. La violazione di queste norme comporta non solo la nullità del tesseramento, ma espone le società a pesanti sanzioni disciplinari che possono arrivare al blocco totale del mercato, come dimostrato da numerosi casi di vertice negli ultimi anni⁶⁴.

Sotto il profilo strettamente contrattuale, i trasferimenti extra-UE impongono alle parti l'inserimento di clausole specifiche volte a gestire i rischi legati alla volatilità del mercato globale. Si pensi alla gestione del rischio cambio, poiché molti contratti prevedono emolumenti parametrati in valute diverse da quella dello Stato di destinazione (tipicamente euro o dollari), richiedendo meccanismi di salvaguardia contro le fluttuazioni monetarie⁶⁵. Parimenti, assume rilievo l'inserimento delle cosiddette

regola generale, il trasferimento internazionale di calciatori che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, ponendo un limite alla disponibilità del rapporto a tutela dell'integrità psicofisica del minore.

⁶³ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 352, ove vengono elencate le eccezioni tassative al divieto di trasferimento dei minori, evidenziando come la FIFA miri a contrastare il traffico di giovani talenti assicurando adeguate garanzie educative e sociali.

⁶⁴ *Fédération Internationale de Football Association, Regulations on the Status and Transfer of Players*, gennaio 2025, art. 19, par. 4, il quale stabilisce che ogni trasferimento di minore deve essere autorizzato da una sottocommissione nominata dal Players' Status Committee, ribadendo che il mancato rispetto di tali disposizioni è sanzionato severamente.

⁶⁵ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 353, dove si analizza il "rischio cambio" nei contratti internazionali, sottolineando la necessità di inserire clausole che stabiliscano con precisione la valuta del pagamento e che proteggano le parti da fluttuazioni monetarie eccessive.

morality clauses, che permettono alla società di risolvere il rapporto qualora l'atleta tenga condotte moralmente inaccettabili secondo la cultura del Paese ospitante, un aspetto particolarmente sensibile quando il trasferimento coinvolge realtà sociali radicalmente diverse⁶⁶.

La natura giuridica di tali accordi rimane quella di un rapporto di lavoro speciale, ma la loro efficacia è condizionata da una serie di atti amministrativi (nulla osta, visti, ITC) che trasformano la cessione in una fattispecie a formazione progressiva, ove l'autonomia privata delle società è costantemente mediata dal controllo pubblicistico e federale⁶⁷.

La gestione dei trasferimenti extra-UE richiede inoltre un'attenta analisi della giurisdizione applicabile e delle clausole compromissorie. Spesso le parti concordano di devolvere le controversie al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, richiamando l'applicazione del diritto svizzero come *lex contractus* in ragione della sua neutralità e della sua funzione di parametro per l'ordinamento sportivo globale⁶⁸. Tuttavia, tale scelta non può eludere le norme imperative dello Stato in cui la prestazione deve essere eseguita, specialmente in tema di diritti fondamentali del lavoratore e di tutela della salute.

La dialettica tra l'arbitrato sportivo e la giurisdizione ordinaria rimane uno dei nodi più sensibili, poiché l'atleta extra-comunitario si trova spesso in

⁶⁶ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 354, in cui si descrivono le morality clauses come strumenti negoziali che permettono di risolvere il contratto per "giusta causa" in presenza di comportamenti moralmente inaccettabili o lesivi dell'immagine della società.

⁶⁷ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 ss., l'autore evidenzia come il principio di sussidiarietà imponga un coordinamento tra le norme interne dei gruppi e le regole dello Stato, ove quest'ultimo conserva il potere di sindacato sulla meritevolezza degli interessi internazionali perseguiti.

⁶⁸ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 354, ove si sottolinea come spesso le parti concordino la giurisdizione esclusiva del TAS e il riferimento alla legge elvetica, sebbene tale scelta possa talvolta risultare meno tutelante per il prestatore di lavoro rispetto alle norme statali nazionali.

una posizione di debolezza contrattuale che richiede una protezione rinforzata da parte dell'ordinamento unitariamente inteso⁶⁹. Lo status di professionista internazionale comporta infatti la titolarità di prerogative che devono essere garantite indipendentemente dalla provenienza geografica, in ossequio al principio di uguaglianza sostanziale e di dignità della persona garantito dall'art. 2 della Costituzione italiana e dai trattati internazionali⁷⁰.

Per concludere, i trasferimenti extra-UE costituiscono il settore ove più marcatamente si manifesta la tensione tra la globalizzazione dello sport business e le esigenze di sovranità e protezione dei sistemi nazionali.

Le criticità legate alle quote, ai permessi di soggiorno e alla tutela dei minori evidenziano come lo sport non possa essere considerato una zona franca, ma debba costantemente ricercare un punto di equilibrio con i valori della legalità e dell'ordine pubblico⁷¹.

Il contratto di cessione internazionale di atleti extra-UE emerge come uno strumento negoziale di estrema densità giuridica, la cui validità e meritevolezza dipendono dalla capacità di armonizzare l'efficienza dell'impresa sportiva con il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, assicurando che la circolazione degli atleti rimanga un fattore di crescita

⁶⁹ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 465, secondo cui la funzione primaria del diritto è quella di trasformare l'esistente conformandolo ai valori della legalità unitariamente intesa, impedendo che l'autonomia sportiva diventi un ambito di irrilevanza giuridica.

⁷⁰ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 70, il quale ribadisce che ogni atto di autonomia privata in ambito sportivo deve trovare la propria giustificazione nel rispetto dei valori della dignità umana e della solidarietà sociale.

⁷¹ G. Bruno – R. Landi – A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, in *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 225, ove si definisce lo status come il valore costituzionalmente rilevante di cui è portatore il singolo nei contesti organizzati, fungendo da presidio per lo sviluppo della propria personalità.

culturale e professionale e non un mezzo per manovre speculative contrarie ai principi fondamentali del diritto contemporaneo⁷².

3.4 Segue. Il caso Brexit tra frammentazione dei regimi circolatori ed esigenze di protezione dei diritti fondamentali degli atleti.

L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, fenomeno internazionalistico di natura poliedrica comunemente noto come Brexit, ha rappresentato per l'ordinamento sportivo transnazionale un punto di rottura sistemico di eccezionale gravità, imponendo una radicale revisione dei meccanismi di circolazione degli atleti tra le isole britanniche e il continente.

Tale mutamento di paradigma non si è limitato a una mera rinegoziazione dei trattati commerciali, ma ha colpito il cuore pulsante del modello sportivo europeo, fondato sul principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'articolo 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)⁷³.

Con il venir meno dell'applicazione diretta delle libertà fondamentali garantite dai trattati comunitari nel territorio britannico, gli atleti provenienti dagli Stati membri dell'Unione hanno perduto lo status di cittadini privilegiati, venendo de facto parificati ai lavoratori dei Paesi terzi, con tutte le conseguenze critiche in termini di visti, permessi di soggiorno e

⁷² L. Di Nella, *Giustizia sportiva nazionale e internazionale e principio di specificità dello sport*, in *RaDES*, 2017, p. 675 ss., l'autore riflette sulla necessità di bilanciare i principi strutturali dello sport con i diritti fondamentali dell'uomo, assicurando che la specificità del settore non diventi un pretesto per eludere le tutele del mercato del lavoro globale.

⁷³ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 306, i quali chiariscono che il principio di libera circolazione sancito dalla Corte di Giustizia costituisce il fulcro del mercato del lavoro sportivo europeo, garantendo all'atleta lo status di lavoratore protetto dalle discriminazioni basate sulla nazionalità.

limitazioni all'impiego che caratterizzano i trasferimenti extra-UE⁷⁴.

In questo scenario, il contratto sportivo internazionale tra un club della Premier League e un atleta europeo deve oggi confrontarsi con una stratificazione di fonti ove la volontà delle parti è fortemente condizionata da nuovi vincoli normativi volti a preservare la sovranità nazionale e la tutela dei vivai britannici⁷⁵.

Sotto il profilo strettamente normativo, l'impatto più dirompente della Brexit sulla contrattualistica sportiva riguarda l'inapplicabilità della deroga prevista dall'articolo 19 del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) in materia di trasferimenti internazionali di minori.

La normativa FIFA, nella sua versione più recente del gennaio 2025, ribadisce il divieto generale di trasferimento per i calciatori che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, prevedendo tuttavia una deroga specifica per i trasferimenti che avvengono all'interno del territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo per atleti di età compresa tra i 16 e i 18 anni⁷⁶.

Con la Brexit, il Regno Unito è divenuto a tutti gli effetti un Paese terzo rispetto a tale area geografica-giuridica, determinando l'impossibilità per i club britannici di tesserare giovani talenti europei prima del compimento del

⁷⁴ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 461, dove l'autore sottolinea come il fenomeno sportivo sia un fatto giuridicamente rilevante che interseca componenti sociali ed economiche, richiedendo allo Stato un costante inseguimento normativo per assicurare che la stabilità dei sistemi nazionali non venga travolta dalle spinte della globalizzazione economica.

⁷⁵ G. Bruno, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 195 ss., secondo cui lo sport si configura come un "ordinamento settoriale" dotato di una propria normazione, la cui validità è subordinata alla capacità di armonizzare la specificità del settore con i principi di ordine pubblico nazionale e sovranazionale.

⁷⁶ *Fédération Internationale de Football Association, Regulations on the Status and Transfer of Players*, gennaio 2025, art. 19, par. 2, lett. b), ove viene specificata l'eccezione al divieto di trasferimento dei minori per l'area dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, una disposizione che con la Brexit ha cessato di applicarsi agli scambi tra Regno Unito e Paesi UE.

diciottesimo anno di età. Tale restrizione ha prodotto un mutamento radicale nelle strategie di scouting e di investimento delle società professionistiche d'oltremania, le quali si vedono private della possibilità di acquisire atleti in una fase cruciale della loro formazione tecnica e umana, con un evidente riflesso sulla struttura causale dei contratti di cessione che non possono più avere ad oggetto prestazioni di minorenni comunitari⁷⁷.

Per sopperire alla perdita delle tutele del mercato unico, le autorità sportive britanniche, in coordinamento con il Ministero dell'Interno (Home Office), hanno introdotto il sistema del Governing Body Endorsement (GBE), un meccanismo di accesso basato sui punti che funge da condizione di efficacia per il tesseramento di ogni atleta straniero⁷⁸.

Il GBE impone che l'aspirante contraente soddisfi determinati criteri qualitativi e quantitativi legati alle presenze con la propria nazionale, al ranking della federazione di appartenenza e alla qualità tecnica della lega di provenienza. Tale sistema trasforma il contratto di lavoro sportivo in una fattispecie a formazione progressiva di estrema complessità, ove la validità del vincolo negoziale sul piano privatistico rimane sospesa sino all'ottenimento dell'approvazione federale e governativa⁷⁹.

La dottrina ha evidenziato come questa procedura rappresenti un ritorno a forme di protezione del mercato interno che sembravano superate dalla

⁷⁷ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 352, in cui si evidenzia come la FIFA miri a contrastare il traffico di giovani talenti attraverso divieti rigorosi, sottolineando che ogni deroga deve essere preventivamente vagliata per assicurare adeguate garanzie educative.

⁷⁸ G. Bruno – R. Landi – A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, in P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 227, dove si osserva che l'attribuzione della qualità di professionista è subordinata al ricorrere di elementi formali legati alla qualificazione federale e ai requisiti amministrativi che condizionano la validità del tesseramento.

⁷⁹ G. Santorelli, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 ss., l'autore riflette sull'importanza del principio di sussidiarietà come strumento di coordinamento tra l'autonomia delle federazioni e il potere di sindacato dello Stato sulla meritevolezza degli interessi internazionali.

giurisprudenza europea a partire dalla sentenza Bosman, sottolineando il rischio che la specificità dello sport britannico si traduca in una barriera all'ingresso per quegli atleti che, pur dotati di talento, non raggiungono le soglie numeriche imposte dal sistema dei punti⁸⁰.

Le conseguenze pratiche della Brexit si manifestano con vigore anche sul piano economico e contabile delle imprese sportive.

L'obbligo di sottoporre ogni trasferimento comunitario alle procedure previste per gli extra-UE ha determinato un incremento dei costi transattivi, legati non solo alle spese amministrative e legali per l'ottenimento dei visti, ma anche alla necessità di stipulare contratti di lavoro con basi retributive più elevate per giustificare il rilascio del permesso di soggiorno⁸¹. In questo contesto, assume un rilievo critico la gestione del rischio cambio e delle fluttuazioni monetarie, poiché l'instabilità economica derivante dal distacco dall'Unione Europea può incidere sulla reale capacità d'acquisto dei club britannici nel mercato continentale⁸².

Inoltre, la metamorfosi dell'impresa sportiva britannica in organizzazione aziendale soggetta a un regime di immigrazione restrittivo impone alle società di dotarsi di strutture di consulenza legale permanente per monitorare costantemente la conformità dei propri tesserati ai requisiti del GBE, evitando sanzioni disciplinari che potrebbero portare alla risoluzione

⁸⁰ L. Di Nella, *Giustizia sportiva nazionale e internazionale e principio di specificità dello sport*, in *RaDES*, 2017, p. 675 ss., ove si riflette sulla necessità che il principio di specificità dello sport non diventi un pretesto per eludere il controllo di proporzionalità operato dalle corti sulle norme che limitano irragionevolmente la libertà professionale.

⁸¹ G. Bruno – R. Landi – A. C. Nazzaro, *Lo statuto dell'impresa sportiva*, in P. Capello - Marco Foti – E. Maio – L. Tullio (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 207, dove viene analizzata l'evoluzione del club sportivo in organizzazione aziendale complessa che deve gestire fattori produttivi eterogenei e costi operativi crescenti legati alle riforme normative.

⁸² P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 353, in cui si specifica l'importanza del "rischio cambio" nei contratti internazionali, rendendo necessaria l'inserimento di clausole di salvaguardia contro le fluttuazioni monetarie che possono alterare il sinallagma contrattuale.

anticipata del rapporto per causa imputabile al club⁸³.

Un ulteriore profilo di criticità riguarda l'impatto della Brexit sulla parità di condizioni competitive a livello internazionale.

Se da un lato i club britannici godono ancora di ingenti risorse derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, dall'altro la limitazione nell'accesso ai giovani talenti europei potrebbe determinare, nel lungo periodo, un impoverimento del patrimonio tecnico della Premier League⁸⁴.

Specularmente, i club dell'Unione Europea si trovano a dover gestire un mercato ove il Regno Unito non è più un partner privilegiato ma un concorrente esterno, con il quale gli scambi di atleti richiedono procedure di Transfer Matching System (TMS) più onerose in termini di documentazione giustificativa⁸⁵.

La normativa FIFA del gennaio 2025 sottolinea come la trasparenza degli scambi transfrontalieri sia un valore imprescindibile per la lealtà sportiva, e in tale ottica il distacco del Regno Unito impone un monitoraggio ancora più attento sui flussi finanziari per evitare che la zona grigia della Brexit diventi un terreno per manovre speculative non conformi ai principi di trasparenza dettati dagli organismi internazionali⁸⁶.

⁸³ G. Bruno – R. Landi – A. C. Nazzaro, *Le società professionistiche*, in P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 210, dove si sottolinea come l'equilibrio finanziario sia una condizione necessaria per l'iscrizione ai campionati e per la stessa validità degli impegni negoziali assunti con i tesserati.

⁸⁴ L. Di Nella, *Sport e mercato. Metodo modelli problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 465, secondo cui la funzione primaria del diritto è quella di trasformare l'esistente conformandolo ai valori della legalità unitariamente intesa, assicurando che lo sport rimanga un fattore di crescita sociale e non solo economica.

⁸⁵ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 349, dove viene descritto il Transfer Matching System (TMS) come la condizione di efficacia per il trasferimento internazionale, strumento essenziale per garantire la trasparenza e la celerità delle operazioni in un mercato globale.

⁸⁶ Fédération Internationale de Football Association, *Regulations on the Status and Transfer of Players*, gennaio 2025, Annexe 3, art. 6, par. 2, il quale impone a tutti i soggetti

Sotto il profilo dei diritti dei lavoratori, la Brexit ha generato una situazione di incertezza riguardo alla tutela dello status dell'atleta inteso come valore costituzionalmente rilevante.

Mentre per i cittadini dell'Unione Europea la Carta di Nizza e la CEDU rappresentano parametri di legalità invalicabili, per gli atleti che operano in territorio britannico la protezione dei diritti fondamentali deve essere ricercata esclusivamente nel diritto interno o in convenzioni internazionali che non godono della medesima forza di integrazione del diritto comunitario⁸⁷. Ciò potrebbe portare a una compressione dei doveri di solidarietà e di tutela della salute qualora le norme britanniche dovessero divergere in senso peggiorativo dagli standard europei in materia di lavoro subordinato speciale⁸⁸.

La dottrina civilistica ha espresso preoccupazione per la possibile emersione di clausole contrattuali vessatorie che, approfittando della debolezza dello status di extra-comunitario dell'atleta europeo nel Regno Unito, possano limitare eccessivamente la sua libertà professionale o il suo diritto all'immagine⁸⁹.

coinvolti l'obbligo di agire in buona fede e di assicurare che tutti i documenti caricati nel TMS siano autentici e completi per preservare l'integrità del sistema.

⁸⁷ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 664, l'autore evidenzia come lo status dell'atleta debba essere protetto da standard elevati legati allo sviluppo della personalità umana, un valore che deve resistere alle variazioni degli ordinamenti politici nazionali.

⁸⁸ G. Bruno – R. Landi – A. C. Nazzaro, *Lo status di sportivo professionista*, in P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 225, il quale definisce lo status come il valore costituzionalmente rilevante che garantisce al singolo un fascicolo di prerogative inviolabili nei contesti organizzati.

⁸⁹ A. Di Santo, *La immeritevolezza del contratto concluso in violazione delle c.d.d. regole sportive*, in FN, 2017, p. 153 ss., ove si analizza come il controllo di meritevolezza ex art. 1322 c.c. serva a impedire che le pattuizioni sportive si traducano in uno sfruttamento indiscriminato della persona prestatrice di lavoro.

In conclusione, il caso Brexit rappresenta la sfida più complessa che il diritto sportivo internazionale si sia trovato ad affrontare negli ultimi decenni, mettendo a dura prova la capacità del sistema di armonizzare l'efficienza economica con la stabilità delle regole⁹⁰.

Il passaggio da un modello di integrazione totale a un sistema di controllo basato sulla sovranità nazionale ha trasformato il contratto di cessione di atleti in uno strumento negoziale di estrema densità burocratica, ove il rispetto delle procedure telematiche FIFA e dei requisiti governativi britannici diventa la condizione sine qua non per l'operatività del business sportivo⁹¹.

Il giurista contemporaneo è chiamato a vigilare affinché questa frammentazione normativa non si traduca in una perdita di diritti per l'atleta-persona, assicurando che lo sport rimanga, nonostante le barriere politiche, un ambito di espressione della personalità umana fondato sui valori della lealtà e del merito agonistico, pienamente inserito in una legalità unitariamente intesa che travalichi i confini degli Stati⁹². Solo attraverso un costante dialogo tra le Federazioni e le istituzioni internazionali sarà possibile gestire gli impatti della Brexit evitando che lo sport diventi vittima

⁹⁰ L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 43, in cui si evidenzia come il rapporto tra sport e diritto sia ormai inquadrato in un'ottica ove le regole federative sono soggette a un controllo di coerenza con il sistema unitario delle fonti di legalità.

⁹¹ P. Capello – M. Foti – E. Maio – L. Tullio, *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 340, i quali ricordano che la presenza di "elementi di estraneità" impone una disciplina ad hoc che individui quale tra i diversi ordinamenti debba prevalere per regolare il rapporto sportivo internazionale.

⁹² P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 70, il quale sottolinea che ogni atto di autonomia negoziale sportiva deve trovare giustificazione nel rispetto della dignità umana e dei doveri di solidarietà politica ed economica.

di logiche nazionalistiche contrarie alla sua originaria vocazione universale⁹³.

Bibliografia

- Bruno G., *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012
- Bruno G. – Landi R. - Nazzaro A. C., *Le società professionistiche*, in Di Nella L.- Indraccolo E. et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017
- Bruno G. - Landi R. - Nazzaro A. C., *Lo statuto dell'impresa sportiva*, in Di Nella L. – Indraccolo E. et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017

⁹³ L. Di Nella, *La tutela della personalità dell'atleta*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, p. 71, in cui si chiarisce che il principio di specificità dello sport non deve mai tradursi in una zona franca priva di tutele legali, ma deve essere funzionalizzato al corretto svolgimento delle competizioni nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Bruno G. - Landi R. - Nazzaro A. C., *Lo status di sportivo dilettante*, in Di Nella L. -Indraccolo E. et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017
- Bruno G. – Landi R. - Nazzaro A. C., *Lo status di sportivo professionista*, in Di Nella L. – Indraccolo E. et al. (a cura di), *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017
- Capello P. – Foti M. – Maio E. – Tullio L., *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017
- Caravita L., *L'etica per lo sport*, in F.E. Rubino, P.B. Helzel e L. Bulinsky (a cura di), *La 'metamorfosi' dello sport: un approccio multidisciplinare*, Milano, 2016
- Cofferata R., *Tendenze strutturali della crescita dello sport come "business"*, in EDT, 1998
- Criscuolo F., *Impresa sportiva e interessi rilevanti. Profili sostanziali e strumentali di tutela*, in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009
- Di Amato A., *Impresa e nuovi contratti*, 2^a ed., Napoli, 1998
- Di Nella L., *Giustizia sportiva nazionale e internazionale e principio di specificità dello sport*, in RaDES, 2017
- Di Nella L., *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999
- Di Nella L. - Indraccolo E. – Lepore A. – Del Vecchio P. – Palazzi S., *Manuale di Diritto dello Sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017
- Di Nella L., *La tutela della personalità dell'atleta*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008
- Di Nella L., *Sport e mercato – Metodo, modelli, problemi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010
- Di Santo A., *La immeritevolezza del contratto concluso in violazione delle c.d.d. regole sportive*, in FN, 2017
- Facci G., *L'invalidità del contratto sportivo*, in RaDES, 2013
- Facci G., *La nullità dei patti aggiunti al contratto sportivo*, in CoG, 2015

- F. Fratini, *Rilevanza esterna delle norme endoassociative e validità dei contratti*, in *RaDES*, 2015
- Galantino L., *Diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2018
- Indraccolo E., *Il complesso mondo dello sport tra professionismo e dilettantismo*, in *RaDES*, 2019
- Indraccolo E., *L'indennità di formazione degli atleti nell'ordinamento italo-comunitario*, in *RaDES*, 2011
- Indraccolo E., *La cessione dei calciatori tra legge dello Stato e disposizioni federali*, in *RaDES*, 2006
- Indraccolo E., *Sport femminile e discriminazioni di genere: la riforma del lavoro sportivo in Italia*, in *AJI*, 2020
- La Fata F., *La validità dei contratti sportivi tra sussidiarietà e meritevolezza degli interessi*, in *RaDES*, 2016
- Maisto F., *Collegamento tra contratti*, in AA.VV., *Il contratto. Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato*, Napoli, 2019
- Musumarra L., *Il dopo Bosman e il modello sportivo europeo*, in *EAD* (a cura di), *Diritto dello sport*, Roma, 2017
- Perlingieri P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020
- Sanino M. – Verde F., *Il diritto sportivo*, 4^a ed., Padova, CEDAM, 2015
- Santorelli G., *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. 1, Torino, Giappichelli, 2014
- Volpe Putzolu G., *Sui rapporti tra i giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica delle c.d. cessioni del calciatore*, in *RDCo*, 1970

Decisioni

- Cass., ord., 13 marzo 2014, n. 5830, in CoG, 2015*
- Cass. civ., 4 aprile 1998, n. 3500*

Cass. civ., 17 marzo 2015, n. 5216, in RaDES, 2015
Cass. civ., sez. lav., 3 giugno 2011, n. 12138, in RFI, 2012, voce Previdenza sociale, n. 227
Corte EDU, 2 ottobre 2018, c. 67474/10, Mutu e Pechstein c. Svizzera
Corte Giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, Bosman, in GC, 1996, I
Corte Giust., 16 marzo 2010, c. 325/08, Olympique Lyonnais SASP c. Bernard, in FI, 2010
Corte Giust., 11 aprile 2000, c. 51/96, Deliège, in RFI, 2000
Corte Giust., 13 aprile 2000, c. 176/96, Lehtonen, in Racc., 2000
Corte Giust., 13 giugno 2019, c. 22/18, TopFit e Biffi, in RaDES, 2020
TAS, 28 settembre 2011, n. 2356/A